



"CROMLECH"

Modelli di mediazione penale minorile

Dossier Italia



Ministero della Giustizia

DIPARTIMENTO GIUSTIZIA MINORILE
Direzione Generale per gli interventi di giustizia minorile
e l'attuazione dei provvedimenti giudiziari
Ufficio II

δικη dike
associazione per la mediazione
dei conflitti



AGIS 2004

Con il sostegno finanziario del programma AGIS
Commissione Europea - Direzione Generale Giustizia e Affari Interni

Un vivo ringraziamento a Rosario Priore, Capo Dipartimento Giustizia Minorile – Ministero della Giustizia e alla dott.ssa Serenella Pesarin, Direttore Generale del Dipartimento Giustizia Minorile, per la sensibilità dimostrata nei confronti dell’iniziativa e per il sostegno nelle attività del progetto.

Indice

Introduzione _____ pag. 5

Capitolo 1

Il sistema penale minorile e la mediazione _____ pag. 8

Capitolo 2

La mediazione nel sistema penale minorile italiano. Il quadro normativo e le indicazioni della prassi _____ pag. 12

Premessa _____ pag. 12

Il contesto normativo sovranazionale _____ pag. 12

Gli ostacoli normativi all'applicazione della mediazione penale nell'ordinamento italiano _____ pag. 15

I caratteri del processo penale minorile e gli spazi per la mediazione _____ pag. 16

La posizione della vittima nel processo penale minorile _____ pag. 17

Gli spazi per la mediazione penale nell'attuale quadro normativo _____ pag. 19

1. Mediazione processuale o extraprocessuale? _____ pag. 19

2. La mediazione nella fase delle indagini preliminari _____ pag. 19

3. La mediazione in fase di "prescrizioni" cautelari, di udienza preliminare e di giudizio _____ pag. 22

4. Mediazione e messa alla prova _____ pag. 23

5. Possibilità di mediazione nell'ambito dell'esecuzione delle sanzioni sostitutive _____ pag. 27

Osservazioni conclusive _____ pag. 28

Capitolo 3

Rilevazione sulle attività di mediazione penale minorile anno 2003 _____ pag. 30

Introduzione _____ pag. 30

I ragazzi _____ pag. 31

Il reato _____ pag. 33

La vittima _____ pag. 36

Avvio della mediazione _____ pag. 37

Incontro ed esito della mediazione _____ pag. 41

La riparazione _____ pag. 42

Conclusioni _____ pag. 45

Capitolo 4

La mediazione penale in Italia: dalla normativa internazionale al modello di Milano	pag. 47
<i>Giustizia Riparativa e mediazione</i> alla luce delle indicazioni della risoluzione 19 (99) del Consiglio d'Europa e dei principi Base sull'uso dei programmi di giustizia riparativa delle Nazioni Unite (2000 – 2002)	pag. 47
1. La giustizia riparativa	pag. 47
2. La mediazione penale	pag. 50
3. Mediazione, arbitrato, conciliazione	pag. 51
4. I principi fondamentali della mediazione penale alla luce della normativa internazionale	pag. 54
5. I principi relativi alla costituzione di uffici di mediazione penale alla luce della normativa internazionale	pag. 54
6. I principi sulle garanzie fondamentali nell'attività di mediazione alla luce della normativa internazionale	pag. 56
7. Mediazione e sistema della giustizia penale alla luce della normativa internazionale	pag. 57
La mediazione penale: uno sguardo a livello internazionale	pag. 59
La mediazione penale in Italia	pag. 61
1. La mediazione penale in Italia: ambiti di applicazione	pag. 62
La mediazione penale a Milano	pag. 68
1. La descrizione degli standard adottati sulla base delle indicazioni della normativa internazionale e nazionale	pag. 68
2. Le fasi del percorso di mediazione: dalla costruzione del consenso alla riparazione	pag. 73
3. I risultati dell'attività di mediazione a Milano	pag. 78
4. Un'analisi degli esiti processuali relativi ai casi inviati all'Ufficio per la mediazione di Milano	pag. 88
<i>Bibliografia</i>	pag. 93
<i>Riferimenti</i>	pag. 95

Introduzione

di Silvio Ciappi e Alessandro Padovani

Correva l'anno 1887 ed il Professore Raffaele Garofano scriveva per i tipi dei Fratelli Bocca un libricino 'Riparazione alle vittime del delitto', nel quale il trinarciuto barone siciliano, riprendendo e glossando le idee di Jeremy Bentham, di Melciorre Gioia e di Herbert Spencer affermava la necessità del 'rimettere le cose, per quanto è possibile nel loro stato precedente' cioè a dire riparare il danno prodotto dal delitto' (1884:17). Certo in quell'ottica riparare voleva dire far qualcosa per le vittime, all'interno di una concezione ancora 'positivisticamente' retributiva della pena, all'interno della quale la riparazione costituiva commento di valorizzazione della vittima.¹

E' invece dalla prima metà degli anni 70 che la giustizia riparativa inizia a coniugarsi con intendimenti più generale circa la pretesa punitiva dello Stato, ed a porsi quindi, da un lato sorretta da quei movimenti abolizionisti che faranno capo più o meno indirettamente a criminologi critici, come 'modello'. Giustizia riparativa vs. giustizia retributiva, vs. giustizia trattamentale. Tre modelli che fanno capo a tre istanze verbali precise: punire, curare, mediare (sul punto mi si consenta il riferimento a Ciappi, 1997).²

Con l'andare degli anni il modello impiantatosi in terre contrassegnate da un forte livello di entropia processual-penalistica (come gli USA ed il Canada) ha poi trovato spazio (benché limitato) nelle giurisdizioni europee caratterizzate invece da forti livelli di staticità normativa, fino ad arrivare ai giorni nostri dove le tematiche della giustizia riparativa hanno trovato spazio nell'agenda dei *policy makers* europei ed internazionali (cito per tutte la Decisione Quadro del Consiglio d'Europa del 15 marzo 2001 sull'aiuto ed il sostegno alle vittime di reato che ha visto la nascita di una Commissione Ministeriale sulle vittime di reato che lavorasse su di un progetto di legge sulla giustizia riparativa).

Il tema è quindi di stringente attualità anche perché nasce e si afferma sulle carenze degli altri due modelli per così dire classici di giustizia penale, quello retributivo e quello riabilitativo, modelli che hanno nel primo caso dimostrato la loro inettitudine a svolgere una azione contenitiva dell'allarme e del controllo sociale, nel secondo caso ad offrire strumenti validi di predizione ad esempio della pericolosità sociale e della ricaduta nel reato (*relapse prevention*). Come si legge dalle esperienze riportate, nel capitolo 4, ed in particolar modo dalla pionieristica esperienza del Centro di Mediazione di Milano, in Italia, seppur all'interno di un ordinamento giuridico che mal tollera intrusioni riparative, qualcosa si sta facendo cercando di travasare nel contenitore giuridico penale le esperienze più significative delle pratiche di mediazione che avvenivano all'estero, si allude a paesi come la Francia, il Belgio, l'Inghilterra. Luci ed ombre si aggirano però sul modello riparativo. La prima è di natura metodologica ed epistemologica. Riguarda il configurarsi delle pratiche di mediazione e di giustizia riparativa a 'modello' appunto. Per modello s'intende come ben sappiamo generalmente una struttura semplificata rispetto a quella di cui essa intende essere, appunto, modello (Robilant, 1968).³ Ora il termine modello vuole per l'appunto essere struttura semplificata di qualcosa che già c'è: si può dire che all'interno di un modello retributivo il fine dovrebbe essere la deterrenza, che all'interno di quello riabilitativo il trattamento del detenuto e così via. In tutti questi casi l'elaborazione di un modello s'inserisce all'interno di un orizzonte metodologico prescrittivi che ci dice quale contenuto la giustizia debba avere, quali i fini, quali gli scopi. Insomma inteso così un modello è una nobile aspirazione che può talora orientare scelte di politica criminale, contribuire alla stesura di leggi, aiutare la giurisprudenza a ragionare su norme

¹ Raffaele Garofano (1884), *La riparazione alle vittime di reato*, Bocca, Torino

² Silvio Ciappi (1997), *Giustizia Criminale: retribuzione, riabilitazione, riparazione. Strategie e modelli di giustizia penale a confronto*, Franco Angeli, Milano.

³ E. di Robilant (1968), *Modelli nella filosofia del diritto*, Il Mulino, Bologna.

fondanti l'impalcatura giuridica, oppure costituire l'aspirazione ad un nuovo modello di giustizia penale rispetto all'esistente: in questo senso la metodologia prescrittiva che sta a capo della elaborazione di un modello diviene critica sociale, valori che si vogliono anteporre ai fatti perché i fatti in futuro non siano più quello che sono. All'interno di questo ambito parlare di un modello di giustizia riparativa in antitesi ad un modello retributivo e riabilitativo può significare indicare al legislatore, al *policy maker*, allo studioso, all'interprete, teorico e pratico della norma, che ci sono aspirazioni metagiuridiche di tutela e sostegno della vittime, di incontro tra le soggettività del reo e della colpa, che la funzione del diritto penale è questa e non quest'altra che deve essere perseguita. All'interno quindi di una metodologia prescrittiva parlare di modello di giustizia riparativa ha un bel senso e ci aiuta a capire che la giustizia non è mai quella che proviene dalle mani di *Themis* (dal verbo greco *tithemi*=porre), quella positiva, quella scritta nei codici ed applicata nei tribunali ma che giustizia può anche essere altro, giustizia è concetto dinamico, è uno sguardo sul futuro, è l'esplicazione di un desiderio, è non solo rispetto delle regole del gioco e conformità ad un ordine (*Rawls*) è soprattutto libertà di ricercare l'ordine che si vuole che sia. Se però intendiamo come modello il risultato di una metodologia descrittiva le cose cambiano. Più semplicemente: si può elaborare un modello affinché questo modello meglio interpreti alcune realtà già esistenti, e talmente significative sul piano sociale e della pratica del diritto, che ho bisogno di una descrizione semplificata per poterle ricondurre 'ad unum'. Su questo terreno scivoloso e fastidioso (la metodologia descrittiva) riesce forse difficile pensare ad una modellizzazione delle pratiche di giustizia riparativa in Italia, nonostante un rigoroso e non frammentario quadro di riferimento normativo, e nonostante la proliferazione di prassi spesso disomogenee tra loro, spesso frutto di filosofie ispiratrici diverse: mediazione e pratiche di giustizia riparativa intese ora come tecniche di riduzione del danno, ora come incontro umanistico tra autore e vittima di reato, ora come forma di risoluzione *extra ordinem* di conflitti sociali (per un esauriente approfondimento del quadro normativo italiano e le indicazioni delle prassi si rimanda al capitolo 2, del presente dossier, ad opera del professor Lorenzo Picotti).

Su questo piano parlare di 'modello' della giustizia riparativa come descrizione dell'esistente è utilizzare una metafora per descrivere quello che è invece una pleora di pratiche e di intendimenti spesso non coerenti tra loro. Non solo: ma spesso non esiste in alcuni casi da parte della magistratura (in particolar modo quella minorile) ben chiaro il ruolo che la mediazione possa avere, quanti e quali casi poter utilizzare tramite essa, spesso confinando questa pratica ad una forma di risoluzione di microconflittualità, che trovano poi nelle forme giuridiche di *diversion* la loro risoluzione sul piano processuale. Tanto vale allora si dice, farne a meno. Scarsa è poi l'utilizzabilità per quanto riguarda i minori dello strumento riparativo per quello che si profila essere il *trend* di crescita della popolazione penale e penitenziaria italiana: i minori stranieri, *trend* alimentato da una concezione del diritto penale e del controllo sociale ispirata più a logiche securitarie che a forme *soft* di gestione del controllo. In questo caso affinché si possa parlare di modello riparativo occorra 'sdoganare' le pratiche di giustizia riparativa dalla loro ristretta nicchia di applicazione e porle come 'modello' critico appunto di una giustizia penale che sta sempre più assolvendo (non solo in Italia ma un po' in tutte le democrazie liberali dell'Occidente) le funzioni - non proprie- di risposta a questioni innanzitutto sociali (Wacquant, 2003). Oppure si potrebbe più semplicemente dire che queste prassi non si pongono a modello descrittivo, che sono universi di discorso che hanno una loro logica che non è sempre, necessariamente, suscettibile di modellizzazione.⁴

Sul piano ad esempio della giustizia minorile ad esempio è ampia la frattura che c'è tra minori italiani e minori stranieri: i primi destinatari degli strumenti di *diversion* (e di giustizia riparativa) previsti, gli altri oggetto invece delle misure di mera contenzione, vuoi per ragioni legate

⁴ Loic Wacquant (2003), "Il ritorno del represso. Violenza, razza e dualizzazione in tre società avanzate", in S. Ciappi, *Periferie dell'Impero. Poteri globali e controllo sociale*, Derive/Approdi, Roma.

allo status di straniero vuoi perché la devianza giovanile oggi è spesso uno strumento di esplicazione del senso di frustrazione ed anche di affermazione di identità distinte che abita le periferie dormitorio (si rimanda al capitolo 3 per un approfondimento dei dati raccolti dal Dipartimento della Giustizia Minorile, nella rilevazione sulle attività di mediazione penale minorile per l'anno 2003).

E' allora su questo nuovo terreno che gli studiosi e gli operatori, i tecnici ed i teorici potranno impegnarsi nel delineare forme di giustizia riparativa che partendo dall'analisi della frattura tra culture ed identità urbane tenderanno ad esprimere progettualità nuove finalizzate, non alla riduzione o risoluzione del conflitto quanto ad adoperare quest'ultimo come leva nel difficile processo di costruzione di una socialità possibile. Lo sforzo dei vari autori, presenti in questo rapporto, vanno verso questa direzione, nella logica di elaborare vie nuove, forti delle esperienze e dei risultati conquistati sul campo.

Questo dossier raccoglie i risultati delle ricerche e delle attività svolte nel progetto "Cromlech – modelli di mediazione penale minorile" (JAI/2004/AGIS/099) finanziato dal programma AGIS 2004 della Commissione Europea - Direzione Generale Giustizia e Affari Interni.

Le attività in Italia hanno coinvolto varie Organizzazioni di seguito indicate:

Associazione Centro Studi Opera Don Calabria di Verona quale promotore del progetto,
Dipartimento Giustizia Minorile – Ministero della Giustizia di Roma,
Associazione DIKE – associazione per la mediazione dei conflitti di Milano,
Associazione Italiana Avvocati Famiglia e Minori di Verona,
Med – Jus di Palermo.

I risultati raggiunti sono stati suddivisi in due pubblicazioni: questo dossier e la pubblicazione finale, in lingua inglese, che raccoglie tutti i lavori dei partecipanti al progetto.

Il presente dossier è stato curato da:

- Alessandro Padovani coordinatore del progetto, Associazione Centro Studi Opera don Calabria
- Silvio Masin ricercatore, Associazione Centro Studi Opera don Calabria

Autori delle relazioni:

- Isabella Mastropasqua Dirigente - Dipartimento Giustizia Minorile – Ministero della Giustizia;
- Lorenzo Picotti, Professore ordinario di diritto penale nella Facoltà di Giurisprudenza dell'Università degli studi di Verona – Avvocato del Foro di Verona
- Isabella Mastropasqua, Elisabetta Ciuffo, M.Teresa Pelliccia: Dipartimento Giustizia Minorile – Direzione Generale per gli interventi di giustizia minorile e l'attuazione dei provvedimenti giudiziari Ufficio II e III – Roma
- Adolfo Ceretti, Roberto Cornelli, Federica Brunelli, Francesco Di Ciò e Claudia Mazzucato, Associazione Dike di Milano

Capitolo 1

Il sistema penale minorile e la mediazione

di Isabella Mastropasqua

La mediazione rappresenta una prassi che negli ultimi anni si è andata affermando in maniera sempre più sistematica in diversi ambiti (civile, penale, sociale, culturale...) in relazione alle grandi potenzialità dimostrate quale strumento di convivenza sociale.

La mediazione penale è quel processo in cui la vittima e l'autore di reato siano in grado, acconsentendo liberamente, di partecipare in modo attivo alla risoluzione dei problemi che nascono alla commissione del reato, con l'aiuto di una terza parte imparziale.

L'applicazione del modello della riparazione al contesto penale, "sposa" il nuovo paradigma di gestione della giustizia penale che punta su una responsabilizzazione dei ragazzi intesa in senso allargato, chiamandoli a rispondere del reato che hanno commesso e, al contempo sollecitandoli ad una partecipazione attiva al processo penale che li riguarda.

I fatti reato diventano pre-testo per dare spazio ad un percorso che vede due soggetti interrogarsi vicendevolmente, coinvolti in un progetto relazionale che il mediatore non può (non deve) tracciare in anticipo.

In tale prospettiva è l'*incontro* l'elemento che caratterizza la mediazione.

Per quanto riguarda gli obiettivi della mediazione penale in ambito minorile, comunemente ne vengono individuati principalmente tre; essa assume rilevanza:

1. per l'autore del reato, che viene stimolato al confronto con le conseguenze delle sue azioni;
2. per la vittima che viene rivalutata, nell'ambito di un processo che non consente la costituzione di parte civile. Contrariamente a quanto avviene per la giustizia retributiva e rieducativa, nell'ambito degli interventi di tipo riparativo è possibile porre in primo piano anche le esigenze della vittima. La vittima e l'apparato giudiziario si ispirano a sistemi valoriali diversi, prevalendo nella vittima aspetti personalizzati, influenzati dall'azione negativa subita (odio, conflitto, coinvolgimento), e nel sistema giudiziario relazioni impersonali, ispirate ad una logica di funzionalità e di prestazione. La Mediazione instaura un nuovo tipo di relazione che possa soddisfare i nuovi e reciproci bisogni.
3. per la società, all'interno della quale vengono promossi valori e modelli nuovi, volti a superare la contrapposizione ideologica e morale fra reo e vittima, e ad avvicinare maggiormente la comunità al problema della gestione della devianza.

Per coinvolgere la comunità in un più generale processo culturale di mediazione dei conflitti, occorre che questa rintracci una finalità comune rispetto alla gestione della devianza e della diversità. Il coinvolgimento della comunità locale nella gestione della devianza implica:

- uno sforzo finalizzato alla destrutturazione delle categorie di disagio e diversità che le varie teorie sulla devianza hanno di volta in volta avanzato, per proporre una concezione del reato come "emergente nel sociale" e che dunque nel sociale deve essere affrontato;
- una educazione permanente (civica, alla solidarietà, alla tolleranza, ecc);
- valorizzare le competenze pedagogiche delle diverse rappresentanze del territorio (amministrazione locale, parroco, vigile urbano, insegnante...), affinché contribuiscano a sviluppare nella comunità momenti di incontro e di scambio.

Si tratta, come è evidente, di un processo di sviluppo particolarmente complesso che coinvolge aspetti tecnici ma anche culturali, in quanto le logiche proprie della mediazione comportano la messa in discussione di stereotipi e preconcetti da parte di tutti.

I tre obiettivi enunciati (verso l'autore del reato, verso la vittima e verso la società) evidentemente convivono, anche se l'uno o l'altro vengono più o meno enfatizzati all'interno di diversi approcci teorici.

Sono due le prospettive culturali dalle quali si guarda al problema; per la prima, la mediazione viene collocata all'interno del sistema penale minorile quale strumento aggiuntivo di questo, e viene così in special modo evidenziata la funzione responsabilizzante che essa può svolgere nei confronti del minore. Secondo un'altra prospettiva, la mediazione viene intesa come progetto socio-culturale volto a promuovere la convivenza e la pace sociale; in questa seconda accezione la mediazione non è più interesse solo dell'amministrazione della giustizia, ma della società intera ed è quindi praticabile soprattutto al di fuori dei contesti giudiziari, dando maggiore enfasi all'obiettivo di soddisfazione dei bisogni della vittima. Da questa impostazione discende la scarsa utilità di inserire la pratica della mediazione fra i possibili interventi della giustizia minorile, in quanto l'istanza trattamentale finirebbe con il prevalere su quella riparativa.

Le due prospettive non appaiono fra loro incompatibili, e anzi hanno entrambe contribuito a mantenere vivo il dibattito e attenda la verifica sul tema della mediazione penale minorile.

Una questione non meno importante riguarda la definizione dei destinatari degli interventi di mediazione, ossia se imputati e vittime debbano essere selezionati ed in base a quali criteri. Occorre, in altre parole, precisare se la proposta di mediazione possa nascere in relazione a tutte le tipologie di reato oppure solo a reati di lieve entità - eventualmente accompagnati da una valutazione di "rilevanza sociale" del reato stesso - o ancora se la mediazione possa farsi utile in presenza di contesti normativi particolari (come ad esempio avviene nei casi di recidivismo) e di situazioni familiari e sociali particolarmente disagiate o complesse.

Allo stato attuale si ritiene preferibile non definire criteri vincolanti per l'individuazione dei casi, mantenendo elasticità e discrezionalità come salienti caratteristiche delle decisioni da prendere, nella consapevolezza sempre più chiara che sia impossibile definire a priori concetti quali "interesse del minore" o "bene comune".

Per quanto attiene infine gli spazi normativi previsti per l'attuazione di interventi di mediazione, è bene ricordare che in Italia vige il principio della "obbligatorietà dell'azione penale" e che pertanto nessuna politica di sviluppo delle pratiche di mediazione potrà rispondere all'esigenza primaria di riduzione e snellimento delle procedure processuali; il processo penale minorile tuttavia ha in sé la possibilità di ridisegnare i confini dell'intervento penale, creando delle "terre di mezzo" nelle quali è possibile "fare giustizia" senza fare processi.

La sperimentazione attuata in area minorile prevede l'incontro tra la vittima e l'autore del reato, come percorso di relazione e di confronto che corre su un binario parallelo al processo giudiziario in quanto, anche se l'iniziativa viene esperita su richiesta dell'Autorità Giudiziaria, l'adesione è comunque volontaria per entrambe le parti ed il contesto in cui si attua è neutrale onde permettere una comunicazione che, per essere efficace, dev'essere riservata.

L'esito della mediazione viene comunicato all'Autorità giudiziaria nella forma sintetica di risultato positivo o negativo e con l'eventuale definizione dell'accordo riparativo, senza ulteriori specificazioni sull'andamento degli incontri.

L'attività di mediazione condotta su richiesta dell'Autorità giudiziaria è realizzata da un gruppo di lavoro composto da tecnici appartenenti ai Servizi Minorili della Giustizia, agli Enti locali, al settore del volontariato, al privato sociale.

Le linee guida che ispirano la mediazione penale in ambito minorile sono:

- Accessibilità del servizio (libera fruibilità) ad ogni stato e grado del processo
- Riconoscimento dai poteri pubblici
- Servizio pubblico
- Preparazione e competenza dei mediatori
- Spazi e tempi della mediazione
- Coordinamento fra esperienze
- Raccordo con il sistema penale tradizionale
- Monitoraggio e valutazione delle attività

Sul piano dell'organizzazione è da evidenziare il carattere interistituzionale che contraddistingue le sperimentazioni, tutte maturate in un clima di accordo, sia rispetto all'approfondimento teorico della materia e al percorso formativo, sia riguardo all'evoluzione organizzativa. Esistono attualmente in Italia 13 centri per la mediazione penale minorile (Milano, Bari, Torino, Trento, Bolzano, Foggia, Cagliari, Salerno, Palermo, Ancona, Reggio Calabria, Brescia, Firenze), nati da accordi istituzionali fra enti locali, (regione, province, comuni), servizi della giustizia minorile, magistratura e terzo settore, sull'attività dei quali il Dipartimento Giustizia Minorile realizza un monitoraggio annuale a partire dall'anno 2002. Vi sono poi alcuni Uffici di Servizio Sociale per Minorenni che fanno conciliazione in art. 28 o 9, e sono Napoli, Venezia, L'Aquila, Caltanissetta, Perugia e Bari.

Il quadro che emerge dai dati raccolti descrive gli autori di reato come ragazzi italiani di età compresa fra i 16 e i 17 anni autori per lo più di reati contro la persona (nel 60% circa dei casi fra minacce, ingiurie, molestie e lesioni personali) o, in misura minore, contro il patrimonio (furto, rapina, danneggiamenti), che studiano o lavorano e in qualche caso hanno già riportato precedenti penali.

Le vittime nella quasi totalità dei casi sono persone (piuttosto che enti pubblici o privati), principalmente di età compresa fra i 14 e i 20 anni, e – dato interessante - spesso conosciute dai ragazzi autori del reato (50% dei casi) o, in qualche caso, addirittura parenti.

Nel confronto tra i primi due monitoraggi, nel 2003 su 412 casi di mediazione segnalati 191 sono giunti a mediazione (pari al 46,3%), (l'anno 2002 il 41% dei segnalati era approdato alla mediazione). Di questi l'88,5% conclude l'iter con esito positivo (simile all'anno passato, che era 86%). Su un totale di 412 ragazzi oggetto dell'intervento 321 sono maschi (pari all'77%) e 73 femmine, di nazionalità italiana nel 94% dei casi. Le età variano dai 14 ai 23 anni, con una punta di maggiore frequenza nella fascia 16-17 (vedi tab. 2).

Dato sostanzialmente immutato nella precedente rilevazione (81% di maschi e 97% stranieri).

Analoghe riflessioni rispetto alla coincidenza fra universo nazionale e universo dei ragazzi che accedono alla mediazione: leggermente maggiore il numero delle femmine (che fra i ragazzi segnalati dall'A.G. per la mediazione rappresentano il 23%, mentre il dato nazionale le vede rappresentare il 14% dei denunciati), piuttosto ridotta la presenza dei ragazzi stranieri, che nell'ambito della presente rilevazione rappresentano solo il 6% del totale mentre a livello nazionale costituiscono il 22%.

La percentuale maggiore di casi riguarda reati contro la persona (che superano il 70% del totale), contrariamente a quanto riportato dalle statistiche sui dati complessivi relativi ai minori denunciati. Le risposte fornite hanno evidenziato che, nella quasi totalità dei casi, le vittime dei reati sono persone, di età compresa dagli 11 agli oltre 80 anni con un picco fra i 14 e i 21 anni.

Il Dipartimento per la Giustizia Minorile, oltre a seguire le sperimentazioni che localmente si stanno susseguendo, ha avviato oltre a Cromlech, il progetto In-Contro, nell'ambito del PON Sicurezza. Il progetto seguito dall'Istituto Psicoanalitico per la Ricerca Sociale, si propone la diffusione della cultura della mediazione, la formazione di mediatori, la costituzione di gruppi di mediatori capaci di lavorare in un'ottica di integrazione reciproca, la realizzazione di un sistema integrato tra istituzioni ed enti pubblici e privati, l'avvio di un'attività di supporto all'eventuale avvio di centri di mediazione.

Esso è destinato a operatori sociali degli enti locali, del privato e della Giustizia delle seguenti località: Caltanissetta, Catania, Foggia, Napoli, Paola (CS), Potenza, Vibo Valentia.

Il progetto IN-CONTRO, nel perseguire l'obiettivo di attivare un "bisogno di mediazione" nelle regioni del Sud, ovvero proprio in quei contesti dove più allarmanti sono gli indicatori del disagio giovanile e dove sembra, d'altra parte, essere ancora più radicata l'esigenza di costruire una nuova cultura del vivere civile, sta cercando, a circa sei mesi dalla sua attivazione, di proporre una riflessione più ampia sul concetto di mediazione intesa come assunzione di responsabilità non

attribuite dall'esterno ma liberamente fatte propria dalle persone, come impegno verso un'altra persona e verso la collettività, in nome di una trasformazione culturale che si fondi sull'adozione di un linguaggio e di una tecnica che coinvolga tutti i soggetti della comunità nella quale la mediazione deve avvenire. In questo modo, l'obiettivo esplicito del progetto in generale non è esclusivamente quello del trasferimento di competenze di mediazione predefinite, ma l'attivazione di processi critici di riflessione sul senso della mediazione, sino a giungere ad una possibile formulazione di un modello locale di intervento.

Questo è il nostro impegno.

Capitolo 2

La mediazione nel sistema penale minorile italiano. Il quadro normativo e le indicazioni della prassi

A cura di Lorenzo Picotti⁵ (*)

Premessa

La mediazione penale si può *definire* come modalità di gestione dei conflitti legati ad un reato, che prevede il confronto tra la persona offesa e l'autore, tramite l'aiuto di un mediatore. Essa è perciò un processo relazionale connesso ad un percorso istituzionale, che mira a favorire l'accettazione delle singole responsabilità da parte dei soggetti coinvolti in un fatto illecito ed a promuovere la risoluzione volontaria del loro conflitto, stimolando nel contempo lo spirito di cooperazione nella collettività. Le *finalità* perseguite dalla mediazione penale sono, più in concreto, di promuovere un modello comunicativo-dialogico all'interno del diritto penale, che coinvolga in modo diretto e responsabile tutti i protagonisti della vicenda criminale.

Obiettivo fondamentale della mediazione non è infatti accertare la colpevolezza, ma analizzare e comprendere le concrete ragioni del reato e le esigenze della relativa risposta, in modo tale da elaborare insieme alle parti soluzioni capaci di soddisfarle ed impegnarle reciprocamente. Essa permette l'espressione di sentimenti ed il confronto sulle motivazioni del conflitto; fornisce le informazioni necessarie per arrivare ad una soluzione concreta, promuovendo se possibile il risarcimento o la riparazione o comunque la mutua soddisfazione attraverso un simbolo di riconciliazione. La mediazione consente anche alla persona offesa di esprimere i propri punti di vista, stati d'animo, difficoltà e necessità legate all'esperienza vissuta, avanzando eventualmente richieste di riparazione del danno subito; e permette in tal modo al minore autore di reato di maturare il proprio stato d'animo, di comprendere le conseguenze del fatto ed il senso della propria responsabilità, nonché di riparare, se possibile, al danno procurato. Ad entrambe le parti va pertanto riservato uno spazio adeguato ed il tempo necessario per gestire in prima persona le conseguenze del fatto di reato, al di là della ricerca delle prove relative alla responsabilità delle persone coinvolte. Per questo si può sinteticamente affermare che gli *obiettivi perseguiti* con la mediazione sono la restituzione alle parti del potere di *negoziare* la soluzione del conflitto che le contrappone, di interrompere i meccanismi di neutralizzazione posti in essere a livello psicologico dal reo e conseguentemente di responsabilizzarlo, di predisporre adeguati strumenti di recupero, di valorizzare altresì il ruolo della persona offesa e, più in generale, di gestire le conseguenze emotive e sociali del reato riparando alle conseguenze dell'illecito.

Il contesto normativo sovranazionale

La sperimentazione delle attività di mediazione in Italia è stata avviata, come sovente è avvenuto anche in altri Paesi Europei, in assenza di una disciplina normativa specifica: la diffusione di tale pratica è stata frutto di esperienze pionieristiche, attuate in mancanza di modelli e criteri legislativi uniformemente condivisi. Nello sforzo di recepimento e promozione degli strumenti propri della giustizia riparativa, i professionisti del settore hanno nondimeno potuto avvalersi di alcune fondamentali indicazioni offerte in sede sovranazionale.

⁵ Professore ordinario di diritto penale nella Facoltà di Giurisprudenza dell'Università degli studi di Verona – Avvocato del Foro di Verona

(*) Ringrazio la dott. ssa Barbara Tornabene, laureata all'Università di Trento con una tesi sulla mediazione ed il sistema penale minorile, per l'essenziale apporto di ricerca e collaborazione nella stesura del presente rapporto.

Infatti, per arginare il pericolo di un eccessivo soggettivismo e di una riduzione delle garanzie riconosciute ai soggetti coinvolti nei processi penali, il Consiglio d'Europa e le Nazioni Unite, preso atto dell'affermarsi di tali pratiche informali nei diversi Stati, hanno avvertito da tempo l'esigenza d'intervenire per delineare una serie di *guidelines* in grado di indirizzare ed uniformare le singole prassi nazionali.

Per conseguire tale obiettivo, con la Raccomandazione n. 19 del 1999 del Consiglio d'Europa e con le Regole Minime delle Nazioni Unite Risoluzione approvate con la Risoluzione n. 12/2002 (elaborata sulla base della "Dichiarazione di Vienna" del 2000 e dei lavori svolti dal Comitato di Esperti a Ottawa nel 2001) sono stati fissati alcuni principi essenziali in tema di giustizia riparativa e mediazione penale, che costituiscono tutt'oggi lo "stato dell'arte" in materia (per una rapida consultazione ed alcuni commenti, oltre) . La forte incidenza esercitata da queste fonti sovranazionali, che hanno costituito altresì un efficace incentivo allo sviluppo di tali pratiche nel contesto nazionale italiano, è chiaramente dimostrata dal fatto che tutte le esperienze attivate, seppure autonomamente consolidatesi, s'ispirano ad un nucleo comune di criteri direttivi, che manifestamente si richiamano a quelli espressi in sede internazionale.

Innanzitutto le fonti menzionate sottolineano il carattere di *volontarietà* che deve connotare le pratiche di mediazione; l'adesione ad esse deve essere frutto di una scelta libera delle parti che intendano usufruirne, in ogni momento revocabile ed effettuata sulla base di un consenso informato: è evidente infatti che laddove la partecipazione dovesse essere coartata, le esperienze condotte sarebbero destinate ad un esito fallimentare. Gli organismi internazionali si sono pertanto adoperati per inserire, nelle fonti citate, disposizioni atte a fornire adeguate garanzie rispetto al diritto all'informazione, alla consulenza legale relativamente "ai diritti, alla natura del procedimento, alle possibili conseguenze delle decisioni" ed alla traduzione.

La volontarietà del consenso è inoltre pervicacemente assistita dalla previsione secondo cui l'induzione forzata a partecipare al programma riparativo costituisce violazione del giusto processo e, segnatamente, dell'art. 6 della Convenzione Europea dei diritti dell'uomo, in quanto all'accettazione di tale pratica consegue la rinuncia alla celebrazione del giudizio formale dinnanzi alla Corte competente o comunque una modificazione dell'*iter* processuale, effetti legittimi solo laddove sorretti da una libera accettazione del soggetto che li debba subire.

Corollario di tali principi è la necessità di proposte di mediazione- riparazione immediate, chiare, comprensibili e gratuite. I documenti citati parlano al riguardo di "generale fruibilità" di tali misure e della possibilità di accedervi "in ogni stato e grado del processo". Alla luce di tali obiettivi viene sottolineata l'esigenza di fissare criteri e modalità d'accesso uniformi, eventualmente anche mediante l'adozione di codici etici e di autoregolamentazione, che garantiscano una fruizione omogenea della misura a livello internazionale. Il Comitato di esperti nella mediazione in ambito penale del Consiglio d'Europa, preoccupandosi delle implicazioni politico-sociali e finanziarie delle prassi di mediazione uniformate ai principi indicati, ha stabilito che i programmi attuati dispongano "di fondi di bilancio pubblico (statale o locale) e, normalmente, di contabilità pubblica".

La previsione di una *partecipazione pubblica*, quantomeno a livello finanziario, appare preordinata, secondo quelle che sembrano essere le indicazioni offerte in sede comunitaria, a garantire quel livello di qualità, di controllo e di professionalità che deve contraddistinguere un ambito, come quello penale, così delicato perché incidente sui diritti fondamentali della persona. E l'affermarsi di un'etica pubblica viene auspicato e promosso proprio per preservare il settore dallo scadimento in logiche di mercato, fondate sul profitto e sulla competitività.

Altra caratteristica costantemente richiamata dalle Carte internazionali è la *confidenzialità* delle pratiche di mediazione: salvo diverso accordo dei soggetti partecipanti, è vietata la divulgazione dei contenuti dell'incontro; tale garanzia di riservatezza è posta al fine di consentire una trattazione del conflitto e delle sue implicazioni scevra da condizionamenti, anche di natura processuale, e di favorire la libera espressione da parte dei soggetti in relazione ai temi affrontati.

Unica deroga al principio di confidenzialità è quella posta dall'art. 30 della Raccomandazione del Consiglio d'Europa che impone l'obbligo di segnalazione "alle autorità competenti o alle persone interessate di ogni informazione relativa alla imminenza di un grave illecito di cui (il mediatore) potrebbe avere conoscenza". Tale disposizione è evidentemente dettata dalla necessità di far prevalere l'interesse a prevenire gravi illeciti su quello delle parti alla riservatezza.

Data tuttavia l'inerenza di tali metodologie alla sfera del penale ed il loro ampio campo di operatività, è stata avvertita l'esigenza di rispettare, anche nell'ambito di un contesto ufficioso, alcuni *principi di garanzia* tipici del processo penale: nonostante sia richiesto, ai fini della fattibilità dell'incontro, che le parti confliggenti addivengano ad una versione univoca dei fatti⁶, risulta comunque osservato il principio fondamentale di *presunzione d'innocenza* dell'indagato, unanimemente riconosciuto dalle legislazioni penali dei paesi democratici, in quanto la partecipazione al programma di mediazione non implica l'ammissione degli addebiti e l'accertamento della responsabilità, ma solo "il riconoscimento dei fatti principali della questione". Questo presupposto, nell'implicare l'accettazione da parte del reo della propria condotta da un punto di vista fattuale, ma non giuridico, non sembra poter determinare una contrazione delle *chances* che l'autore dell'illecito aderisca al progetto proposto, considerato che difficilmente un soggetto che si proclami estraneo ai fatti accetta di partecipare alla procedura di mediazione.

Rimane comunque indiscusso il fatto che una dichiarazione di colpevolezza possa scaturire esclusivamente da una valutazione condotta secondo le regole proprie del rito processuale ad opera di un giudice, che abbia udito le parti confrontarsi in contraddittorio con l'assistenza dei difensori. Le indicazioni internazionali non pongono limiti prestabiliti di gravità dei reati che possano impedire l'espletamento della mediazione: gli strumenti della giustizia riparativa operano infatti anche al di fuori della criminalità c.d. bagatellare, data la volontà, manifestata anche in sede comunitaria, di proporre nuovi modelli di operatività del sistema penale, fondati su logiche che rivisitandone l'impianto tradizionalmente sanzionatorio, prescindano da criteri meramente retributivi.

La Raccomandazione n. 19 del Consiglio d'Europa ed i *Basic Principles* delle Nazioni Unite si preoccupano di offrire delucidazioni anche in merito ai principi cui i mediatori devono informare la propria attività. Premesso che agli operatori del settore non sono richieste qualifiche professionali specifiche, in quanto essi possono essere reperiti "in tutte le aree sociali"⁷, è però previsto che prima di esercitare tale attività intraprendano un percorso di formazione professionale e di tirocinio, volto a "favorire l'acquisizione di un alto livello di competenza che tenga presenti la capacità di risoluzione del conflitto, i requisiti specifici per lavorare con le vittime e con gli autori di reato, nonché una conoscenza base del sistema penale (...) e degli effetti processuali e penali dei programmi di giustizia riparativa"⁸.

Pochi i principi deontologici diretti a regolamentarne l'azione: è prescritto che essi operino in maniera imparziale, indipendente e naturale, alludendo con questo all'esigenza che venga predisposto un intervento libero da pregiudizi, non fazioso e non condizionato da particolari favoritismi. Al fine di assicurare il mantenimento di una posizione di equidistanza del mediatore rispetto ai suoi interlocutori, in alcuni modelli formativi è stata prevista la compresenza di più professionisti, nella convinzione che il lavoro d'*équipe* consenta di ovviare all'eventuale sbilanciamento di un operatore a favore di una delle parti.

⁶ "In assenza di tale accordo (sui fatti principali), la possibilità di raggiungere una composizione della lite è limitata se non nulla" (Consiglio d'Europa, Racc. (19) 1999, Commentaire sur l'annexe, IV. 14. Le fonctionnement de la justice pénale en liaison avec la médiation, 23)

⁷ Art. 22 Racc. n. 19 e art. 17 Basic Principles: analogo dovere di conoscenza dei presupposti teorici, delle modalità applicative e delle finalità perseguite nei programmi di mediazione è posto in capo ai giudici e ai pubblici ministeri.

⁸ Art. 24 Racc. n. 19 e art. 20 Basic Principles.

Gli ostacoli normativi all'applicazione della mediazione penale nell'ordinamento italiano

Se i principi fino ad ora esposti sono stati puntualmente recepiti nelle diverse esperienze attivate nella penisola, più problematico è stato l'accoglimento nel contesto italiano di un criterio cardine dell'impianto del sistema prefigurato in sede sovranazionale: quello dell'autonomia delle pratiche di mediazione rispetto al mondo della giustizia penale. Al fine di non incorrere nel divieto del *ne bis in idem* la Raccomandazione 19 e il testo delle Nazioni Unite prevedono che debba essere riconosciuta *rilevanza giuridica* ai risultati della mediazione: è infatti stabilito che, a fronte di una conclusione positiva dell'esperimento intrapreso, non si debba "procedere per i medesimi fatti", mentre quando l'esito della procedura si riveli fallimentare, i casi vengano celermente restituiti all'autorità giudiziaria inviante, tenuta a procedere "senza ritardo"⁹. In relazione a quest'ultima ipotesi, gli art. 15 e 16 dei *Basic Principles* fissano il principio fondamentale secondo cui il mancato conseguimento di un accordo o l'inottemperanza ad esso non debbano comportare alcuna conseguenza sanzionatoria, o comunque sfavorevole, in capo al reo, pena la compromissione del principio di volontarietà sotteso alle pratiche di mediazione.

La soluzione individuata dagli organismi internazionali per garantire il rispetto di tali principi è stata quella di predisporre un *controllo giudiziario* sull'attività di mediazione, sia in fase d'invio del caso, sia in sede di valutazione processuale del relativo esito. Secondo il regime giuridico promosso nei testi analizzati, tale procedura alternativa, pur essendo connessa al processo giudiziario e sovente in esso innessata, si colloca dunque in un diverso spazio rispetto a quello della giustizia formale. In concreto, tuttavia, il grado di autonomia dei programmi di mediazione diverge, in maniera cospicua, a seconda dell'ordinamento considerato: essa può considerarsi effettiva solo nei sistemi retti dal principio di discrezionalità dell'azione penale, nei quali il programma di giustizia riparativa costituisce, relativamente ai reati meno gravi, una forma di *diversion* idonea a chiudere la pendenza penale. Tale effetto sembra invece precluso in un ordinamento, qual è quello italiano, in cui le esperienze di mediazione penale non risultano attualmente assistite da specifiche previsioni legislative, se si eccettua il generico rinvio contenuto nell'art. 29, comma 4, d.lgs. 28 agosto 2000, n. 274, istitutivo della competenza penale del giudice di pace¹⁰.

Ma tale norma riguarda soltanto la giustizia penale per gli adulti, mentre il nostro ordinamento minorile non contempla tuttora alcuna norma che stabilisca *espressamente* la possibilità di ricorso a tali procedure. L'operatività di questa pratica alternativa di risoluzione dei conflitti sembra anzi trovare uno sbarramento nel principio, di rilevanza costituzionale, dell'*obbligatorietà dell'azione penale*, oltre che in quello dell'irretrattabilità, che del primo è diretta conseguenza: la doverosa instaurazione del procedimento penale ad opera del Pubblico Ministero in presenza di una *notitia criminis* non infondata e di elementi sufficienti per sostenere l'accusa in giudizio collide con la possibilità di rinunciare al processo benché sia intervenuta, precedentemente ed in diversa sede, la risoluzione della relativa vertenza. Tuttavia, analogamente ad altri ordinamenti sorretti dal principio dell'*obbligatorietà dell'azione penale*, anche quello italiano dispone di riti alternativi (quali il giudizio abbreviato ed il patteggiamento) e di forme di *diversion* processuale, che consentono di agevolare la definizione anticipata del procedimento e di selezionare i casi cui attribuire in concreto

⁹ Art. 17 Racc. e art. 14 Basic Principles.

¹⁰ La riforma del Giudice di Pace sembra aver aperto nuove prospettive alle pratiche di mediazione, specie attraverso la citata norma dell'art. 29 comma 4 d. lgs. N. 274/2000, secondo cui "Il giudice, quando il reato è perseguibile a querela, promuove la conciliazione tra le parti. In tal caso, qualora sia utile per favorire la conciliazione, il giudice può rinviare l'udienza per un periodo non superiore a due mesi e, ove occorra, può avvalersi anche dell'attività di mediazione di centri e strutture pubbliche o private presenti sul territorio". Nell'ampia bibliografia in materia si vedano Picotti L., Spangher G. (cur.), *Verso una giustizia penale "conciliativa". Il volto delineato dalla legge sulla competenza penale del giudice di pace*, Giuffrè, Milano, 2002; Baldi, Gallucci, Garuti, Mattevi, Panizzo, Picotti, Pongiluppi, *Le definizioni alternative del processo penale davanti al giudice di pace. Conciliazione, irrilevanza del fatto e condotte riparatorie*, in *Il Giudice di pace. Quaderni*, n. 2, Milano, 2003.

rilevanza penale, rispetto a quelli di significato irrilevante. In un contesto in cui è fortemente avvertita l'esigenza di deflazione del carico giudiziario la mediazione ben si concilia con le recenti politiche di deprocessualizzazione, ponendosi quale strumento idoneo a snellire l'iter processuale e nel contempo a realizzare le finalità di prevenzione generale e speciale che guidano l'intervento penale.

Benché *prima facie* le esigenze correlate all'espletamento della misura sembrano difficilmente conciliabili con i principi che informano l'istituzione processuale, una disamina del dato normativo, condotta alla luce dell'effettiva *prassi applicativa*, evidenzia come tali pratiche di risoluzione non autoritativa dei conflitti, oltre a non costituire episodi isolati nel contesto dell'ordinamento italiano, ben si prestino a conseguire gli obiettivi tradizionalmente perseguiti attraverso diversi istituti elaborati dal diritto penale ed *in primis* da quello minorile. Prova ne è che i primi progetti di mediazione, inizialmente condotti a livello informale da alcuni gruppi promotori locali, sono poi stati sollecitati dai Tribunali dei Minorenni della penisola e dall'Ufficio Centrale per la Giustizia Minorile il quale, intorno alla metà degli anni Novanta, ha esortato in una serie di circolari¹¹ la promozione di tali procedure a livello regionale: esperienze che, dove avviate, sono state successivamente ricondotte nell'alveo della giustizia formale.

I caratteri del processo penale minorile e gli spazi per la mediazione

L'appurata attitudine della mediazione al conseguimento di risultati positivi in ordine alla responsabilizzazione del reo ed alla sua risocializzazione ha presto indotto a suggellarne il valore attraverso un riconoscimento istituzionale: negli interstizi del rito minorile si sono concretamente individuati spazi per la sua pratica realizzazione, la quale ancora oggi vi trova il terreno elettivo di applicazione.

Sebbene il sistema penale minorile italiano non contempra né reati né pene specifiche per i minori, ai quali si applicano i medesimi strumenti sanzionatori previsti per i maggiorenni (anche se la pena, laddove inflitta, viene proporzionalmente ridotta), le logiche del tutto peculiari che ad esso sono sottese hanno condotto la giustizia minorile ad assumere una fisionomia autonoma rispetto a quella comune. Essa si connota per la contemporanea presenza di due stadi processuali: il primo di tipo sanzionatorio, del tutto analogo a quello della giustizia ordinaria, il secondo di tipo propositivo, incentrato sulle prospettive future del ragazzo e volto a sviluppare, con l'ausilio dei servizi sociali, un percorso di recupero e di reinserimento sociale del minore deviante. Nell'ambito di questa seconda fase si sono ravvisate possibili aperture alla mediazione, anch'essa orientata al futuro, sia pure nella diversa ottica della pacificazione sociale e dell'attenzione particolare rivolta alla vittima di reato in ambito penale: l'acquisita consapevolezza della rilevante incidenza educativa che l'incontro con la parte offesa può esercitare sul minore deviante e la percezione della stessa come un utile investimento psicologico sul processo di crescita del ragazzo-reo costituiscono le ragioni fondanti del recepimento di tale pratica nel contesto del rito minorile, settore in cui le esigenze educative e di risocializzazione del minore sottoposto a procedimento penale assumono un ruolo del tutto preminente.

La prevalente finalizzazione dell'intervento penale al recupero e reinserimento sociale del minore deviante, oltre ad incidere sulla conformazione di taluni istituti sostanziali, ha coinvolto l'intera articolazione del sistema procedurale riformato, di cui i principi della specializzazione del giudice, della centralità dello studio della personalità, della finalità principalmente educativo-preventiva delle sanzioni e della predisposizione di un intervento individualizzato rappresentano i cardini principali. Nel sistema penale minorile si assiste ad un sostanziale spostamento dell'attenzione dal fatto alla *personalità del suo autore*: coerentemente alle indicazioni manifestate

¹¹ Circolari 10.11.1995, 12.02.1996 e 01.04.1996.

in sede internazionale¹², volte a promuovere un intervento penale improntato ad una logica (ri)educativa, il nuovo rito minorile ha aderito ad una prospettiva teleologica del processo, mirante al conseguimento degli obiettivi di (ri)educazione dell'imputato, piuttosto che al mero accertamento del fatto commesso. Tanto che l'interesse al recupero del minore deviante può giungere a prevalere sul controinteresse alla realizzazione della pretesa punitiva.

La consapevolezza che il comportamento criminale posto in essere in età giovanile possa non costituire espressione di un modo di essere costante del soggetto ma, al contrario, sia manifestazione di un disagio temporaneo, e che la personalità dei soggetti adolescenti, se aiutata da opportuni interventi correttivi e di sostegno, possa emanciparsi dalla condotta criminale, giustifica l'intrapresa di strategie processuali volte a "valorizzare le possibili stimolazioni positive insite in un corretto confronto con la società civile e con le sue regole"¹³, rifuggendo, ove ne sussistano i presupposti, dalla soluzione carceraria.

Nell'intento di approntare una disciplina diretta a garantire piena tutela dei soggetti minori, ed in particolare del loro diritto, costituzionalmente garantito (artt. 2 comma 2, art. 3 comma 2, art. 4 comma 2 e 31 Cost.), ad un pieno e compiuto sviluppo della persona e ad un proficuo inserimento sociale, il legislatore della riforma ha approntato una serie di strumenti che consentono di privilegiare l'analisi della personalità dell'imputato come mezzo per comprendere il reale significato dell'atto di devianza commesso e conseguentemente per adeguatamente calibrare le modalità dell'intervento penale. Ed è proprio il principio di adeguatezza da ultimo citato che rappresenta il canale d'ingresso della mediazione nel rito minorile, in quanto la necessità di plasmare una risposta sanzionatoria sulla base delle esigenze specifiche del relativo destinatario consente la predisposizione di modalità d'intervento che includano il confronto tra il reo e la sua vittima.

La posizione della vittima nel processo penale nel processo minorile

Nel delineato contesto della giustizia penale minorile, la mediazione risulta innanzitutto orientata a finalità di natura psico-pedagogica. Nonostante le riserve di un simile approccio, per il travisamento che potrebbe comportare di quelli che sono gli scopi 'riparativi' ispiratori della mediazione¹⁴, è indubbio che l'avvio di progetti miranti alla conciliazione-riparazione permetta anche di valorizzare il ruolo della vittima nel contesto minorile e di offrirle quell'umano senso di soddisfazione morale che ella si attende.

Deve infatti ricordarsi che nel rito minorile la *marginalizzazione della persona offesa* è ancora più accentuata di quanto già non lo sia nel processo ordinario.

L'art. 10 comma 1 D.P.R. 22 settembre 1988, n. 448, recante disposizioni sul processo penale a carico di imputati minorenni, prevede, infatti, l'inammissibilità dell'azione civile per le restituzioni ed il risarcimento del danno cagionato dal reato, mentre il secondo comma del medesimo articolo stabilisce che la sentenza penale non abbia efficacia di giudicato nel corrispondente giudizio civile.

¹² Si vedano le Regole di Pechino approvate dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite nel novembre 1985 (artt. 10,11,13), la Convenzione delle Nazioni Unite dei diritti dell'infanzia del novembre 1989, la Raccomandazione 87/20 del Consiglio d'Europa, approvata dal Consiglio dei Ministri nella seduta del 17 settembre 1987.

¹³ *Relazione al testo definitivo delle disposizioni sul processo penale a carico di imputati minorenni*, Supplemento ordinario n. 2 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 250 del 24 ottobre 1988, p. 217.

¹⁴ Cfr. Pavarini M., *Decarcerizzazione e mediazione nel sistema penale minorile*, in Picotti L. (cur.), *La mediazione nel sistema penale minorile*, Padova, 1998, p. 7 s. secondo cui la mediazione disciplinata all'interno del processo minorile dall'art. 28 D.P.R. 448/1998 diviene "in tutto e per tutto una modalità trattamentale orientata a scopi special-preventivi" che può "solo eventualmente raggiungere lo scopo riparatorio dando piena soddisfazione alla vittima, ma comunque il tentativo mediatorio verrebbe apprezzato anche se questa finalità non fosse in tutto o in parte raggiunta, sempre che il comportamento del minore potesse essere valutato positivamente in chiave correzionalista" (ivi, p. 17).

Dal combinato disposto di tali disposizioni risulta evidente come scarse siano le garanzie poste a favore della parte lesa in ordine al risarcimento del danno. Nella gran parte dei casi succede che la vittima finisca per essere mera spettatrice di un processo destinato a chiudersi o con la concessione del perdono giudiziale o con la formula dell'irrelevanza del fatto: epilogo da essa percepito come foriero di ulteriore ingiustizia nei suoi confronti o come sostanziale disinteresse dello Stato.

L'art. 31 comma 5 D.P.R. 448/1988 dispone tuttavia che nonostante le menzionate limitazioni, la parte offesa possa partecipare all'udienza preliminare con i diritti e le facoltà consentiti dall'art. 90 c.p.p.¹⁵. Dunque le competono solo poteri di sostegno della pubblica accusa, quali la presentazione di memorie e l'indicazione di elementi di prova. Ma tale norma, attribuendo al giudice dell'udienza preliminare la facoltà di citare o convocare e sentire persone le cui dichiarazioni siano utili ai fini della valutazione della personalità del minore, offre anche l'occasione per un'audizione della parte lesa in funzione di una possibile attività di mediazione. La possibilità di esperire un tentativo di mediazione rappresenta dunque, nel processo minorile, un opportuno contesto compensativo a favore della vittima alla quale, viene riconosciuto il potere di negoziare la soluzione al conflitto che la vede coinvolta e di determinare liberamente il livello di risarcimento, morale o economico, che sufficientemente soddisfi le sue pretese.

Sul punto è doveroso replicare anche alla posizione di quanti sostengono che la possibilità, espressamente sancita dall'art. 28 D.P.R. 448/1988, che alla vittima venga riconosciuto, in sede di mediazione, un congruo risarcimento del danno patito, desti perplessità con riferimento all'art. 23 Cost., in quanto il principio di legalità che ivi è enunciato potrebbe considerarsi frustrato nel momento in cui il tipo di prestazione personale, cui sottoporre l'imputato relativamente alla riparazione del danno, non venga preventivamente individuato dalla norma, ma sia definito in sede applicativa dal giudice, con la più ampia discrezionalità. E' tuttavia lampante che la subordinazione della messa alla prova, istituto eventualmente coinvolto dalla menzionata questione di legittimità costituzionale, alla prestazione del consenso da parte del minore che ad essa debba sottoporsi, escluda la fondatezza delle censure avanzate in tal senso, in quanto viene a coinvolgere, seppur indirettamente, anche l'eventuale "prescrizione" della riparazione del danno.

Nel merito va altresì precisato che nei casi in cui la mediazione, positivamente conclusa, conduca al raggiungimento, comunque volontario, di accordi aventi ad oggetto la riparazione delle conseguenze del reato da parte del minore, l'entità del relativo corrispettivo sia generalmente determinato dalle parti con il supporto tecnico dei loro difensori, chiamati ad intervenire nella fase negoziale dell'*iter* di mediazione, in quanto in possesso delle competenze tecniche necessarie per valutare adeguatamente la fondatezza, la legittimità e l'equità del contenuto della richiesta esposta dalla vittima. Come chiaramente indicato nei documenti internazionali precedentemente esaminati (par. 2), le eventuali prestazioni riparatorie devono rispondere sempre a criteri di *ragionevolezza*, che manifestamente "presuppon[ono] una certa relazione tra il reato e il tipo di obbligazione imposta al suo autore", oltre che di proporzione, principio in base al quale "l'onere imposto al colpevole deve corrispondere, entro limiti abbastanza ampi, alla gravità del reato".

¹⁵ Art. 90 c.p.p. (*Diritti e facoltà della persona offesa dal reato*) – 1. La persona offesa dal reato, oltre ad esercitare i diritti e le facoltà ad essa espressamente riconosciuti dalla legge [101, 341, 360, 394, 398, 401, 408, 409, 410, 413, 419, 428, 429, 456, 572], in ogni stato e grado del procedimento può presentare memorie [121, 123, 367] e, con l'esclusione del giudizio di cassazione, indicare elementi di prova.

2. La persona minore, interdetta per infermità di mente o inabilitata esercita le facoltà e i diritti ad essa attribuiti a mezzo dei soggetti indicati negli art. 120 e 121 del codice penale.

3. Qualora la persona offesa sia deceduta in conseguenza del reato, le facoltà ed i diritti previsti dalla legge sono esercitati dai prossimi congiunti di essa [74].

Gli spazi per la mediazione penale nell'attuale quadro normativo

1. Mediazione processuale o extraprocessuale?

Tradizionalmente si distinguono due tipologie di mediazione: quella "processuale" e quella "extraprocessuale", a seconda che essa si inserisca o meno in una fase processuale o procedimentale e sia corrispondentemente disciplinata dalla legge anche nei suoi effetti sulla definizione del processo.

La rilevata assenza di esplicito riconoscimento normativo della mediazione penale, quale autonoma tecnica di risposta al fatto di reato nell'ambito del processo minorile, dovrebbe quindi portare alla conclusione che nell'ordinamento italiano si possa eventualmente parlare soltanto di mediazione "extraprocessuale", come sancirebbero anche le difficoltà di armonizzare le regole - di rango costituzionale - relative all'esercizio dell'azione penale che richiamano un sistema basato sui principi di stretta legalità, obbligatorietà e certezza, a garanzia dello stesso indagato (artt. 24, 25, 111 e 112 Cost.), ai quali sembrano estranee le logiche della mediazione.

Ma le cose non stanno così.

La 'mediazione' è infatti emersa nella prassi quale possibilità "accessoria" e collaterale, rispetto ai tradizionali meccanismi di risoluzione del conflitto e di definizione del processo penale minorile, filtrando in numerosi spazi che la prassi ha saputo individuare, innestandosi nel processo stesso e svolgendosi in 'tempi' paralleli o compatibili con alcune sue fasi, fino a condizionarne l'esito con i propri risultati.

Le disposizioni normative che vengono a tal fine in rilievo, non solo perché "consentono" interventi di mediazione, ma anche perché permettono di recepirne in tutto od in parte gli esiti, sono gli artt. 9, 27, 28, 30, 32 D.P.R. 448/1988.

Già la diversità ed eterogeneità delle disposizioni richiamate dimostra la *grande disparità* delle fasi in cui può operare la mediazione, dei possibili presupposti per il suo avvio, dell'incidenza processuale dei suoi esiti.

Ma nondimeno, non si può parlare di una mediazione meramente "extraprocessuale", visto che dal processo nasce, durante le sue fasi si sviluppa ed - in diversi modi - su di esso rifluisce.

2. La mediazione nella fase delle indagini preliminari

Il primo *escamotage* adottato nel sistema italiano per dare ingresso alla mediazione fin dalla fase delle indagini preliminari, senza indebita compressione delle ineludibili garanzie da riconoscere comunque al soggetto indagato, è stato di attivarla nell'ambito dei previsti "*accertamenti sulla personalità del minorenne*" (art. 9 D.P.R. 448/1988), senza peraltro che ai suoi esiti sia stata riconosciuta valenza vincolante per quelli del processo.

Si è cioè sviluppata una soluzione compromissoria, volta a conciliare le esigenze di garanzia nelle modalità di attivazione della pubblica accusa e di tutela dei diritti indisponibili dell'indagato, espresse dai principi sopra richiamati, con quelle proprie dei meccanismi della mediazione, ed in specie di quella "extraprocessuale", in quanto gli eventuali sbocchi di risoluzione conciliativa della controversia, raggiunti fuori dall'ambito processuale, non trovano immediate conseguenze processuali, mentre reciprocamente non vi sono automatiche implicazioni negative dei suoi possibili esiti fallimentari.

L'incontro tra reo e vittima può tuttavia avvenire, in modo volontario e confidenziale, fin dai primi momenti della fase delle indagini, poiché l'art. 9 D.P.R. 448/1988¹⁶ conferisce al G.i.p. ed al

¹⁶ Art. 9 (*Accertamenti sulla personalità del minorenne*) – 1. Il pubblico ministero e il giudice acquisiscono elementi circa le condizioni e le risorse personali, familiari, sociali e ambientali del minorenne al fine di accertarne l'imputabilità e il grado di responsabilità, valutare la rilevanza sociale del fatto nonché disporre le adeguate misure penali e adottare gli eventuali provvedimenti civili.

P.M. il potere di acquisire elementi ed informazioni relativi alla persona del minore anche attraverso la consultazione "di esperti, ... senza alcuna formalità": per cui permette all'autorità giudiziaria di rivolgersi ad operatori specializzati, richiedendo in specifico una valutazione circa l'opportunità di esperire un tentativo di mediazione nel caso concreto.

Se tale procedura viene espletata, la pubblica accusa od il giudice giungono a disporre di ulteriori elementi ai fini della valutazione della personalità del minore e, conseguentemente, delle determinazioni processuali da assumere. Tuttavia l'esito dell'esperimento di mediazione non può inibire la libertà d'iniziativa del P.M., al quale compete comunque la scelta di decidere per una richiesta di archiviazione o di rinvio a giudizio.

In difetto di esplicita previsione normativa che ricollegghi specifici effetti processuali alla riuscita o meno del tentativo di mediazione, conciliazione o riparazione - salve le ipotesi in cui si possa pervenire ad una remissione della querela per i (soli) reati procedibili con tale regime - deve ritenersi, alla stregua del principio di obbligatorietà dell'azione penale (art. 112 Cost.), che il P.M. non possa esimersi dal procedere penalmente nei confronti del soggetto a cui carico emergano, nel corso delle indagini, fondati elementi di reità. E neppure il giudice dispone di meccanismi che gli consentano di definire il processo tramite diretto rinvio agli esiti della mediazione eseguita, potendo tutt'al più adottare i provvedimenti che ritenga più opportuni tenuto conto degli stessi.

Si potrà così avere una sentenza di non luogo a procedere *ex art. 27 D.P.R. 448/1988*, ovvero la concessione del perdono giudiziale, *ex art. 169 c.p.*, o l'applicazione delle "sanzioni sostitutive", *ex art. 30 D.P.R. 448/1988*, considerandone, fra i presupposti applicativi, il percorso intrapreso dalle parti, anche se non può stabilirsi un nesso di diretta derivazione tra esito positivo della mediazione e definizione del giudizio, che dipende comunque dall'integrazione dei relativi e più articolati presupposti normativi. Molteplici sono comunque i vantaggi unanimemente riconosciuti alla mediazione che si attui nelle prime fasi dell'*iter* giudiziario.

In primo luogo si ammette il minore a beneficiare di un'*opportunità di risocializzazione immediata* o molto vicina rispetto al reato commesso. E' infatti evidente che una sensibilizzazione sulle conseguenze dannose della condotta posta in essere, operata in un momento prossimo al fatto, generi un impatto emotivo di diverso rilievo, rispetto a quello di un intervento analogo ma condotto a distanza di tempo dall'illecito.

In secondo luogo, sempre nell'ottica delle istanze educative del minore, è facilmente intuibile che l'intervento di mediazione operato in un tale stadio pre-processuale permette all'autorità giudiziaria di avvalersi dei molteplici strumenti previsti dal rito minorile, *evitando* però gli *effetti stigmatizzanti* connessi al vero e proprio esercizio dell'azione penale e, di conseguenza, quei processi di etichettamento che vengono unanimemente riconosciuti quali fattori di stimolo alla conferma della scelta deviante.

Non va neppure sottovalutato il fatto che l'attivazione della mediazione in sede procedimentale conduce ad un'*analisi conoscitiva più efficace e puntuale della personalità del minore*, che è un'entità dinamica ed in rapida evoluzione. La valutazione della sua imputabilità o del suo grado di responsabilità potrebbe risultare falsata, se operata dopo molti mesi dal fatto di reato, specie se il minore abbia nel frattempo vissuto l'esperienza, inevitabilmente traumatizzante, dell'inizio e sviluppo dell'azione penale. In tal caso la perizia, eseguita con un difficoltoso percorso a ritroso nel processo di sviluppo della personalità del minore, potrebbe offrire risultati ben più incerti ed approssimativi, di quelli acquisibili esaminando il minore che nell'immediatezza si confronti con un procedimento di mediazione. Venendo a considerare, inoltre, la posizione della *persona offesa* o comunque della vittima (comprendendosi, in tale più vasta nozione, anche il danneggiato dal reato), l'avvio rapido di un intervento di mediazione può offrire la dimostrazione della pronta reazione dell'ordinamento al fatto illecito, in grado di attenuare quel senso di

2. Agli stessi fini il pubblico ministero e il giudice possono sempre assumere le informazioni da persone che abbiano avuto rapporti con il minorenne e sentire il parere di esperti, anche senza alcuna formalità".

frustrazione che solitamente si accompagna alla lentezza dell'azione giudiziaria. Tale intervento non dovrebbe però essere neppure eccessivamente prossimo all'evento, dato che le parti potrebbero non essere ancora disponibili ad un percorso di avvicinamento, né dovrebbe essere talmente sbrigativo, da far sembrare che la scelta della pratica mediativa sia dettata da esigenze solo contingenti (quale la necessità di deflazione del carico giudiziario o l'approntamento di solleciti progetti di recupero del minore), senza che venga dato adeguato rilievo alle domande di cui la vittima stessa è portatrice¹⁷.

Ma l'attuazione della mediazione dopo che sia decorso un notevole lasso temporale dalla data del fatto porterebbe la vittima ad avvertire come intempestivo l'interessamento della giustizia e talora perfino di ostacolo alla rimozione o superamento del trauma subito: ne risulterebbe compromessa la pratica fattibilità del progetto, atteso il probabile venir meno della motivazione della vittima a coinvolgersi attivamente per superare il conflitto prodotto dal reato, o la possibilità che la relativa vertenza sia già stata definita mediante una sua autonoma composizione stragiudiziale.

Infine si deve sottolineare che la collocazione della mediazione nella fase delle indagini preliminari appare più corretta anche nell'ottica del *confronto tra le parti* coinvolte nel conflitto, in quanto ne consente l'incontro *prima* che ne siano stati definiti i rispettivi *ruoli processuali*, di vittima ed imputato. Tali profili positivi dell'anticipazione dell'incontro tra il reo e la vittima già nella fase delle indagini preliminari devono essere confrontati con l'esigenza di salvaguardare la *presunzione d'innocenza* dell'indagato ed il suo diritto al silenzio.

L'esigenza che il confronto con la vittima sia preceduto da un'assunzione anche informale o tacita di responsabilità da parte del minore, e l'esigenza che egli non sia comunque obbligato a rendere dichiarazioni *contra se*, possono però essere soddisfatte anche dalla garanzia della natura strettamente *confidenziale* della mediazione: i mediatori incaricati dell'intervento si astengono, nelle relazioni che sono chiamati ad inoltrare all'organo giudicante, dal trasmettere le dichiarazioni rese dal minore e dalla vittima, a prescindere dal loro eventuale carattere autoincriminante delle prime. Le prassi già sperimentate a livello nazionale hanno del resto recepito le chiare indicazioni offerte dagli organismi internazionali i quali, come anticipato, al fine di evitare illegittime compressioni del diritto di difesa dell'imputato, hanno invitato i diversi Stati membri a porre la segretezza totale sulle deposizioni da questi rese in sede extragiudiziarie. Il "virtuale" giudizio di colpevolezza ha dunque rilevanza circoscritta al giudizio relativo all'opportunità di svolgere o meno la mediazione.

¹⁷ Al fine di fronteggiare l'esigenza di consentire l'intervento della mediazione in tempi rapidi rispetto ai fatti oggetto della vertenza giudiziaria, nella prassi si era valorizzata la promozione di tali pratiche anche ai sensi dell'art. 564 c.p.p., che nell'ammettere la possibilità - per i reati perseguibili a querela - che il p.m., anche *prima* di compiere atti d'indagine preliminare, potesse citare il querelante ed il querelato a comparire davanti a sé al fine di verificare se il querelante fosse disposto a rimettere la querela ed il querelato ad accettare la remissione, consentiva di ridurre i tempi di definizione sia del conflitto sia del procedimento penale iniziato con la querela.

Tuttavia a seguito della riforma del rito monocratico (attuata con legge 16 dicembre 1999, n. 479) tale articolo è stato abrogato e sostituito dall'art. 555 c.p.p., disposizione che - oltre a rendere *obbligatorio* il tentativo di conciliazione - ha modificato il relativo attore istituzionale, individuato ora nel giudice precedente. Diverso risulta essere infatti il momento processuale in cui il tentativo deve essere esperito: se nella vigenza del rito pretorile esso era svolto nella fase delle indagini preliminari, addirittura anche prima di compiere atti d'indagine, a seguito della riforma del giudice unico l'istituto è stato collocato nella fase dibattimentale. E' chiaro dunque che a seguito dell'intervento legislativo il tentativo di conciliazione ha perso la valenza di possibile definizione procedimentale *alternativa* al dibattimento, dovendo oggi essere più propriamente definito come una sua fase eventuale. La nuova configurazione dell'istituto, delineata dall'attuale art. 555, ha comportato dunque che non si possa più ricorrervi con la celerità auspicabile nell'attuazione di procedure alternative per la conclusione anticipata dell'*iter* giudiziario. Ma è altresì indubbio che l'abrogato art. 564 c.p.p. non aveva dato i risultati sperati, probabilmente anche per l'eccessiva vicinanza al momento di presentazione della querela, senza che nulla fosse praticamente accaduto. A tale vizio potrebbe ovviare - in mancanza di un procedimento di mediazione - la nuova disciplina, che affida il compito ad un giudice ormai investito della stessa decisione della causa.

Da ultimo, occorre puntualizzare che l'art. 9 D.P.R. 448/1988, in quanto disposizione indirizzata sia al p.m. che al giudice, può trovare applicazione in *tutte le fasi* del procedimento penale, se risulti necessaria od opportuna un'indagine approfondita sulla personalità del minore. E quanto alla ripartizione della competenza od iniziativa ad inviare un caso ai mediatori, si è affermato che in fase d'indagini preliminari essa competerebbe in via principale alla pubblica accusa, residuando un marginale spazio d'intervento anche per il g.i.p. nelle ipotesi in cui si trovi a decidere dell'applicazione di una misura cautelare. In entrambe le situazioni, infatti, l'invio al mediatore potrebbe realizzarsi in applicazione del comma 2 dell'art. 9 cit., che come detto consente all'autorità giudiziaria di assumere informazioni da persone che abbiano avuto rapporti con il minore e di sentire il parere di esperti, senza formalità alcuna.

3. La mediazione in fase di "prescrizioni" cautelari, di udienza preliminare e di giudizio

Minor spazio sembra avere la possibilità di disporre la mediazione in sede di applicazione ed esecuzione di misure cautelari, ed in particolare delle "prescrizioni" previste dall'art. 20, comma 1, D.P.R. 448/1988, in forza del quale il giudice è ammesso "*ad impartire al minore specifiche prescrizioni inerenti alle attività di studio e di lavoro o di altre attività utili per la sua educazione*". In tale ambito potrebbe in effetti comprendersi qualsiasi attività di riparazione del danno provocato dal reato, sia essa di carattere sociale oppure direttamente rivolta alla vittima del reato. Ma la mancanza di "volontarietà" di una siffatta attività stride con il concetto stesso di mediazione in senso proprio. Viceversa maggiori spazi di operatività alle pratiche di mediazione sono aperti dall'art. 27 D.P.R. 448/1988¹⁸, che disciplina l'istituto della "*sentenza di non luogo a procedere per irrilevanza del fatto*", specie dopo la sentenza della Corte costituzionale 9 maggio 2003 n. 149, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'ultimo comma "nella parte in cui prevede che la sentenza di proscioglimento per irrilevanza del fatto possa essere pronunciata solo nell'udienza preliminare, nel giudizio immediato e nel giudizio direttissimo". Ne consegue, pertanto, che essa può oggi essere pronunciata anche a seguito di giudizio dibattimentale.

In base a detta norma, qualora ricorrano congiuntamente i tre requisiti della tenuità del fatto, dell'occasionalità del comportamento e dell'eventuale pregiudizio derivante dall'ulteriore corso del processo per le esigenze educative del minorenne, il P.M. è autorizzato a chiedere al giudice di pronunciarsi in tal senso, fin dalla fase delle indagini preliminari. E la richiesta della pubblica accusa potrebbe senz'altro essere indotta dall'accertamento dell'avvenuta composizione del conflitto con la vittima, attuata attraverso forme di riparazione o conciliazione, che dimostrino o rendano in concreto il fatto "irrilevante", elidendone l'offensività.

E' quindi ammesso che la pronuncia *ex art. 27 cit.* sia preceduta o seguita da un tentativo di mediazione, finalizzato alla responsabilizzazione del minore e possibilmente alla riparazione del danno cagionato alla persona offesa.

¹⁸ Art. 27 D.P.R. 448/1988 - già dichiarato illegittimo dalla Corte Cost. con sent. 6 giugno 1991 n. 250 per eccesso di delega, ha ricevuto nuova formulazione dalla legge 5 febbraio 1992, n. 123 - (*Sentenza di non luogo a procedere per irrilevanza del fatto*) - 1. Durante le indagini preliminari, se risulta la tenuità del fatto e la occasionalità del comportamento, il pubblico ministero chiede al giudice sentenza di non luogo a procedere per irrilevanza del fatto quando l'ulteriore corso del procedimento pregiudica le esigenze educative del minorenne.

2. Sulla richiesta il giudice provvede in camera di consiglio sentiti il minorenne e l'esercente la potestà dei genitori, nonché la persona offesa dal reato. Quando non accoglie la richiesta il giudice dispone con ordinanza la restituzione degli atti al pubblico ministero.

3. Contro la sentenza possono proporre appello il minorenne e il Procuratore Generale presso la Corte di Appello. La Corte di Appello decide con le forme previste dall'art. 127 del codice di procedura penale e, se non conferma la sentenza, dispone la restituzione degli atti al pubblico ministero.

4. Nell'udienza preliminare, nel giudizio direttissimo e nel giudizio immediato il giudice pronuncia d'ufficio sentenza di non luogo a procedere per irrilevanza del fatto, se ricorrono le condizioni previste dal comma 1.

Ricorrere a percorsi di mediazione in questa sede offrirebbe l'opportunità di evitare l'utilizzo automatico e meramente deflativo dell'istituto di cui all'art. 27 D.P.R. 448/1988, frequentemente rilevabile nella prassi. La consapevolezza che anche i reati di tenue gravità od occasionali possono costituire il sintomo di un profondo e pericoloso disagio individuale può rendere particolarmente opportuno associare ad una sentenza che elide le conseguenze processuali del reato commesso, strumenti che consentano al minore la presa di coscienza del disvalore sociale del comportamento tenuto.

Analogamente a quanto si è visto a proposito dell'art. 9 D.P.R. 448/1988, l'eventuale pronuncia di proscioglimento ai sensi dell'articolo 27 cit. non può comunque ritenersi vincolata alla riuscita della mediazione, dovendo il Giudice adottarla previa verifica di tutti gli altri presupposti applicativi legislativamente richiesti.

4. Mediazione e messa alla prova

Diversamente si configura invece l'istituto previsto dall'art. 28 D.P.R. 448/1988¹⁹ che, nel disciplinare la misura della "sospensione del processo e messa alla prova", menziona *esplicitamente* le pratiche di riparazione e conciliazione tra le possibili 'prescrizioni' che possono corredate il

¹⁹ Art. 28 D.P.R. 448/1988: (*Sospensione del processo e messa alla prova*) – 1. Il giudice, sentite le parti, può disporre con ordinanza la sospensione del processo quando ritiene di dover valutare la personalità del minore ai sensi dell'art. 27 del D.P.R. 448/1988. Il processo è sospeso per un periodo non superiore a tre anni quando si procede per reati per i quali è prevista la pena dell'ergastolo [Le parole "dell'ergastolo o" inserite dall'art. 44 d.lgs 14 gennaio 1991, n. 12 sono da ritenere superate a seguito della declaratoria di illegittimità costituzionale degli artt. 17 e 22 c.p. "nella parte in cui non escludono l'applicazione della pena dell'ergastolo al minore imputabile" Corte Cost. 28 aprile 1994, n. 168] o della reclusione non inferiore nel massimo a dodici anni; negli altri casi, per un periodo non superiore ad un anno. Durante tale periodo è sospeso il corso della prescrizione.

2. Con l'ordinanza di sospensione il Giudice affida il minore ai servizi minorili dell'amministrazione della giustizia per lo svolgimento, anche in collaborazione con i servizi locali, delle opportune attività di osservazione, trattamento e sostegno. Con il medesimo provvedimento il giudice può impartire prescrizioni dirette a riparare le conseguenze dannose del reato e a promuovere la conciliazione del minore con la persona offesa dal reato.

3. Contro l'ordinanza possono ricorrere per Cassazione il Pubblico Ministero, l'imputato ed il suo difensore.

[4. La sospensione non può essere disposta se l'imputato chiede il giudizio abbreviato o il giudizio immediato] (Comma dichiarato costituzionalmente illegittimo da Corte Cost. 14 aprile 1995, n. 125).

5. La sospensione è revocata in caso di ripetute e gravi trasgressioni alle prescrizioni imposte.

Art. 29 D.P.R. 448/1988: (*Dichiarazione di estinzione del reato per esito positivo della prova*) – 1. Decorso il periodo di sospensione il giudice fissa una nuova udienza nella quale dichiara con sentenza estinto il reato se, tenuto conto del comportamento del minore e della evoluzione della sua personalità, ritiene che la prova abbia dato esito positivo. Altrimenti provvede a norma degli artt. 32 e 33.

Art. 27 D.lgs 28 luglio 1989, n. 272, recante norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del D.P.R. 448/1988: (*Sospensione del processo e messa alla prova*) – 1. Il giudice provvede a norma dell'art. 28 del D.P.R. 448/1988 sulla base di un progetto d'intervento elaborato dai servizi minorili dell'amministrazione della giustizia, in collaborazione con i servizi socio-assistenziali degli enti locali.

2. Il progetto d'intervento deve prevedere tra l'altro:

a) le modalità di coinvolgimento del minore, del suo nucleo familiare e del suo ambiente di vita;
b) gli impegni specifici che il minore assume;
c) le modalità di attuazione eventualmente dirette a riparare le conseguenze del reato e a promuovere la conciliazione del minore con la persona offesa.

3. I servizi informano periodicamente il giudice dell'attività svolta e dell'evoluzione del caso, proponendo, ove lo ritengano necessario, modifiche al progetto, eventuali abbreviazioni di esso ovvero, in caso di ripetute e gravi trasgressioni, la revoca del provvedimento di sospensione.

4. Il Presidente del collegio che ha disposto la sospensione del processo e l'affidamento riceve le relazioni dei servizi ed ha il potere, delegabile ad altro componente del collegio, di sentire, senza formalità di procedura, gli operatori e il minore.

5. Ai fini di quanto previsto dagli artt. 28 comma 5 e 29 D.P.R. 448/1988, i servizi presentano una relazione sul comportamento del minore e sull'evoluzione della sua personalità al Presidente del collegio che ha disposto la sospensione del processo nonché al pubblico ministero, il quale può chiedere la fissazione dell'udienza prevista dall'art. 29 del medesimo decreto".

progetto d'intervento elaborato dai servizi sociali. L'istituto in questione, applicabile esclusivamente a soggetti minorenni²⁰, è riconducibile ad una forma di *probation*, consistendo nella possibilità di sospendere il processo per sottoporre l'imputato ad un itinerario educativo assistito, di durata predeterminata, il cui esito positivo è in grado di condurre ad una sentenza di estinzione del reato, in ragione del venir meno della sua predisposizione all'illecito, risultante dal percorso di responsabilizzazione e crescita realizzato anche attraverso l'adempimento di obblighi prestabiliti e finalizzati alla sua risocializzazione. Un tale risultato è infatti considerato dall'ordinamento quale fattore idoneo a giustificare la rinuncia definitiva dello Stato alla realizzazione della pretesa punitiva.

Il programma relativo alla prova, personalizzato e teso al recupero del minore deviante, viene definito, in confronto dialettico con lui, dai servizi socio-assistenziali degli enti locali e dai servizi minorili dell'amministrazione della giustizia, i quali, in qualità di responsabili funzionali della prova e di referenti del giudice, gli sottopongono il progetto.

In base al comma 2 dell'art. 28 D.P.R. 448/1988 l'autorità giudiziaria, nel pronunciare l'ordinanza ammissiva della prova, può "impartire prescrizioni dirette a *riparare le conseguenze del reato* ed a *promuovere la conciliazione del minorenne con la persona offesa*", configurando così un'ipotesi di mediazione penale giudiziaria o 'processuale'.

La norma distingue chiaramente i due possibili profili della mediazione: l'attività di *conciliazione* con la vittima, espressiva dell'intento mediativo vero e proprio; e la *riparazione* del danno arrecato, che rappresenta invece una delle modalità con le quali la conciliazione può essere favorita. In quest'ottica, la riparazione del danno costituisce una *species* dell'attività di conciliazione, come è avvalorato dalla constatazione che esistono anche reati senza danno: ne consegue una concezione della mediazione che non si limita alla mera idea della riparazione risarcitoria con estensione di tale pratica ad ipotesi nelle quali non è applicabile il paradigma civilistico del risarcimento.

La duplicazione delle ipotesi e della corrispondente terminologia legislativa è imposta del resto dalla presenza di reati *senza vittima* specifica o determinata, rispetto ai quali risulterebbe impossibile procedere alla mediazione in senso stretto.

Alla luce di tali considerazioni, appare necessario sottolineare la distinzione fra riparazione e risarcimento. Il *risarcimento*, patrimoniale o non patrimoniale che sia, costituisce un mezzo preordinato alla rifusione in termini sinallagmatici, da parte del reo ed a favore del danneggiato, dei costi o delle perdite connessi al reato ed economicamente valutabili: esso non trova spazi di operatività nel processo penale a carico di minorenni, essendo esclusa in radice la stessa possibilità che il soggetto danneggiato dal reato si costituisca parte civile.

La *riparazione* "delle conseguenze del reato" menzionata dall'art. 28 D.P.R. 448/1988 prescinde, dunque, dal risarcimento del danno in senso stretto, consistendo piuttosto nello svolgimento di attività di natura soddisfattoria a favore della vittima od, in alternativa, di prestazioni lavorative a favore della comunità, nei casi in cui sia questa offesa dalla condotta delittuosa, oppure la parte lesa sia indisponibile od irreperibile.

Che la "riparazione" non si riduca quindi alla mera restaurazione di natura economica è coerente anche con il fatto che i minori non dispongono solitamente di un patrimonio proprio, per cui l'eventuale prescrizione di carattere economico andrebbe inevitabilmente a gravare sui genitori o comunque soggetti obbligati al loro mantenimento: ed il trasferimento ad altri della prestazione riparativa comprometterebbe inevitabilmente la valenza educativa della misura, salvaguardata solo prevedendo un coinvolgimento diretto del minorenne nell'attività di "riparazione".

²⁰ Oggi qualche similitudine può rinvenirsi nell'art. 35 d.lgs. n. 274/2000 sulla competenza penale del giudice di pace, che prevede l'estinzione del reato per condotte riparatorie'.

A questi rilievi si aggiunga che se il patrimonio familiare non fosse in grado di fronteggiare le eventuali richieste economiche della parte lesa, la previsione di una riparazione meramente patrimoniale resterebbe totalmente priva di effetto.

Pertanto, la "riparazione delle conseguenze del reato" si concreta generalmente nello svolgimento di attività lavorative - dalle quali possono derivare *anche* proventi per la soddisfazione economica delle pretese della vittima - che devono favorire il processo di maturazione del minore: tanto che può trattarsi anche di altre attività, aventi un generale carattere di controprestazione, implicanti un suo contributo fattivo.

Per quanto riguarda, invece, la *conciliazione* con la parte offesa, essa s'identifica con la riappacificazione susseguente ad un'intesa intervenuta tra le parti ed al riconoscimento reciproco. Considerata la rilevante valenza pedagogica della mediazione, è previsto che la disponibilità del minore a riparare ed eventualmente a riconciliarsi con la vittima possa di per sé esaurire i contenuti del progetto d'intervento: l'effettiva conciliazione che intervenga tra imputato e persona offesa determinerebbe pertanto la conclusione del processo, con pronuncia della sentenza che dichiara l'estinzione del reato.

A tale proposito non si è mancato di rilevare come questo possibile epilogo della vicenda processuale costituisca non solo il più chiaro riconoscimento, ma anche il limite connaturato alle esperienze di mediazione processuale, in quanto la prospettiva di essere ammessi a fruire di un siffatto beneficio premiale, in ragione dell'adesione al programma proposto, incide inevitabilmente sulle motivazioni che sorreggono la partecipazione al percorso di mediazione. Viene così favorita la partecipazione dettata da motivazioni soltanto strumentali da parte dell'autore, intenzionato ad evitare la condanna, sia da parte della vittima, che potrebbe vedere nella mediazione uno strumento efficace o forse l'unico possibile per conseguire il risarcimento del danno subito. I professionisti del settore sottolineano, tuttavia, che nonostante l'approccio alla mediazione sia sovente dettato da tali "motivazioni spurie rispetto al fondamento ad allo scopo di questa pratica relazionale"²¹, una volta che la procedura si sia radicata esse vengono abbandonate, in favore di un reale percorso di comprensione e di avvicinamento all'altro.

Il processo di mediazione viene strutturato, infatti, in modo di far emergere gli aspetti più veri dell'interazione tra le persone, senza offrire spazio ad intenzioni puramente interessate. Solo l'instaurazione di un dialogo, che consenta l'emergere delle motivazioni più profonde, ponderate e maturate nel corso dell'incontro, consente il conseguimento di un accordo volto a dirimere la contesa in atto: nei casi in cui, invece, non sia stato scalfito l'assestamento su posizioni utilitaristiche, il progetto rivela un esito negativo e non viene siglata alcuna intesa.

In merito si è osservato che se in relazione ai minori coinvolti "l'impatto emotivo dell'incontro fisico con la vittima provoca quasi sempre reazioni autentiche e prese di contatto con la persona offesa dal reato di tale intensità da mettere in secondo piano o da far dimenticare del tutto i possibili risvolti utilitaristici dell'incontro", fenomeni analoghi non si verificano, piuttosto, negli adulti coinvolti a vario titolo nella vicenda "la cui rigidità ed intransigenza talvolta condizionano negativamente, addirittura coartandola, la condotta degli indagati o delle vittime minorenni. Una rilevanza particolare, in senso negativo, ha il problema del risarcimento del danno, sul quale, in definitiva, sono gli adulti a doversi mettere d'accordo; l'aspetto risarcitorio, soprattutto se quantitativamente consistente, è di tale peso da rendere impossibile, talvolta, persino il dialogo tra gli interessati o chi li rappresenta"²².

²¹ Calagno G., *La criminalità minorile in Piemonte ed in Valle d'Aosta e le esperienze di mediazione*, in *Criminalità minorile e mediazione: riflessioni pluridisciplinari, esperienze di mediazione e ricerche criminologiche sui minori*, Franco-Angeli, Milano, 1988, p. 130.

²² Calagno G., *La criminalità minorile*, cit. p. 135.

La frequente commissione di reati da parte di minori a danno di altri soggetti minorenni implica il coinvolgimento, in ogni caso, delle rispettive famiglie visto che le stesse disposizioni sul processo minorile ne prevedono la presenza in ogni fase della procedura. E quindi non risulta ammissibile la loro esclusione neppure nei processi di mediazione che vengano attivati attraverso lo strumento processuale in esame. A fronte delle difficoltà pratiche che l'intervento dei genitori può causare, è stata avanzata la proposta di elaborare "nuove tecniche di gestione del conflitto che tengano conto anche delle dinamiche familiari sia dei minori autori di reato sia dei minori vittime", risultando a tal fine indispensabile "l'acquisizione di tecniche che tengano conto del 'contesto' sia come campo d'azione all'interno del quale si è sviluppato il reato sia come luogo di relazioni ed emozioni in rapporto alla parte coinvolta nel reato, sia essa vittima o autore del reato"²³. Pertanto, sono stati predisposti interventi informati ad un modello psicologico di tipo sistemico-relazionale, modalità attuative chiaramente introdotte alla luce della convinzione che, nel settore minorile, un intervento sul minore che prescindere da una considerazione del suo contesto di appartenenza sia destinato a risultare, oltre che particolarmente difficoltoso, limitativo e probabilmente inefficace.

Un'analisi attenta dell'art. 27 cit. ha indotto ad altre riflessioni critiche sul suo contenuto: da un lato si è sottolineata la contraddittorietà tra l'imposizione di prescrizioni riparativo-conciliative da parte dell'autorità procedente ed il carattere invece strutturalmente 'consensuale' che deve avere la mediazione: antinomia superabile attraverso la valorizzazione della componente comunque *volontaria* della partecipazione delle parti all'incontro.

D'altro lato, non è stato sottaciuto il timore che, costituendo la mediazione solo una parte di un più ampio progetto seguito dai servizi sociali, "condotta con regole proprie ed avente un'autonomia e peculiare logica culturale di fondo, possa in qualche modo interferire con l'attività dei servizi sociali, creando premature sovrapposizioni di metodologie di lavoro"²⁴. Tale temuto inconveniente non sembra tuttavia avere significativa ed effettiva incidenza nella prassi applicativa, considerato che i soggetti deputati all'esercizio di queste pratiche sono per lo più reperiti nell'area del personale dei servizi sociali, o che vi gravita attorno: donde la contiguità tra i mediatori e gli operatori sociali, fermo restando che le esperienze attivate hanno generalmente previsto momenti di raccordo tra i vari professionisti e operatori che intervengano sul caso.

Al riguardo è opportuno considerare anche un ulteriore e più generale rilievo mosso alle pratiche di mediazione realizzate nel sistema italiano: vale a dire il contrasto ravvisato tra il conferimento del ruolo mediativo ai servizi sociali ed il *principio di neutralità*, che costituisce uno dei cardini fondamentali della mediazione. Si ritiene, infatti, che l'appartenenza degli operatori/mediatori al sistema della giustizia penale possa pregiudicarne la qualifica di soggetti *super partes*.

In merito si può obiettare che l'inserimento di questi operatori nell'apparato della giustizia non pregiudica necessariamente il carattere di imparzialità che deve connotare le sessioni di mediazione, in quanto le dinamiche che esse sottendono e le modalità di conduzione non dovrebbero lasciar condizionare i modi ed i risultati del percorso di mediazione alle scelte soggettive dei professionisti deputati alla sua gestione. Ad essi è inoltre preclusa ogni possibile statuizione autoritativa in merito all'esito del tentativo intrapreso, emergendo tale risultato da un dato di natura oggettiva, qual è l'avvenuta conciliazione o meno tra le parti coinvolte. Nondimeno, una più approfondita analisi della prassi concreta ed una fortissima attenzione ad evitare i rischi connessi alla sovrapposizione di ruoli fra operatori e mediatori appaiono senz'altro necessarie.

Per quanto riguarda l'applicazione pratica della norma, essa appare estremamente contenuta; e le indagini effettuate nelle sedi in cui la misura viene effettivamente disposta hanno rilevato anche

²³ Scardaccione G., Baldry A., Scali M., *La mediazione penale. Ipotesi di intervento nella giustizia minorile*, con introduzione di De Leo G., Giuffrè, Milano, 1998, p. 151.

²⁴ Mazzucato C., *La mediazione nel sistema penale minorile*, cit., p. 146.

l'affermarsi di una prassi senz'altro criticabile, per cui l'autorità giudiziaria suole predisporre misure riparativo-conciliative in maniera autonoma, senza previa consultazione della persona offesa "il cui ruolo viene così vilipeso ulteriormente dall'assenza di spiegazioni sulla funzione dell'incontro col reo"²⁵.

5. Possibilità di mediazione nell'ambito dell'esecuzione delle sanzioni sostitutive

Gli articoli 30 e 32 D.P.R. 448/1988 permettono di attivare la mediazione tra autore e vittima anche nell'ambito delle sanzioni sostitutive ed in fase di esecuzione della pena²⁶.

Fra le prime è estesa l'applicabilità della semidetenzione e della libertà controllata (di cui agli artt. 53 s. legge 24 novembre 1981, n. 689) a pene detentive fino a due anni.

Mentre fra le "misure alternative" che vengono in rilievo in sede di esecuzione di una sentenza di condanna va menzionata la disciplina dell'affidamento in prova al servizio sociale, prevista dalla legge sull'ordinamento penitenziario 26 luglio 1975, n. 354, il cui art. 47, comma 7, stabilisce esplicitamente che fra le "prescrizioni" che il soggetto dovrà seguire, dettate dal Tribunale di sorveglianza in un apposito verbale, deve esservi anche quella di adoperarsi "in quanto possibile in favore della vittima del suo reato".

Tale norma è applicabile anche con riferimento all'esecuzione della "sanzione sostitutiva" della libertà controllata, in virtù dell'estensione stabilita dall'art. 75, comma 2, legge 689/1981, secondo cui, quando il condannato è minorenne, essa va eseguita secondo le modalità previste dall'art. 47,

²⁵ E. Lanza, *La sospensione del processo con messa alla prova dell'imputato minorenne*, Giuffrè, Milano, 2003.

²⁶ Art. 30 D.P.R. 448/1988 (*Sanzioni sostitutive*) – 1. Con la sentenza di condanna il giudice, quando ritiene di dover applicare una pena detentiva non superiore a due anni, può sostituirla con la sanzione della semi-detenzione o della libertà controllata, tenuto conto della personalità e delle esigenze di lavoro o di studio del minorenne nonché delle sue condizioni familiari, sociali e ambientali.

2. Il pubblico ministero competente per l'esecuzione trasmette l'estratto della sentenza al magistrato di sorveglianza per i minorenni del luogo di abituale dimora del condannato. Il magistrato di sorveglianza convoca, entro tre giorni dalla comunicazione, il minorenne, l'esercente la potestà dei genitori, l'eventuale affidatario e i servizi minorili e provvede in ordine all'esecuzione della sanzione a norma delle leggi vigenti, tenuto conto anche delle esigenze educative del minorenne.

Art. 32 D.P.R. 448/1988 (*Provvedimenti*) – 1. Nell'udienza preliminare, prima dell'inizio della discussione, il giudice chiede all'imputato se consente alla definizione del processo in quella stessa fase, salvo che il consenso sia stato validamente prestato in precedenza. Se il consenso è prestato, il giudice, al termine della discussione, pronuncia sentenza di non luogo a procedere nei casi previsti dall'art. 425 del codice di procedura penale o per concessione del perdono giudiziale o per irrilevanza del fatto (comma così sostituito ex art. 22 legge 1 marzo 2001, n. 63, ma dichiarato costituzionalmente illegittimo con sentenza della Corte Cost. 16 maggio 2002, n. 195 "nella parte in cui, in mancanza di consenso dell'imputato, preclude al giudice di pronunciare sentenza di non luogo a procedere che non presuppone un accertamento di responsabilità").

2. Il giudice, se vi è richiesta del pubblico ministero, pronuncia sentenza di condanna quando ritiene applicabile una pena pecuniaria o una sanzione sostitutiva. In tal caso la pena può essere diminuita fino alla metà rispetto al minimo edittale.

3. Contro la sentenza prevista dal comma 2 l'imputato e il difensore munito di procura speciale possono proporre opposizione, con sentenza, entro cinque giorni dalla pronuncia o, quando l'imputato non è comparso, dalla notificazione dell'estratto. La sentenza è irrevocabile quando è inutilmente decorso il termine per proporre opposizione o quello per impugnare l'ordinanza che la dichiara inammissibile (comma sostituito ex art. 2 legge 123/1992. La Corte Cost. con sent. 11 marzo 1993, n. 77 ha dichiarato costituzionalmente illegittimo tale comma nella parte in cui non prevede che possa essere proposta opposizione avverso le sentenze di non luogo a procedere con le quali è stata comunque presupposta la responsabilità dell'imputato).

3 bis. L'esecuzione della sentenza di condanna pronunciata a carico di più minorenni imputati dello stesso reato rimane sospesa nei confronti di coloro che non hanno proposto opposizione fino a quando il giudizio conseguente all'opposizione non sia definito con pronuncia irrevocabile (comma aggiunto ex art. 2 legge 123/1992).

4. In caso di urgente necessità, il giudice, con separato decreto, può adottare provvedimenti civili temporanei a protezione del minorenne. Tali provvedimenti sono immediatamente esecutivi e cessano di avere effetto entro trenta giorni dalla loro emissione.

commi da 4 a 10 legge 354/1975 per l'affidamento in prova al servizio sociale, di cui si è appena detto. E' tuttavia evidente che l'attivazione di un percorso di mediazione in fase di esecuzione della pena, e quindi in seguito all'intervento di una pronuncia di condanna, assume una valenza differente e meno significativa rispetto a quella che può assumere nelle fasi processuali antecedenti alla condanna. Quest'ultima costituisce infatti già una risoluzione del conflitto attraverso l'inflizione di una punizione all'autore del reato: per cui l'eventuale associazione di un'esperienza di mediazione vera e propria rischia di essere una forzatura, residuando più probabilmente lo spazio solo per l'adozione di misure *riparatorie* del pregiudizio arrecato dal reato, che coinvolgano, ove se ne ravvisi l'opportunità e l'esigenza, anche la famiglia del minore, espressamente menzionata proprio dall'art. 47 legge 354/1975.

Osservazioni conclusive

Dall'esame dei diversi canali che possono portare all'attivazione della mediazione nel vigente sistema penale minorile, si evince che essa tende a funzionare come "strumento endosistemico di stabilizzazione sociale"²⁷, permettendo di pervenire alla composizione del conflitto attraverso un approccio riparativo/conciliativo, capace di evitare gli effetti stigmatizzanti indefettibilmente connessi alla inflizione di una sanzione penale classica.

Se la mediazione sembra dunque soddisfare l'esigenza primaria, fortemente avvertita dal legislatore del 1988, di non compromettere, con l'esercizio dell'azione penale, le prospettive future del minore indagato, essa si configura nello stesso tempo quale prezioso strumento per perseguire quegli obiettivi educativi che il rito minorile più in generale si prefigge, incrementando le possibilità di rapida fuori uscita del minore indagato dal processo e dal circuito penale.

La mediazione appare in questa prospettiva un mezzo proficuo ed efficace per conferire contenuto responsabilizzante anche agli istituti che comportano l'astensione dal giudizio e dall'inflizione della pena. Mediante tale percorso alternativo si evitano gli effetti di etichettamento e criminogenetici, unanimemente riconnessi alla comminazione di una sanzione - *in primis* ma non solo a quella carceraria - senza tuttavia porsi in una logica meramente deflativa del carico giudiziario, in quanto l'obiettivo della repentina estromissione del minore dal circuito penale si coniuga con l'intento di predisporre interventi che offrano esperienze effettivamente (ri)educative per il reo. Le indagini scientifiche condotte in materia hanno dimostrato che il contatto diretto con la persona offesa dall'illecito e la presa di coscienza della sofferenza arrecata costituiscono elementi in grado di innescare nel minore un processo di maturazione e di responsabilizzazione nei confronti delle condotte delinquenziali e dei loro significati relazionali, sociali ed etici.

E' stato inoltre appurato che tale procedura alternativa, offrendo al soggetto penalmente perseguito l'occasione per scusarsi con la vittima e riparare il danno procurato, fornisce gli strumenti necessari ad interrompere i processi d'identificazione negativa, da parte del minore, e di etichettamento del deviante, ad opera della comunità, che costituiscono fattori di conferma della scelta deviante precocemente manifestata.

L'idoneità della mediazione ad intervenire sulla percezione di sé stesso che il minore matura e la capacità di responsabilizzarlo in ordine alla gravità ed alle conseguenze del fatto commesso, oltre all'attitudine a fungere da strumento di gestione dei conflitti e, quindi, di stabilizzazione sociale, evidenziano come la mediazione, sebbene sorta e sviluppatasi in un contesto extragiudiziario, costituisca in realtà un'efficace risorsa per il conseguimento di quegli stessi obiettivi di prevenzione speciale e generale, tradizionalmente ricercati tramite gli strumenti classici del diritto penale.

La disciplina attuale appare – benché insufficiente – compatibile con i principi generali sottesi alle disposizioni del codice processuale: consentendo di individuare risposte *differenziate* a seconda delle reali possibilità dell'autore di reato, la mediazione dà concretezza al principio di

²⁷ Mannozi G., *Collocazione sistematica e potenzialità deflative della mediazione penale*, in *Meritevolezza della pena e logiche deflative*, Giappichelli, Torino, p. 132.

personalizzazione dell'intervento penale voluto dal rito minorile. La circostanza poi che il minore non sia coartato all'intrapresa di un percorso di maturazione e responsabilizzazione, essendo la partecipazione al dialogo da parte dei soggetti coinvolti nella vicenda penale assolutamente volontaria, valorizza quei principi di consensualità e corrispondente autonomia decisionale dell'imputato in ordine alla strategia processuale da intraprendere che costituiscono un cardine fondamentale del sistema processuale.

L'analisi del quadro normativo all'interno del quale è possibile collocare la mediazione dimostra però chiaramente i limiti che essa incontra in un sistema, quale quello italiano, informato al principio dell'*obbligatorietà dell'azione penale*. Nonostante le diverse possibilità di attivare la procedura, non vi sono, nell'ambito della giustizia minorile, adeguati e specifici strumenti per delineare percorsi di mediazione realmente alternativi al processo: qualora si ricorra alla mediazione extraprocessuale risulta necessario forzare il dato normativo per conferire efficacia processuale vincolante all'incontro positivamente svolto *ante iudicium*, mentre nell'ipotesi di mediazione processuale, con l'inevitabile maggior coinvolgimento dell'autorità giudiziaria, si corre il rischio di snaturarne i contenuti e di privarla della sua connotazione innovativa di composizione del conflitto *alternativa* al processo e non solo alla pena.

Una soluzione che consentirebbe di superare l'ostacolo rappresentato dal principio sancito dall'art. 112 Cost., nel contempo salvaguardando adeguatamente quello di eguaglianza che è al primo sotteso, potrebbe essere quella di "prevedere la facoltà di archiviazione su istanza del p.m., in presenza di dati presupposti conciliativi normativamente definiti, ed il controllo giurisdizionale sull'operato della pubblica accusa".²⁸

In tale prospettiva si supererebbe il problema di costituzionalità, spostandolo "dal raffronto astratto con l'art. 112 Cost., all'individuazione concreta di parametri conformi ad esigenza ed eguaglianza di fronte alla legge, che guidino tali scelte, nel rispetto non tanto di una cieca uniformità di trattamento di 'fatti di reato', quanto di un'adeguata differenziazione delle situazioni 'personali' diverse, tenendo conto, in particolare, dell'esigenza di rimuovere gli ostacoli che impediscono il pieno sviluppo della persona umana (art. 3, comma 2 Cost.), particolarmente rilevante nel caso di giovani e minorenni, sottoposti ad indagini, che presentino deficit di socializzazione"²⁹.

²⁸ Ruggieri F., *Obbligatorietà dell'azione penale e soluzioni alternative nel processo penale minorile*, in Picotti L. (cur.), *La mediazione*, cit., p. 200.

²⁹ Picotti L., *La mediazione nel sistema penale minorile: spunti per una sintesi*, in Id. (cur.), *La mediazione*, cit., p. 297.

Capitolo 3

RILEVAZIONE SULLE ATTIVITÀ DI MEDIAZIONE PENALE MINORILE

- ANNO 2003 -

a cura di Isabella Mastropasqua, Elisabetta Ciuffo, M.Teresa Pelliccia³⁰

INTRODUZIONE

Accompagnare i processi di costruzione della conoscenza, nel loro intreccio con le pratiche quotidiane, è un lavoro faticoso che richiede tempi e risorse, oltre che curiosità professionale e forte motivazione.

Il report relativo ai dati del 2003 che arriva con un ritardo considerevole, testimonia infatti delle difficoltà che tutti incontriamo nel raccogliere i dati necessari al monitoraggio e, allo stesso tempo, della volontà di portare comunque avanti questo impegno, che rappresenta una condizione necessaria a connettere le pratiche in corso in una dimensione di sistema che riflette sulla peculiarità della mediazione penale in ambito minorile e sulle sue possibili evoluzioni.

I Centri per la mediazione

La parte di rilevazione relativa al profilo organizzativo e operativo dei Centri Mediazione non presenta novità di rilievo rispetto a quanto raccolto l'anno passato e si è quindi valutato di non riproporre i contenuti nel presente report.

Ad uno sguardo complessivo il quadro che comunque emerge relativamente alle attività di mediazione penale appare piuttosto vivace oltre che in fermento: Ancona, Brescia e Firenze, dove erano state siglate delle intese finalizzate all'apertura di nuovi centri, sono in procinto di avviare le attività; in particolare a Firenze l'attività di formazione è in partenza, mentre a Brescia è partita nel mese di maggio e si concluderà nel marzo 2006. E' interessante notare che tale attività prevede anche momenti di scambio con alcuni centri mediazione operanti nel nord Italia. Ad Ancona sono già stati acquisiti i locali ed è stato selezionato il personale destinato ad accedere al corso di formazione che è stato formalmente avviato all'inizio del mese di luglio.

Per quanto riguarda le attività già avviate, invece, si segnala che a Palermo è stata recentemente acquisita una nuova sede messa a disposizione dal Comune e ottenuta attraverso la confisca di beni alla mafia (ex L.575/65).

Accanto alle attività di mediazione penale, avviate o in partenza, inoltre, gli USSM attivano incontri di riconciliazione nell'ambito degli artt. 9 e 28 del DPR 448/88 in particolare Perugia, L'Aquila, Napoli, Venezia e Caltanissetta.

Per quanto riguarda, invece, iniziative volte a promuovere una più complessiva cultura della mediazione - tema sul quale torneremo nelle conclusioni - si segnalano alcune riflessioni proposte dagli operatori del Centro mediazione di Torino relativamente all'opportunità di prevedere una presenza nella Scuola - che ricopre un importante ruolo nella vita dei ragazzi ed è anche un luogo nel quale il conflitto relazionale viene agito - al duplice scopo di intervenire in una fase precoce del conflitto (prima che questo si caratterizzi come fatto reato o comunque fatto da sanzionare) e di introdurre e promuovere una cultura di gestione e composizione dei conflitti nell'ambito delle relazioni fra persone.

³⁰ Dipartimento Giustizia Minorile – Direzione Generale per gli interventi di giustizia minorile e l'attuazione dei provvedimenti giudiziari Ufficio II e III – Roma

Anche il CGM di Catanzaro aveva, in passato, segnalato la realizzazione di incontri nelle scuole - nell'ambito di un progetto dal titolo "Dallo scontro all'incontro" - finalizzati a sensibilizzare ragazzi, genitori e insegnanti sul tema della mediazione.

Fra le iniziative interessanti si segnala anche la costituzione a Genova del Comitato Ufficio Ligure per la Mediazione dei conflitti, che si pone come obiettivo esplicito l'istituzione di un Ufficio di Mediazione dei conflitti in Liguria. Il Comitato ha già avviato contatti informali con l'Autorità Giudiziaria minorile di Genova per avviare una collaborazione nello specifico campo penale, ed ha contattato il Centro Giustizia Minorile competente al fine di siglare un protocollo di intesa che consenta l'avvio delle attività di mediazione in tale settore.

Un'ultima notazione, prima di procedere a presentare i dati emersi dalla rilevazione delle attività realizzate, riguarda una precisazione relativa al termine convenzionale "Centri per la Mediazione" che utilizzeremo nel presente report per identificare tutti gli Uffici/Centri nei quali si realizzano tali iniziative, indipendentemente dalle denominazioni assunte localmente.

I ragazzi

Su un totale di 412 ragazzi oggetto dell'intervento 321 sono maschi (pari all'77%) e 73 femmine, di nazionalità italiana nel 94% dei casi. Le età variano dai 14 ai 23 anni, con una punta di maggiore frequenza nella fascia 16-17 (vedi tab. 1). Rispetto alla precedente rilevazione il dato appare sostanzialmente immutato (81% di maschi e 3% stranieri) e si viene pertanto a configurare nuovamente un universo di ragazzi che accedono alla mediazione che non corrisponde al campione nazionale complessivo: fra questi, infatti, le femmine costituiscono il 23% mentre il dato nazionale le vede rappresentare il 14% dei denunciati. Il Centro Mediazione di Salerno sottolinea la consistente presenza di utenza femminile (sia fra gli autori che fra le vittime) indicando spesso un reato di ingiuria e/o lesioni collocabile in un contesto di conflittualità di vicinato spesso trasferito da genitori a figli. In particolare sul tema della conflittualità adulta e dell'interferenze di questa sulle relazioni e gli atteggiamenti dei ragazzi torneremo a parlare più avanti.

Analogamente a quanto registrato l'anno passato, inoltre, appare piuttosto ridotta la presenza dei ragazzi stranieri, che nell'ambito della presente rilevazione rappresentano solo il 6% del totale mentre a livello nazionale costituiscono il 22% dei minori denunciati.

Tabella 1. I minori: età e sesso

Sesso	Classe età				Non rilevato	Totale
	Meno di 14 anni	14-15	16-17	18 e oltre		
Femmine		17	33	16	7	73
Maschi	9	93	164	58	8	321
Vuote	1	2	3	1		7
Totale	10	112	200	75	15	412

Tabella 2. Nazionalità

Nazionalità	Totale
Italiana	390
Straniera	15
Non rilevato	7
Totale complessivo	412

Per quanto riguarda il titolo di studio la maggior parte dei ragazzi (292, pari al 70% circa) ha conseguito la licenza media (vedi tabella 3); il dato appare coerente con l'età media dei

ragazzi oggetto di indagine. Rispetto all'anno passato, invece, una novità è rappresentata dalla riduzione del dato mancante, che quest'anno si aggira intorno al 19 %.

In 216 casi l'attività di studio è ancora in corso, come si vede nella tabella successiva (tabella 4).

Tabella 3. - Età per titolo di studio.

Titolo di studio	Classe età					Totale
	Meno di 14	14-15	16-17	18 e oltre	Non rilevato	
licenza elementare	3	12	11	3	2	31
licenza media	2	83	152	45	10	292
diploma di Scuola Superiore			2	9		11
non rilevato	2	7	19	8	2	38
(vuote)	3	10	16	10	1	40
Totale	10	112	200	75	15	412

Tabella 4. Attività scolastica o lavorativa

Attiv. scolastica	Attività lavorativa			Non rilevato	Totale
	non in corso	stabile	saltuaria		
Non in corso	17	46	21	7	91
In corso	65	4	18	129	216
Non rilevato	1	10	6	88	105
Totale complessivo	83	60	45	224	412

Un altro elemento sulla condizione di vita dei minori è quello relativo alla loro collocazione abitativa: i dati raccolti mostrano che buona parte dei ragazzi (325, pari circa al 79%) vive in famiglia, 9 in Comunità, mentre per 75 ragazzi il dato risulta non rilevato.

Tabella 5 – convivenza dei minori

Convivenza/residenza	Totale
Comunità	9
Detenuto	2
Famiglia	325
vive da solo	1
Non rilevato	75
Totale complessivo	412

Il reato

Esaminiamo ora alcune variabili collegate al reato per il quale i minori sono stati inviati in mediazione penale. Nelle tre tabelle che seguono è stato riportato l'elenco, con relativa distribuzione di frequenza, dei reati commessi dai ragazzi.

Tabella 6 - Tipologia reato: primo capo d'imputazione

Reato 1	totale
Lesioni	132
Danneggiamento	53
Furto	51
Ingiurie	41
Minacce	30
Rapina	23
Percosse	14
Estorsione	11
Reati sessuali	7
Molestie	6
Violazione domicilio	5
Resistenza a P.U.	3
Reati contro la persona	2
Falsificazione registri	2
Procurato allarme	2
Rissa	2
Scippo	2
Calunnia	2
Guida senza patente	1
Inosservanza provvedimenti Autorità	1
Interruzione d'ufficio	1
Maltrattamenti familiari	1
Oltraggio a P.U.	1
Omicidio	1
Disturbo della quiete pubblica	1
Tentato omicidio	1
Non rilevato	16
Totale complessivo	412

Tabella 7 - Eventuale secondo capo d'imputazione

Reato 2	totale
Lesioni	33
Ingiurie	28
Minacce	22
Danneggiamenti	15
Percosse	11
Rapina	5
Porto d'armi	4
Estorsione	3
Furto	3
Interruzione pubblico servizio	2
Schiamazzi	2
Detenzione di armi	1
Violenza privata	1
Sequestro di persona	1
Ricettazione	1
Molestie	1
Maltrattamenti	1
Interruzione pubblico servizio	1
Inosservanza provvedimenti autorità	1
Calunnia	1
Nessuno	275
Totale	412

Tabella 8 - Eventuale terzo capo d'imputazione

Reato 3	Totale
Minacce	21
Danneggiamento	4
Ingiurie	4
Diffamazione	3
Percosse	2
Porto abusivo d'armi	2
Violenza privata	2
Lesioni	2
Molestie	1
Nessuno	371
Totale complessivo	412

Dal confronto con quanto definito per la rilevazione precedente non si evidenziano particolari divergenze; così come in passato, infatti, il reato più frequente risulta quello delle "lesioni" che rappresenta attualmente il 33% delle imputazioni. I reati contro la persona costituiscono il 58%, in calo rispetto allo scorso anno in cui costituivano il 66% del totale: tale diminuzione viene maggiormente assorbita da un aumento del reato di "furto" che passa, nella dimensione percentuale, dall'8% al 13%.

Nella tabella che segue proponiamo un accorpamento di alcuni reati simili fra loro che consentirà di facilitare l'incrocio successivo con altre variabili.

Tabella 9. Tipologia reato (primo capo d'imputazione)

Tipologia reato	Sesso		Non rilevato	Totale
	Femmine	maschi		
Lesioni e percosse	26	116	5	147 (35%)
Danneggiamento	1	52		53 (14%)
Furto	6	47		53 (14%)
Ingiurie, calunnia	10	36		46 (11%)
Minacce	12	19		30 (7%)
Rapina	12	11		23
Estorsione		10	1	11
abuso sessuale		7		7
Molestie	1	5		6
violazione domicilio	2	2		5
Omicidio		1		1
Rissa		2		2
tentato omicidio		1		1
Altro	1	1		11
Non rilevato	1	14	1	16
Totale complessivo	52	331	7	412

Tabella 10 - Coimputazione dei minori autori di reato

Coimputato	Totale	Con minorenni	Con min./magg.	Con maggiorenni	Con ignoti *
Si	234	199	6	27	2
No	142				
Non rilevato	36				
Totale	412				

* Sono stati rilevati anche 5 casi di coimputazione " minorenni + ignoti ".

Dalla tabella si evince che il 57% dei minori è coimputato nel reato per cui si intraprende la mediazione penale: anche in questo caso si registra una diminuzione rispetto alla rilevazione del 2002 nella quale tale percentuale rappresentava il 63% del totale.

Nella tabella che segue si cercheranno ora di riassumere, in un quadro d'insieme, alcuni degli elementi delle attività di mediazione svolte in rapporto ai reati. Verranno quindi elencate le distribuzioni di frequenza dei singoli reati per poi verificare i consensi da parte dei minori e delle vittime acquisiti nell'ambito di ciascuna tipologia di reato e gli esiti dell'intervento di mediazione. Il numero fra parentesi indica il valore percentuale riferito al totale dei casi, ad esempio relativamente ai 147 reati di "lesioni" il 62% dei ragazzi e il 43% delle vittime ha fornito il proprio consenso. Nel 30% dei casi la mediazione ha avuto esito positivo.

Tabella 11 – Tipologia di reato per consenso delle parti ed esito della mediazione

<i>Reato</i>	Tot.	Consenso autore	Consenso vittima	Mediazioni effettuate	Esito positivo	Esito negativo
Lesioni e percosse	147	92 (62%)	64 (43%)	61	44 (30%)	17 (11%)
danneggiamento	53	39 (73%)	32 (60%)	33	33 (62%)	
Furto	53	30 (56%)	23 (43%)	33	32 (60%)	1
Ingiurie, calunnia	46	33 (72%)	14 (30%)	9	9 (19%)	
Minacce	30	20 (70%)	13 (43%)	11	11 (36%)	
Rapina	23	12 (50%)	11 (48%)	11	11 (56%)	
Estorsione	11	9	4	3	3	
abuso sessuale	7	1	1	1	1	
Molestie	6	3		3	2	1
Violazione domicilio	5	3	3	3	3	
Omicidio	1					
Rissa	2	2	2	2	2	
tentato omicidio	1	1				
Altro (*)	11	10	9	9	7	2
Non rilevato	16	11	9	10	9	1
Totale complessivo	412	266	185	189	167	22

(*) Nella categoria "altro" sono compresi i reati di: Falsificazione registri scolastici, guida senza patente, inosservanza provvedimenti delle Autorità, interruzione pubblico ufficio, procurato allarme, disturbo della quiete pubblica, resistenza a Pubblico Ufficiale.

Tabella 12 – Rapporto fra consenso della vittima e dell'autore all'incontro di mediazione

Consenso vittima	Consenso autore			Totale
	no	Si	Non rilevato	
No	30	83	2	115
Si	12	172	1	185
Non rilevato	1	11	100	112
Totale complessivo	43	266	103	412

Nella terza e quarta colonna della tabella è possibile osservare i dati relativi al consenso dell'autore del reato alla mediazione (ottenuto nel 64,5% dei casi in diminuzione rispetto all'anno passato) e quello della vittima (ottenuto nel 45,5% in diminuzione con l'anno passato). Tenendo presente che i numeri relativamente esigui suggeriscono un uso cauto dei dati percentuali, si evidenzia che i capi d'imputazione per i quali il consenso dell'autore di reato è minore sono rapina e furto, mentre per quanto riguarda la vittima i consensi minori si verificano per il reato di ingiuria.

Sul tema del consenso si sono espressi diversi operatori; a Bari la Procura tende ad acquisire il consenso della vittima in fase di indagine; a tale procedura viene collegata una riduzione, di fatto, delle proposte di mediazione inviate, ed è in relazione a questo che il Centro Mediazione intende avviare una riflessione con la Magistratura sul tema, al fine di individuare una procedura maggiormente efficace.

A Torino gli operatori osservano l'opportunità di prevedere uno spazio da dedicare all'analisi delle situazioni di non fattibilità con l'obiettivo di individuare i fattori di insuccesso (tipologia di reato, distanza temporale, elementi di contesto etc.) e rivalutare, eventualmente, i criteri di idoneità alla mediazione.

Anche una volta acquisito il consenso delle parti all'incontro, inoltre, gli operatori ritengono opportuno curare specificamente l'interazione con i genitori dei ragazzi che accedono alla mediazione, in quanto molto spesso gli adulti che accompagnano i minori mostrano posizioni rigidamente conflittuali che rischiano di interferire con l'atteggiamento che poi i loro figli avranno nei confronti della mediazione e di vanificarne i risultati positivi.

Alcuni operatori, in particolare dall'Ufficio Mediazione di Torino segnalano un significativo prolungamento – verificatosi negli ultimi mesi - della durata media dell'intervento che supera, nella maggior parte dei casi i tre mesi; tale nuova situazione viene messa in relazione a crescenti difficoltà incontrate nell'acquisizione del consenso da parte degli interessati. Gli operatori concludono sottolineando l'opportunità di pensare anche ad iniziative di mediazione sociale, scolastica etc. che, attraverso la diffusione di una cultura della mediazione su più ampia scala, facilitino l'approccio alla mediazione penale di autori e vittime di reato.

La vittima

La prima domanda relativa a quest'area del questionario è finalizzata a definire se i reati commessi dai minori fossero a danno di persone, enti pubblici o privati (vedi tabella 13).

Tabella 13 – Vittime dei reati commessi dai minori

<i>Vittima</i>	Totale
Persona	354
Istituzione	39
Ente privato	17
Non rilevato	2
Totale	412

Le risposte fornite hanno evidenziato che, nella quasi totalità dei casi (86%), le vittime dei reati sono persone, di età compresa dagli 11 agli oltre 80 anni con un picco fra i 14 e i 21 anni.

Coloro che hanno subito le azioni violente da parte dei ragazzi erano, nella maggior parte dei casi, da questi conosciute: su 354 persone vittime, infatti, 201 (pari al 49%) conoscevano i ragazzi autori di reato; la percentuale appare rilevante ma comunque inferiore a quella dell'anno 2002 (quasi il 57%). La letteratura di settore generalmente indica la conoscenza pregressa fra autore e vittima come uno degli elementi utilizzati per la valutazione di fattibilità dell'incontro di mediazione; per quanto riguarda la presente rilevazione, tuttavia, non disponendo di termini di paragone con l'universo complessivo dei ragazzi denunciati sul territorio nazionale (in quanto la conoscenza fra i ragazzi e le vittime non è un dato attualmente rilevato) non è possibile verificare un'eventuale maggiore incidenza della variabile "conoscenza pregressa" nell'ambito del presente campione.

Si evidenzia, comunque, che per 23 casi è stata rilevata una relazione di parentela tra vittima ed autore del reato.

Tabella 14 – Conoscenza e parentela fra le vittime e autore del reato

<i>Relazione</i>	Si	No	Non rilevato	Totale
Conoscenza	202	88	122	412
di cui parenti	23	274	115	412

Si segnala, nel merito, che nel 2001 è stato istituito un “Osservatorio per le vittime di reato” che ha, fra l’altro, curato la stesura di proposta di legge quadro per l’assistenza, il sostegno e la tutela delle vittime dei reati; la proposta prevede l’organizzazione di forme di risoluzione extragiudiziale del conflitto e la creazione, presso gli Uffici Territoriali del Governo, di uno sportello per le vittime di reati, con la funzione di fornire loro tutte le informazioni richieste e di coordinare le diverse attività istituzionali del settore. L’iniziativa rappresenta un primo passo per avvicinare l’Italia agli standard europei, che prevedono la realizzazione di numerose iniziative che forniscono assistenza e consulenza – per lo più gratuita – alle vittime di reato o, in alcuni casi, anche ai testimoni. Molti Paesi, inoltre, hanno cercato di rendere organici gli interventi attraverso l’emanazione di linee guida che regolamentano le procedure da seguire e la formazione degli operatori (per una disamina sui servizi di assistenza alle vittime nei Paesi dell’Unione Europea si può consultare, una recente pubblicazione del Censis reperibile sul sito: www.victimology.nl/onlpub/national/it-ferola.pdf). Dal confronto fra la realtà italiana e quella comune a tanti Paesi, europei e non, emergono delle discrepanze molto considerevoli; è ragionevole ipotizzare che laddove risultano maggiormente diffuse le iniziative in atto a supporto delle vittime sarà, altresì, maggiormente condivisa una cultura di governo della devianza basata su una marcata responsabilizzazione, personalizzazione e coinvolgimento delle parti, cui viene restituita, in buona misura, la delega relativa alla gestione del conflitto, e che, di conseguenza, dà luogo ad un numero maggiore di interventi di mediazione penale.

Avvio della mediazione

La tabella seguente propone un quadro relativo all’istituzione che invia il caso (quasi sempre la magistratura minorile) e al contesto normativo in cui tale invio si colloca.

Tabella 15 - Autorità invianti e contesto normativo

Autorità inviante	169 c.p.	9 e 27 DPR 448/88	art 47 L. 354/75	art.27 DPR 448/88	art.28 DPR 448/88	art.9 DPR 448/88	iniziativa interessat	richiesta informale	Non rilevato	Totale
Corte d'appello					1					1
Dibattimento					1	2				3
GIP				1		4			1	6
GUP	1			8	35	15	1		3	63
GUP e USSM					3					3
PM		9				283			10	302
PM e USSM						1				1
Tribunale sorveglianza			2							2
USSM					13	3		1		17
USSM ed Ente Locale						5			2	7
Non rilevato									7	7
Totale	1	9	2	9	53	313	1	1	23	412

L'autorità che risulta più frequentemente attivare il percorso mediativo è il P.M. (73% dei casi) e il principale contesto normativo di riferimento è rappresentato dall'art. 9 del DPR 448/88 (76% dei casi). Interessante notare che in una piccola percentuale di casi anche i Servizi Sociali della giustizia hanno avuto la funzione di inviati. Si segnala in proposito che a Bari è stata esplicitata l'esigenza di apportare una modifica al protocollo istitutivo del Centro mediazione prevedendo la possibilità che le segnalazioni per attività di mediazione vengano effettuate anche direttamente dall'Ufficio di Servizio Sociale interessato.

Anche se numericamente molto esiguo, infine, appare comunque d'interesse evidenziare i due casi di affidamento in prova al Servizio Sociale e quindi di mediazione avvenuta nel corso dell'esecuzione penale.

Si segnala inoltre che in alcune realtà il caso viene formalmente avviato dall'autorità giudiziaria, ma la decisione viene di fatto condivisa in precedenza con gli operatori dell'ufficio per la mediazione.

A Torino, ad esempio, il PM avanza la proposta di mediazione rispetto al singolo caso, a seguito di tale segnalazione i mediatori si recano presso la Procura per esaminare il fascicolo e valutarne l'idoneità rispetto al percorso di mediazione. A fronte di una valutazione positiva da parte del mediatore, la Procura avvia la formale richiesta di mediazione, informandone con una lettera, la vittima e autore del reato.

Nelle tabelle che seguono sono state riportate le informazioni relative all'Autorità inviante e al contesto normativo nelle diverse province indicate, e nelle regioni, per permettere una verifica da parte di ciascuna sede. Fra le sedi che hanno riportato un aumento dei casi si evidenziano soprattutto Bolzano, Cagliari e Catanzaro.

Tabella 16 – Autorità inviante per Provincia

Sede (prov.)	Corte d'appello	tribunale	GIP	GUP	GUP e USSM	PM e USSM	Tribunale sorveglianza	USSM	USSM e Servizio Sociale territorio	Non rilevato	Totale	
Bari			1	15		2		1	6		1	26
Belluno						2						2
Bolzano						21						21
Cagliari				17					1			18
Catanzaro						73			6			79
Milano			3	5	22	23		1	1			55
Padova						8						8
Palermo				1								1
Ragusa				1								1
Rovigo						1						1
Salerno				3		12						15
Sassari				2								2
Torino				2	3	102	1		3	7		118
Trento						26					6	32
Treviso						5						5
Trieste	1											1
Venezia						10						10
Verona						8						8
Vicenza						9						9
Totale	1		3	6	63	302	1	2	17	7	7	412

Tabella 17 – Autorità inviante per Regione

Regione	Corte d'appello	dibattimento	GI P	GU P	GUP e USSM	PM M	PM e USSM	Tribunale sorveglianza	USSM	USSM e Servizio Sociale Territorio	Non rilevato	Totale
Calabria						73			6			79
Campania				3		12						15
Friuli V.G.	1											1
Lombardia			3	5	22	23		1	1			55
Piemonte				2	3	102	1		3		7	118
Puglia			1	15		2		1	6		1	26
Sardegna				19					1			20
Sicilia				2								2
Trentino A.A.						47					6	53
Veneto						43						43
Totale	1		3	6	63	3	2	1	2	17	7	412

Tabella 18 – Contesto normativo per Provincia

Sede (prov.)	169 c.p.	9 e 27 DPR 448/88	art 47 L. 354/75	art.27 DPR 448/88	art.28 DPR 448/88	art.9 DPR 448/88	iniziativa interessati	Richiesta informale	Non rilevato	Totale
Bari			1	6	13	2			4	26
Belluno						2				2
Bolzano						20			1	21
Cagliari					17			1		18
Catanzaro					5	74				79
Milano	1		1	3	6	42	1	1		55
Padova						8				8
Palermo					1					1
Ragusa					1					1
Rovigo						1				1
Salerno						15				15
Sassari					2					2
Torino					7	109			2	118
Trento						17			15	32
Treviso						5				5
Trieste					1					1
Venezia						10				10
Verona						8				8
Vicenza		9								9
Totale	1	9	2	9	53	313	1	1	23	412

Tabella 19 – Contesto normativo per Regione

Regione	169 c.p.	9 e 27 DPR 448/88	art 47 L. 354/75	art.27 DPR 448/88	art.28 DPR 448/88	art.9 DPR 448/88	iniziativa interessati	Richiesta informale	Non rilevato	Totale
Calabria					5	74				79
Campania						15				15
Friuli V. G.					1					1
Lombardia	1		1	3	6	42	1		1	55
Piemonte					7	109			2	118
Puglia			1	6	13	2			4	26
Sardegna					19			1		20
Sicilia					2					2
Trentino A.A.						37			16	53
Veneto		9				34				43
Totale	1	9	2	9	53	313	1	1	23	412

Al momento dell'invio in mediazione i ragazzi si trovavano quasi tutti a piede libero, e il tempo (in media) trascorso dalla commissione del reato è risultato, in media, pari a 292 giorni. Il dato è stato rilevato per 318 schede su 412.

E' possibile ipotizzare che tale lasso di tempo possa incidere sulla percentuale di mediazioni che arrivano effettivamente "in porto", ovvero che la considerevole distanza temporale esistente fra la commissione del reato e il tentativo di conciliazione contribuisca a demotivare sia l'autore del reato sia la vittima ad incontrarsi per comprendere le reciproche ragioni.

Per quanto riguarda l'esito della mediazione, si evidenzia che la voce "incerto" scompare del tutto, l'esito positivo rappresenta il 41% circa del totale, l'esito negativo il 5% mentre le mediazioni non effettuate costituiscono il 54 % del totale.

Rispetto ai dati dell'anno precedente, le percentuali indicano un aumento degli esiti positivi (+ 5%), una stabilità del dato "esito negativo" e una diminuzione della percentuale delle mediazioni non effettuate (- 5%). Appare dunque corretto evidenziare una maggiore efficacia dell'intervento di mediazione, o comunque una tendenza in tal senso, sia nella fase dell'invio e della preparazione dell'incontro, sia nella fase conclusiva di realizzazione dell'incontro.

Il numero delle mediazioni effettuate risulta in incremento nell'osservazione dei due anni, 133 nel 2002 e 189 nel 2003, percentualmente pari al 41% dei casi complessivamente segnalati nel 2002 e al 46% di quelli segnalati nel 2003.

Tabella 20 – Contesto normativo ed esito della mediazione

Contesto normativo	Esito positivo (*)	Esito negativo	Esito incerto	Mediazione non effettuata	Totale
Art.169 c.p.				1	1
Artt. 9 e 27 DPR 448/88	9				9
Art. 47 L.354/75				2	2
Art.27 DPR 448/88	7			2	9
Art.28 DPR 448/88	15	2		36	53
Art. 9 DPR 448/88	130	19		164	313
Iniziativa interessati				1	1
Richiesta informale				1	1
Non rilevato	6	1		16	23
Totale	167	22	0	223	412

* Sono compresi due casi di mediazione indiretta (art. 27 DPR 448/88) segnalati dalla sede di Milano, inseriti per informazione e che data l'esiguità numerica non alterano la rilevanza del dato riguardante gli esiti positivi.

Nella maggior parte dei casi (71,6%) le parti vengono contattate contestualmente, in poco meno del 20% dei casi viene contattato prima l'autore mentre nel 5% i mediatori cercano di acquisire in prima battuta il consenso delle vittime.

Tabella 21 – parte contattata per prima

Parte contattata per prima	Totale
autore del reato	82
Entrambe	295
evaso	1
non rilevato	13
Vittima	21
Totale complessivo	412

Per quanto riguarda più specificamente le modalità di contatto delle parti quest'anno la domanda ha specificato che l'informazione richiesta era relativa alla modalità di primo contatto messa in atto. In 238 casi (pari al 57,7%) le vittime sono state contattate a mezzo di una lettera e nel 9% circa con una telefonata. Per l'autore del reato le percentuali sono analoghe (lettera nel 52,4% dei casi e telefono nell'8% circa) leggermente maggiore (16%) il numero di ragazzi contattati attraverso un incontro.

Incontro ed esito della mediazione

Nella tabella che segue si riassumono i dati relativi ai ragazzi segnalati e alle mediazioni effettivamente realizzate con il relativo esito. Come è possibile osservare su 412 casi di mediazione segnalati 189 sono giunti a mediazione (pari, come si diceva, al 46,3%); di questi l'88,5% ha concluso l'iter con esito positivo, risultato di poco superiore rispetto a quello dell'anno passato (86%).

Tabella 22. Minori segnalati e mediazioni effettuate per sede ed esito

Sede (prov.)	Minori segnalati	Mediazioni effettuate	Esito positivo	Esito negativo	Esito incerto
Bari	26	10	9	1	
Belluno	2	2	2		
Bolzano	21	17	17		
Cagliari	18	4	3	1	
Catanzaro	79	37	36	1	
Milano	55	26	26		
Padova	8	1	1		
Palermo	1	1	1		
Ragusa	1	1	1		
Rovigo	1	1	1		
Salerno	15	3	2	1	
Sassari	2				
Torino	118	53	37	16	
Trento	32	5	4	1	
Treviso	5	5	5		
Trieste	1	1	1		
Venezia	10	7	7		
Verona	8	6	5	1	
Vicenza	9	9	9		
Totale	412	189	167	22	0

Autori del reato e vittime si incontrano, nella quasi totalità dei casi, una volta o due e la durata media degli incontri è di due ore.

Tabella 23. Numero di incontri effettuati

Numero incontri	<i>Con l'autore</i>	Con la vittima	Fra le parti
1	243	202	148
2	36	27	22
3	4	3	6
4	8	1	
5	2		
6	2		
7	2		
Nessun incontro	115	179	236 *
Totale	412	412	412

* compresi due casi di mediazione indiretta

Alla mediazione partecipa 1 mediatore nel 12% circa dei casi, 2 mediatori nel 27% dei casi e 3 mediatori nel 42% circa dei casi. Si noti che rispetto alla precedente rilevazione risulta aumentato da 2 a tre in maniera significativa il numero di mediatori presenti all'incontro di mediazione.

La riparazione

La tabella 24 propone i dati rilevati all'eventuale attività di riparazione avviata a seguito dell'incontro di mediazione: considerando il campione di mediazioni concluse con esito positivo, pari a 167, risulta che solo per il 42% di tali casi si prevede un progetto di riparazione.

In due casi si è rilevata sia riparazione diretta che indiretta.

Tabella 24 – Avvio attività di riparazione

Avvio riparazione	Totale
Si, in seguito a mediazione con esito positivo	70
Si, in mancanza del consenso da parte della vittima all'incontro di m.	6
Totale	76

Tabella 25 – Tipologia di riparazione

Tipologia riparazione	Totale
Riparazione diretta alla vittima	52
Riparazione indiretta	5
Non rilevato	19
Totale	76

Tabella 26 – Riparazione diretta:

Effetti riparazione diretta	Totale
Svolgimento attività	12
Svolgimento attività e risarcimento	12
Risarcimento	21
Riparazione simbolica (scuse)	23
Non rilevato	8
Totale	76

Tabella 27 - Riparazione indiretta

Riparazione indiretta	Totale
Attività di utilità sociale attinenti per tipologia al danno provocato	5
Non rilevato	0
Totale	5

Relativamente al tema della riparazione si riporta che la Direzione dell'USSM di Bari ha avviato uno studio finalizzato alla predisposizione di un "progetto riparazione", da attuarsi attraverso l'ottimizzazione e intensificazione di attività realizzate dai ragazzi autori di reato a vantaggio delle vittime sotto forma di attività socialmente utili, oppure programma di educazione alla legalità e alla condivisione di norme sociali. In particolare l'USSM auspica una rimodulazione delle prescrizioni previste nell'ambito dell'art. 28 finalizzata ad attività a valenza riparativa diretta o indiretta. L'iniziativa dovrebbe essere realizzata nei distretti di Bari e Foggia, a cura dei due Uffici per la Mediazione operanti. Si tratta di un'iniziativa interessante che tende ad allargare i confini delle pratiche riconciliative anche al di là degli spazi nei quali è possibile realizzare incontri di mediazione.

Tabella 28 – Esito dell'attività di riparazione (diretta e indiretta)

Esito	Totale
Positivo	19
Non rilevato	57
Totale	76

Nelle tabelle che seguono vengono presentati i dati relativi ai soggetti che hanno concordato l'accordo riparativo e ne hanno verificato lo svolgersi.

Come è possibile osservare in questo caso sarebbe il Servizio Sociale ad avere un ruolo centrale nella gestione di questo particolare segmento dell'intervento, anche se la rilevanza del dato mancante impedisce la costruzione di ipotesi di lettura.

Tabella 29 – L'accordo riparativo è stato concordato tra:

Soggetti interessati all'accordo riparativo	Totale
Autore, vittima, carabinieri	1
Autore, vittima, mediatore, genitori del minore	2
Autore e vittima	1
Autore, vittima e mediatori	4
Autore, vittima, ente locale	1
Autore, vittima, genitori autore del reato	1
Autore, vittima, USSM	11
Autore, vittima, USSM ed Ente Locale	1
Autore, vittima, USSM e genitori	4
Autore, genitori	1
Genitori	1
Mediatori	1
Tutti	1
USSM	1
Non rilevato	45
Totale	76

Si osserva ancora che sarebbero nella maggior parte dei casi presenti più di due soggetti in entrambe le fasi del processo, il che testimonierebbe di un buon livello di partecipazione e costruzione condivisa del nuovo patto di convivenza che viene stipulato nell'ambito della mediazione realizzata.

Tabella 30 – Soggetto che ha seguito l'attuazione dell'accordo riparativo

Soggetto	Totale
Madre del minore	1
Mediatore	2
Operatori degli Enti locali	1
Preside	3
USSM	8
USSM + Ente Locale	5
Altro *	1
Non rilevato	55
Totale	76

* Nessuno, è stata lasciata alle responsabilità degli adulti e dell'avvocato dalla famiglia dell'indagato.

CONCLUSIONI

Volendo proporre una breve sintesi dei dati raccolti si osserva che su 412 ragazzi segnalati 189 sono giunti a mediazione pari a poco più del 46% del totale, percentuale in lieve aumento rispetto a quanto registrato l'anno precedente. Anche rispetto alle conclusioni dei percorsi i dati indicano un lieve aumento degli esiti positivi (+ 5%), una stabilità del dato "esito negativo" e una diminuzione della percentuale delle mediazioni non effettuate (- 5%). L'incontro non si verifica nel 45% dei casi per indisponibilità dell'autore di reato e nel 55% circa per indisponibilità della parte lesa; entrambi i dati evidenziano una flessione rispetto alla precedente rilevazione. Anche il tempo intercorso fra la commissione del reato e l'incontro è leggermente diminuito (380 giorni nel 2002, 292 nel 2003). Questi primi dati, dunque, evidenziano un dato sostanzialmente stabile ma tendente ad un miglioramento nell'efficacia e l'efficienza delle pratiche mediative.

Decisamente stabili invece i dati sui ragazzi autori di reato, che si confermano nella maggior parte maschi, di età compresa fra i 16 e i 17 anni e di nazionalità italiana, studenti o lavoratori, e vengono, per tanto, a definire, un target piuttosto elitario rispetto al campione di ragazzi complessivamente in carico al sistema penale minorile. Stabilità ancora rispetto al reato commesso che, così come in passato, risulta essere quello delle "lesioni" (33% delle imputazioni), mentre i reati contro la persona costituiscono il 58%, in questo caso in calo rispetto allo scorso anno. Ulteriore elemento stabile l'autorità inviante, come in precedenza il Pubblico Ministero nell'ambito dell'art. 9 DPR 448/88.

Ma se il quadro complessivo delle mediazioni proposte e realizzate non si discosta sostanzialmente rispetto a quello già tracciato, forse qualche novità si può ritrovare in tante iniziative locali che ruotano intorno al tema dell'incontro e del confronto e che vanno a costituire il "capitale sociale" della mediazione penale, lo sfondo sul quale collocare e far crescere esperienze di mediazioni possibili. Diversi Uffici di servizio sociale per i minori, come abbiamo detto, praticano esperienze diverse, ma comunque ascrivibili all'interno di una cultura delle mediazioni, sia all'interno dell'art. 28 – ovvero nell'ambito di un progetto socio educativo, sia attraverso interventi nelle scuole, con i giudici di pace, con le polizie municipali, con gli enti locali, avviando dialoghi e interazioni sul tema dell'adolescenza e della gestione del conflitto con modalità centrate sul rispetto della convivenza.

Il patrimonio che ruota intorno alle mediazioni possibili è estremamente dinamico e fluido, nella doppia accezione che è possibile dare ai termini; esso si delinea, infatti, come uno spazio estremamente ricco di potenzialità che si va viepiù definendo come momento propedeutico e necessario rispetto alla realizzazione di incontri di mediazione fra autori e vittime di reato. Non va, tuttavia, trascurata anche la possibile accezione negativa dei termini, ovvero quella che rimanda alle difficoltà che si incontrano nel radicare e solidificare le iniziative sperimentate, nel farle circolare e replicare, nella loro capacità effettiva di incidere in maniera significativa sul sentire comune.

Per apportare un contributo concreto il Dipartimento ha avviato, nell'ambito del Programma Operativo Nazionale "Sicurezza per lo Sviluppo del Mezzogiorno d'Italia 2000/2006", un Progetto denominato "In-contro" che ha l'obiettivo principale di costituire alcuni poli di mediazione nelle regioni dell'Italia del sud.

Il progetto fonda sull'assunto che la possibilità di realizzare una mediazione è strettamente connessa all'esigenza di mediazione espressa dalla società, e che soltanto una "cultura mediativa" comune e condivisa genera un'esigenza della mediazione.

L'obiettivo esplicito del progetto in generale, dunque, è quello di attivare processi critici di riflessione sul senso della mediazione all'interno della comunità locale attraverso l'attivazione di tavoli tecnici, finalizzati a costruire, a partire da una conoscenza della specifica realtà, azioni di sensibilizzazione del territorio contestualizzate.

Le iniziative, in corso di realizzazione a Caltanissetta, Catania, Foggia, Napoli, Paola (Cs), Potenza e Vibo Valentia, individuano delle realtà diversificate (in alcune sono già presenti iniziative di mediazione e conciliazione, come Napoli e Foggia, mentre in altre la centralità è alla mediazione penale con il sostegno ed il coinvolgimento attivo da parte della magistratura minorile, come a Potenza e in Sicilia) a partire dalla quali - ci si augura – sarà possibile creare azioni che possano apportare contributi innovativi alla riflessione e alla prassi sul tema.

Capitolo 4

La mediazione penale in Italia: dalla normativa internazionale al modello di Milano

a cura di Adolfo Ceretti, Roberto Cornelli, Federica Brunelli; con la collaborazione di Francesco Di Ciò e Claudia Mazzucato

Premessa

Nell'ambito del progetto Agis Cromlech, l'unità di ricerca che fa capo a *Dike* ha proceduto alla ricostruzione delle linee-guida in tema di *formazione* (standard formativi), *gestione* (standard gestionali) e *operatività* (standard operativi) dei centri di mediazione penale in Italia, a partire dalle indicazioni della normativa internazionale e dalle disposizioni della legge italiana.

In questa unità di ricerca verrà considerata in modo approfondito l'esperienza dell'Ufficio per la mediazione penale minorile di Milano, una delle prime e più significative sperimentazioni italiane nella quale operano da diversi anni i mediatori di *Dike*, e analizzata l'applicazione dei principi di giustizia riparativa in tale contesto territoriale.

Si ricorda che la *Raccomandazione (99) 19* sulla mediazione penale del Consiglio d'Europa e gli *United Nations Basic Principles on the Use of Restorative Justice* (2000-2002) sono al momento gli unici atti giuridico-formali, seppure non vincolanti, che forniscono linee-guida per le pratiche di mediazione, mancando ancora in Italia una normativa dettagliata sulla mediazione penale e sui programmi di giustizia riparativa.

Nel paragrafo che segue, oltre a descrivere brevemente il quadro teorico sulla giustizia riparativa e sulla mediazione, verranno indicati i principi fondamentali contenuti nelle normative internazionali.

Di seguito verrà descritto come le pratiche di mediazione e di giustizia riparativa siano state recepite in Italia e in che modo abbiano trovato concreta attuazione. Tra queste, l'esperienza di Milano costituisce un esempio di *good practice* nell'applicazione di quanto indicato nei documenti internazionali.

Giustizia riparativa e mediazione alla luce delle indicazioni della Risoluzione 19 (99) del Consiglio d'Europa e dei Principi Base sull'uso dei programmi di giustizia riparativa delle Nazioni Unite (2000-2002)

1. La giustizia riparativa³¹

La funzione punitiva può essere considerata una costante nella storia della civiltà giuridica occidentale. Ciò che mutano sono essenzialmente i metodi utilizzati per "sorvegliare e punire". In estrema sintesi, la storia del diritto penale è contrassegnata da un lento processo di umanizzazione delle pene, avvenuto attraverso il progressivo abbandono delle forme più crudeli di repressione; sebbene la pena di morte continui a essere applicata in molti ordinamenti giuridici, almeno in Europa sono state da tempo abbandonate le pene corporali e infamanti.

Questo tortuoso e mai coerente percorso di "umanizzazione" del diritto penale, pieno di luci e di ombre, si svolge secondo "cicli" storici che vedono il coesistere di logiche sanzionatorie diverse: dapprima quella retributiva (che ha ascendenze nella legge vetero-testamentaria del "taglione" e che è volta alla compensazione del male, il delitto, con un altro male, la pena), poi quella general-preventiva - improntata alla produzione di deterrenza o, nella sua versione c.d.

³¹ Questo paragrafo è tratto da Ceretti A., Di Ciò F., Mannozi G., 2001.

"positiva" al rafforzamento degli *standards* morali dei consociati -, infine l'idea rieducativa che mira al reinserimento sociale del reo e, seppure in piena crisi, mantiene, nel nostro ordinamento, fondamento costituzionale (art. 27 Costituzione).

L'ultima fase di questo cammino tortuoso verso risposte meno afflittive e più efficaci nel controllo del crimine può essere considerata quella che vede la nascita della cosiddetta *giustizia riparativa*. L'affacciarsi di questo nuovo paradigma ha prodotto e produce grandi resistenze, in un periodo storico nel quale le logiche retributive e general-preventive sembrano guadagnare nuovamente credito e consenso politico generalizzato. Si tratta di un modello di intervento sui conflitti (originati da un reato o che si sono espressi attraverso un reato) che si avvale non della pena o di alcune delle "sottoarticolazioni" sanzionatorie tradizionali, bensì di strumenti che tendono a promuovere la riparazione del danno cagionato dal fatto delittuoso e, soprattutto, la riconciliazione tra autore e vittima.

Va ricordato, in proposito, che nel sistema storico "dei delitti e delle pene" la vittima del reato - che è co-protagonista del fatto delittuoso nonché il soggetto che risente maggiormente del crimine - non ha ricevuto quasi mai la debita considerazione dalle agenzie istituzionali del controllo e della repressione del crimine. Marginale è tuttora il ruolo che la vittima riveste nel processo, spesso insoddisfatto è il suo diritto al risarcimento del danno, completamente trascurata la dimensione emozionale dell'offesa. Il rinnovato interesse per le vittime ha dunque contribuito a promuovere l'emersione del modello "riparativo", che sta riscuotendo un interesse crescente sia in Europa che nell'area giuridica della *common law*.

La giustizia riparativa può essere definita *come un paradigma di giustizia che coinvolge la vittima, il reo e la comunità nella ricerca di soluzioni agli effetti del conflitto generato dal fatto delittuoso, allo scopo di promuovere la riparazione del danno, la riconciliazione tra le parti e il rafforzamento del senso di sicurezza collettivo*. La sfida che essa lancia, alle soglie del XXI secolo, è quella di cercare di superare la logica del castigo muovendo da una lettura relazionale del fenomeno criminoso, inteso primariamente come un conflitto che provoca la rottura di aspettative sociali simbolicamente condivise. Il reato non dovrebbe più essere considerato soltanto un illecito commesso contro la società, o come un comportamento che incrina l'ordine costituito - e che richiede una pena da espiare -, bensì come una condotta intrinsecamente dannosa e offensiva, che può provocare alle vittime privazioni, sofferenze, dolore e persino la morte, e che richiede, da parte del reo, principalmente l'attivazione di forme di riparazione del danno provocato. Sebbene i profili di dannosità dell'illecito siano stati già riconosciuti a partire dal dibattito giuridico ottocentesco, è solo con la giustizia riparativa che il danno provocato diviene il punto di partenza per la costruzione di risposte in cui il rapporto di rango tra afflizione e riparazione può essere rovesciato. Da un punto di vista sociologico-giuridico, la giustizia riparativa si caratterizza, anzitutto, per essere una teoria "sociale" della giustizia, le cui radici affondano nella ricerca di un modello di giustizia che sia in grado di far convergere su di sé il consenso dei vari gruppi sociali stanziati su un determinato territorio. Per queste ragioni, la giustizia riparativa non offre soluzioni a senso unico, né produce effetti stigmatizzanti. In quanto giustizia che *cura*, anziché *punire*, essa è prevalentemente orientata verso il soddisfacimento dei bisogni delle vittime e della comunità specifica in cui viene vissuta l'esperienza di vittimizzazione.

Le questioni fondamentali non sono più: "chi merita di essere punito?" e "con quali sanzioni?" bensì "cosa può essere fatto per riparare il danno?", laddove *riparare* non significa, riduttivamente, controbilanciare in termini economici il danno cagionato. Realizzabile tramite azioni positive, infatti, la riparazione ha una valenza molto più profonda e, soprattutto, uno spessore etico che la rende ben più complessa del mero risarcimento, e che affonda le proprie radici nel percorso di *mediazione* che la precede.

La necessità di promuovere l'adozione di strumenti riparativi (*in primis* la mediazione tra autore e vittima del reato) deriva tra l'altro dalla presa di posizione delle Nazioni Unite in relazione all'opportunità di adottare, a livello sia nazionale che internazionale, politiche di riparazione e di sostegno delle vittime.

Va sottolineato come le risoluzioni 27 e 28 della "Dichiarazione di Vienna" adottate a conclusione dei lavori del *Decimo Congresso Internazionale delle Nazioni Unite sulla Prevenzione del Crimine e sul Trattamento dei Rei*, tenutosi a Vienna dal 10 al 17 aprile 2000³², non si limitino tuttavia ad incoraggiare i soli servizi di assistenza e protezione delle vittime di reato, ma contengano implicazioni per una politica di più ampio respiro, che contempli anche il consolidamento delle garanzie degli imputati e il rafforzamento della tutela della comunità. Opzione che si fonda, probabilmente, sulla consapevolezza che la promozione di una politica riparativa sbilanciata a favore delle vittime presenta un fattore di rischio non trascurabile: nella specie, quello di favorire l'attività di gruppi di pressione che "mascherano", sotto la copertura di istanze per una reale tutela delle vittime, richieste di progressivi inasprimenti sanzionatori unicamente dettati da esigenze di "legge e ordine" - e con ciò determinando una evoluzione in senso illiberale del sistema.

In concreto, i principali obiettivi che intende perseguire la giustizia riparativa possono essere riassunti secondo la seguente tassonomia:

- 1) *Il riconoscimento della vittima*: la parte lesa deve potersi sentire dalla parte della ragione e deve poter riguadagnare il controllo sulla propria vita e sulle proprie emozioni, superando gradualmente i sentimenti di vendetta, rancore ma anche di sfiducia verso l'autorità che avrebbe dovuto tutelarla.
- 2) *La riparazione dell'offesa nella sua dimensione "globale"*: oltre alla componente strettamente economica del danno dovrebbe essere valutata, ai fini della riparazione, anche la dimensione emozionale dell'offesa, che può essere causa di insicurezza collettiva e può indurre i cittadini a modificare le abitudini comportamentali. Tutto ciò senza perdere di vista il principio di proporzionalità e senza cadere in forme di retribuzione mascherata, in quanto il comportamento attivo richiesto all'autore non è imposto in funzione afflittiva, bensì riconciliativa/riparativa.
- 3) *L'autoresponsabilizzazione del reo*: ogni tentativo di promuovere concrete attività riparative non può prescindere dal consenso dell'autore del reato, specialmente se si considera che la riparazione si snoda lungo un percorso che dovrebbe condurre il reo a rielaborare il conflitto e i motivi che lo hanno causato, a riconoscere la propria responsabilità e ad avvertire la necessità di riparazione.
- 4) *Il coinvolgimento della comunità nel processo di riparazione*: la comunità, in particolare, dovrebbe poter svolgere un duplice ruolo: non solo *riduttivamente* quello di destinatario delle politiche di riparazione ma anche, e soprattutto, quello di attore sociale nel percorso "di pace" che muove dall'azione riparativa del reo.
- 5) *Il rafforzamento degli standards morali*: dalla gestione comunicativa e comunitaria del conflitto e dallo svolgimento di concrete attività riparative dovrebbero emergere, infatti, concrete indicazioni di comportamento per i consociati, che vanno proprio nel senso auspicato dalle teorie della

³² § 27. "Noi decidiamo di introdurre, laddove risulti opportuno, strategie di intervento a livello nazionale, regionale e internazionale a supporto delle vittime, come tecniche di mediazione e di giustizia riparativa, e fissiamo nel 2002 il termine entro il quale gli Stati sono chiamati a valutare le pratiche essenziali per promuovere ulteriori servizi di supporto alle vittime e campagne di sensibilizzazione sui diritti delle stesse, e a prendere in considerazione l'adozione di fondi per le vittime, nonché a predisporre e sviluppare programmi di protezione dei testimoni".

" § 28. "Noi incoraggiamo lo sviluppo di politiche di giustizia riparativa, procedure e programmi che promuovano il rispetto dei diritti, dei bisogni e degli interessi delle vittime, degli autori di reato, della comunità e di tutte le altre parti".

prevenzione generale positiva: quello di contribuire al rafforzamento degli *standards* morali collettivi.

6) *Il contenimento dell'allarme sociale*: si precisa fin d'ora che il raggiungimento di tale obiettivo diventa possibile solo a condizione che si restituisca alla comunità la gestione di determinati accadimenti che hanno un impatto significativo sulla percezione della sicurezza da parte dei consociati.

2. La mediazione penale

La mediazione penale, meglio definita come *Victim-Offender Mediation* rappresenta uno dei più significativi strumenti di cui si avvale la giustizia riparativa.

Proprio la Raccomandazione del Consiglio d'Europa 19 (99) la definisce come *ogni procedura in cui vittima e autore del reato possono, se lo consentono liberamente, partecipare attivamente alla risoluzione dei problemi che sorgono dalla commissione del reato attraverso l'aiuto di una parte terza imparziale, il mediatore*.

La mediazione è, dunque, intesa come incontro tra persone contendenti in presenza di un terzo accettato nella sua qualità di *facilitatore* della discussione o dell'eventuale accordo.

Più complesso è riuscire a dare un significato specifico alla mediazione, che ne identifichi gli aspetti essenziali rispetto ad altri strumenti di gestione dei conflitti.

Senza pretese di fornire una definizione esaustiva, quando si parla di mediazione ci si riferisce ad un'attività in cui una parte *terza e neutrale*³³ aiuta due o più soggetti a comprendere l'origine di un conflitto che li oppone, a confrontare i propri punti di vista e a trovare soluzioni, sotto forma di riparazione *simbolica*, prima ancora che *materiale*.

“Il mediatore dunque non deve agire per definizione alcun potere, nel senso che non spetta a lui (lei, loro) la risoluzione della disputa, il fattore neutralità non può però essere idealizzato. Tutti gli sforzi di necessario distanziamento non sono mai sufficienti per raggiungere quella neutralità tanto auspicata, dato che il modo di esprimersi, di comportarsi dei mediatori, il modo di vestirsi, la loro età, saranno a loro volta assimilati all'interno della loro esperienza dai mediati. Ciascuno di essi in funzione della sua cultura, della sua esperienza di vita, delle sue angosce, dei suoi desideri, dei suoi gesti, costruirà la percezione del mediatore, trovandolo ora ostile e favorevole all'altro, ora benevolo e dalla 'sua' parte”. Tenendo conto anche delle decisive osservazioni di Eligio Resta³⁴ vanno però chiariti alcuni termini della questione. In riferimento alla mediazione sembra più appropriato, infatti, parlare di *incontro*, anziché di *processo*, di *imparzialità* anziché di *neutralità*. Se il giudice è infatti per definizione *neutrale* ed *equidistante* rispetto alle parti – *nec utrum, né l'uno né l'altro* –, il mediatore si pone in modo diverso: il suo ruolo, che per assunto reclama l'*imparzialità*, non gli impedisce però – al contrario lo impone – di essere *equiprossimo* alle parti (sia l'uno che l'altro). Se il linguaggio del giudice è “quello di chi deve decidere quando il *conflitto* non può essere sanato”, poiché “il giudice dice il diritto, *decide* e dice l'ultima parola sulla base della legge – e le sue parole legano più delle altre” in quanto “stabiliscono il *giusto posto* di ciascuno nel nucleo sociale³⁵, “rimettono al suo posto qualcosa che è uscita dai cardini” –, “la mediazione, per essere mediazione, deve parlare un altro linguaggio, il linguaggio del ‘potrebbe essere diversamente’, che non è certo il linguaggio del giudice”. La mediazione deve insomma “... parlare un linguaggio in cui la possibilità della comunicazione non venga dall'esterno, ma trovi all'interno degli attori una possibilità di soluzione diversa”. Ancora: “nella mediazione bisogna

⁵ Ceretti A., 2000, p. 803.

³⁴ Resta E., 2001, pp. 97-107

³⁵ Per i Greci questa forma di giustizia era definita *themis*, in opposizione a *dike*.

cercare di rendere i soggetti attori del conflitto consapevoli di un processo di rapporto con gli altri totalmente diverso”.

Si preferisce infine parlare di *elaborazione* e di *gestione* degli effetti distruttivi di un conflitto, piuttosto che di *soluzione*, un termine che appare decisamente legato a una visione deterministica (se è $A \rightarrow B$, dove per A si intende l'incontro di mediazione) del tutto estranea alle pratiche di mediazione³⁶.

In mediazione sono centrali i problemi e i punti di vista dei soggetti partecipanti, i quali sono aiutati da un *mediatore* che, senza alcuna autorità di imporre una sua soluzione, si impegna a evidenziare i termini della questione e a trovare modalità soddisfacenti di discussione.

In particolare, l'intervento in un conflitto da parte di un terzo che utilizza *tecniche* di mediazione ha la funzione :

- di far sì che i contendenti si riconoscano come *avversari* e non più come *nemici*;
- introdurre un *ordine simbolico* capace di offrire agli individui uno spazio per differenziarsi: la mediazione ha successo quando gli antagonisti accedono a questa dimensione. Il *mediatore* permette ad un soggetto di aprirsi all' "altro", di porre soprattutto l'antagonista come "altro" e di porre se stesso come "altro possibile";
- di consentire alle persone di confliggere, se lo desiderano, ma con *regole* e *limiti*.

Il mediatore agisce quindi come un catalizzatore, in quanto aiuta a trasformare la relazione fra gli antagonisti facendola migrare da uno stato di tensione binaria (ove regnano la simmetria, l'esclusione, la competizione e la violenza fra le parti) verso un processo a tre poli, ove il dubbio, l'interrogativo e le differenze possono esistere, e la responsabilità viene condivisa.

Per fare mediazione, allora, occorre anzitutto reggere la paura dei potenziali effetti distruttivi di questi sentimenti sociali, e imparare a situarsi "tra" le persone che ne sono im-mediatamente portatrici.³⁷

3. Mediazione, arbitrato, conciliazione

Nel corso della storia, gli uomini hanno elaborato numerose modalità di gestione dei conflitti, alcune basate sulla forza e, cioè, sull'utilizzo di una posizione di supremazia, reale o presunta, altre basate sul dialogo, nel riconoscimento, almeno formale, di una posizione di parità³⁸.

La risoluzione nonviolenta del conflitto che oppone due individui può essere attuata direttamente, senza il coinvolgimento di altre persone. Più spesso, tuttavia, la presenza di un terzo neutrale al conflitto si rende necessaria, dato che solitamente la diversità di vedute genera atteggiamenti ostili e fatica nel comunicare: sono le parti stesse a richiedere l'intermediazione di un terzo che garantisca che la discussione si tenga a un livello di civiltà e che si adoperi nell'interesse di entrambe a che una soluzione al problema sia trovata.

Arbitrato, conciliazione e mediazione, che rientrano nella categoria più ampia di ADR (*alternative dispute resolution*) cioè di quelle tecniche di risoluzione diverse dal ricorso all'autorità giudiziaria, hanno in comune il fatto che un terzo imparziale sia, per volontà delle parti, coinvolto nella gestione di un problema che le vede contrapposte. Diverso è il coinvolgimento della terza parte neutrale nel processo di risoluzione del problema, e, di conseguenza, diversi sono i ruoli delle parti (contendenti e terzo neutrale).

L'arbitrato è una procedura che si basa sulla volontà dei contendenti di rivolgersi ad un soggetto neutrale, terzo e competente, e di delegargli la decisione del problema che li oppone.

³⁶ Ceretti A., 2004, pp. 91-123 e Resta E., 2001, p. 49

³⁷ Ceretti A., 2000, p. 803

³⁸ Per un approfondimento di questi concetti si veda: Castelli S., 2001, pp. 257-263.

Nell'arbitrato il ruolo dei contendenti è solamente quello di accordarsi preventivamente sulla scelta della persona, che deve riscuotere la loro fiducia, sull'oggetto sottoposto a decisione e, laddove possibile, sui limiti di efficacia della decisione. Fatti salvi questi limiti, attinenti ad una fase preliminare all'attività di arbitraggio, l'analisi del problema, la considerazione delle posizioni delle parti e la decisione ultima spetta esclusivamente all'arbitro.

Nella conciliazione il terzo neutrale non ha il potere di decidere sul problema portato dalle parti (finché agisce in qualità di conciliatore)³⁹, ma ha un ruolo attivo nella risoluzione della disputa: nel tentativo di pervenire ad un 'compromesso' tra le parti, ossia di un bilanciamento degli interessi delle parti, il conciliatore ha una funzione direttiva nel promuovere la conciliazione e nel controllare ed orientare la discussione sugli elementi ritenuti utili alla risoluzione del problema. La conciliazione è un metodo di gestione delle controversie di tipo transattivo: consiste cioè in un procedimento mediante il quale le parti "facendosi reciproche concessioni pongono fine a una lite già cominciata o prevengono una lite che può sorgere tra loro" (art. 1695 c.c.). Nonostante la decisione finale sia presa dai contendenti, il conciliatore gioca un ruolo determinante nel costruire i termini dell'accordo e nel proporli alle parti perché li accettino. Spesso la funzione direttiva è esercitata a partire dalla posizione di autorità che riveste il conciliatore (è il caso del giudice che promuove la conciliazione tra le parti) e che rende più determinante il suo intervento⁴⁰.

La mediazione è, invece, un processo di risoluzione dei conflitti in cui alle parti viene lasciato per intero il potere, e quindi la *responsabilità*, di decidere se e come trovare una soluzione al conflitto che le oppone, in presenza di uno o più mediatori che hanno il compito esclusivo di facilitare la comunicazione, utilizzando diversi strumenti. L'imparzialità dei mediatori non è solo rispetto agli interessi delle parti, ma anche rispetto alle relazioni di potere esistenti tra le parti: l'accordo che si raggiunge in mediazione non ha le caratteristiche del 'compromesso', che fissa una volta per tutte un equilibrio tra gli interessi in gioco e che si fonda necessariamente sullo squilibrio delle posizioni di partenza delle parti, bensì quelle di un patto basato sulla progressiva ricostruzione di una relazione tra le parti, che consente di creare nuove regole per affrontare concretamente gli effetti del conflitto e del disagio che stanno vivendo e di altri che si troveranno a vivere. La mediazione lavora sul riconoscimento pieno dei bisogni e dei valori delle persone in conflitto e punta, quindi, al potenziamento della possibilità che le parti giungano ad un accordo stabile e duraturo.

Nella tabella che segue sono indicati alcuni dei tratti essenziali della mediazione in comparazione con quelli della conciliazione. La tabella tiene conto del lavoro di Baruch Bush e

³⁹ L'annotazione tra le parentesi è necessaria in quanto la normativa italiana in più punti prevede che l'attività di conciliazione sia svolta dal giudice o dal pubblico ministero, in una fase processuale specificamente prevista. È il caso, in ambito penale, dell'art. 564 c.p.p. (ora abrogato e sostituito dall'art. 555 c.p.p.), applicabile tanto ai procedimenti penali degli adulti che dei minori, che attribuiva un generale ruolo di conciliazione al pubblico ministero per i reati procedibili a querela. Per una ricostruzione dei principi di conciliazione/riparazione sottostanti a questo istituto: Pazè, P., 1997, pp. 649-659. Rispetto alla funzione conciliativa del giudice si può fare riferimento anche alla recente normativa sulle competenze penali del giudice di pace (d.lgs.274/2000) all'art. 2 e all'art. 29. Per una discussione critica del *giudizio conciliativo*: Resta E., 2001, pp. 41-45.

⁴⁰ Un altro modo di guardare alle differenze tra mediazione e conciliazione è quello di considerare la conciliazione come un processo che porta ad un risultato, l'accordo tra le parti, in cui possono essere utilizzate diverse tecniche tra cui la mediazione. La conciliazione così intesa si avvicina al concetto di ADR.

Folger, *The Promise of Mediation*, in cui vengono comparati due differenti approcci alla mediazione: *Trasformative* e *Problem-Solving*⁴¹. La *Trasformative Mediation* è molto simile a ciò che in Italia⁴² s'intende per mediazione, mentre l'approccio *Problem-Solving*, così come descritto da Baruch Bush e Folger, è molto vicino a ciò che s'intende per intervento di conciliazione (o mediazione lato sensu).⁴³

Tabella 1 – Confronto tra mediazione e conciliazione

	Mediazione	Conciliazione
Visione del conflitto	Il conflitto è una relazione tra persone che va gestita in modo costruttivo	Il conflitto è un problema che deve essere risolto
Risposta ideale al conflitto	Facilitare il dialogo attraverso il riconoscimento delle emozioni e dei valori	Proporre una bozza di accordo ed orientare la discussione sugli elementi comuni in modo da massimizzare il vantaggio per tutti
Obiettivo	Potenziamento della capacità delle parti di gestire gli effetti del conflitto	Soluzione negoziata del conflitto
Ruolo del mediatore	Secondario: le parti sono considerate le uniche in grado di gestire le conseguenze del conflitto in modo duraturo	Direttivo: il conciliatore è l'esperto che conduce il processo di risoluzione del problema
Attività del mediatore	Il mediatore spiega il concetto di mediazione, chiarendo che l'accordo è solo una delle possibili risultati della mediazione	Il conciliatore spiega che l'obiettivo della conciliazione è il raggiungimento di un accordo, stabilisce le tappe a tal fine e definisce le regole di base. A volte propone una bozza di accordo su cui discutere
	Il mediatore lascia che le parti discutano su ciò che vogliono	Il conciliatore dirige la discussione delle parti sulle questioni che ritiene più utili ai fini dell'accordo
	Il mediatore incoraggia un esame del passato come modo per permettere il riconoscimento dell'altro	Il conciliatore scoraggia le parti a parlare del passato, focalizzando invece sul presente e sul futuro - come risolvere il problema sul tavolo
	Il mediatore incoraggia l'espressione delle emozioni come elementi utili al processo di mediazione	Le emozioni sono viste come estranee al processo di risoluzione del conflitto e fuorvianti. Il conciliatore cerca di evitare sfoghi emozionali
	Il mediatore focalizza l'attenzione sulla relazione tra le parti	Il conciliatore focalizza l'attenzione sul problema e sulla sua soluzione
Definizione di successo	Benessere delle parti e aumento della loro capacità di gestire le conseguenze del conflitto	Accordo accettato dalle parti

⁴¹ Baruch Bush R. A., Folger J.P., 1994.

⁴² Per il vero, sono molti, e non solo italiani, gli studiosi che sostengono che la mediazione abbia innanzitutto una funzione di trasformazione del conflitto. Si veda, in particolare, come Mark Umbreit definisca la *Humanistic Mediation*: una forma di risoluzione dei conflitti *dialogue driven* piuttosto che *settlement driven*. Umbreit M., 1997, pp. 201-213. Si veda, inoltre, Morineau J., 1998. Con l'emergere dell'approccio trasformativo e orientato al dialogo, anche grazie al dibattito europeo sulla mediazione che ha portato alla redazione della Raccomandazione del Consiglio d'Europa N° R (99) 19, l'approccio Problem Solving più che identificare un tipo particolare di mediazione, sta assumendo sempre più le caratteristiche di tecnica di ADR. Sulla confusione nell'utilizzo del termine mediazione: Pisapia G.V., 1997.

⁴³ Cornelli R., Calfapietro T., 2004, pp. 29-52.

4. I principi fondamentali della mediazione penale alla luce della normativa internazionale

Autonomia.

Fra i principi generali dell'attività di mediazione penale, la *Raccomandazione* del Consiglio d'Europa identifica il principio dell'*autonomia* rispetto al sistema della giustizia criminale: è il riconoscimento palese che il processo di mediazione, pur interagendo con il sistema della giustizia, sta al di fuori del processo giudiziario, configurandosi come spazio 'altro'. Come osserva il Prof. Giulio Ubertis rispetto alle modalità esplicative del percorso mediatorio e alla loro conoscibilità da parte del giudice, la mediazione deve essere necessariamente extragiudiziale, nel duplice senso che si svolge all'esterno del procedimento penale e che non termina mai con un "giudizio", essendo caratterizzata, qualora abbia esito positivo, da un recuperata relazione tra vittima e offensore⁴⁴. Si legge infatti nel testo della *Raccomandazione* che "la mediazione penale rappresenta un'opzione flessibile, comprensiva, tendente a promuovere la partecipazione dei soggetti e la risoluzione dei problemi, da considerarsi inoltre come complementare o alternativa ai tradizionali procedimenti penali". Inoltre, la pratica di mediazione viene riconosciuta quale utile strumento per incoraggiare "esiti più costruttivi e meno repressivi di quelli della giustizia penale".

Dimensione relazionale.

Nell'attività di mediazione il *focus* è sui protagonisti della vicenda penale: *vittima, autore di reato, comunità*. Nella *Raccomandazione* "si riconosce il legittimo interesse delle vittime a far sentire in modo più forte la loro voce nell'affrontare le conseguenze della vittimizzazione, a comunicare con l'autore di reato, a ottenere scuse e riparazioni".

Dal punto di vista degli autori di reato la mediazione si pone "quale pratica capace di rinforzare il loro senso di responsabilità, di offrire loro opportunità concrete per fare ammenda, onde favorire la loro reintegrazione e riabilitazione". Inoltre la mediazione "può accrescere la consapevolezza dell'importante ruolo dell'individuo e della comunità nel prevenire e trattare il crimine".

5. I principi relativi alla costituzione di uffici di mediazione alla luce della normativa internazionale.⁴⁵

Accessibilità ed etica pubblica.

La *Raccomandazione* del Consiglio d'Europa e i *Principi Base* dell'ONU prevedono che i programmi di giustizia riparativa siano "generalmente fruibili" e "utilizzati in ogni stato e grado del processo" (art. 3,4 Racc. - art 6 Principi Base)

Si tratta di un tema significativo con implicazioni politico-sociali e 'finanziarie' non indifferenti e non trascurate dal Comitato di esperti nella Mediazione in ambito penale del Consiglio d'Europa che raccomanda che "come minimo la mediazione, sia pubblica che privata, debba essere riconosciuta ufficialmente dai poteri pubblici" e che "i programmi dovrebbero di solito disporre di fondi di bilancio pubblico (statale o locale) e, normalmente, di una contabilità pubblica". I centri di mediazione dovrebbero agire in un contesto *publicistico* e offrire prestazioni completamente gratuite. Sul piano pratico, la qualificazione *pubblica* del servizio è garanzia di qualità e di controllo, di competenza e serietà in un settore – quello penale – per definizione intriso di implicazioni giuridiche, di contatti con l'autorità giudiziaria e in cui occorre procedere sempre con la massima cautela, essendo coinvolti diritti fondamentali della persona; sul piano culturale, inoltre, la dimensione *pubblica* è propria del diritto penale ed è cruciale nelle pratiche riparatorie mai riducibili a un fatto *privatistico* tra reo e vittima e rivolte invece alla ricucitura del legame *sociale*.

⁴⁴ Ubertis G., 2005, non pubblicato.

⁴⁵ Questo paragrafo è tratto da Ceretti A., Mazzucato C., 2001.

Appare importante, quindi, garantire la piena collocazione di tali servizi e programmi nella *sfera dell'etica pubblica*.

Selezione e formazione dei mediatori.

I documenti internazionali offrono alcune importanti indicazioni anche per individuare le persone che possono svolgere il ruolo di mediatori.

La presa in carico degli effetti dei conflitti che sono legati alla commissione di un reato richiede, da parte dei mediatori, profonde capacità di gestire le emozioni e i sentimenti - spesso assai distruttivi e pervasivi – espressi sia dall'autore del reato che dalla vittima. Pur senza pensare a competenze professionali specifiche, emerge l'importanza di una *seria, profonda, continuativa* opera di formazione.

La *Raccomandazione* afferma, infatti, da un lato che "i mediatori dovrebbero essere reperiti in tutte le aree sociali e dovrebbero possedere generalmente una buona conoscenza delle culture locali e comunitarie" (art. 22 Racc.), dall'altro che essi "dovrebbero ricevere una formazione iniziale di base ed effettuare un *training* nel servizio, prima di intraprendere l'attività di mediazione" (art. 24 Racc.). La formazione e il tirocinio devono "favorire l'acquisizione di un alto livello di competenza che tenga presenti le capacità di risoluzione del conflitto, i requisiti specifici per lavorare con le vittime e gli autori di reato, nonché una conoscenza base del sistema penale" (art. 24 Racc.). Sono poi le *Regole minime* a precisare che a quella iniziale debba seguire un *in-service training* (art. 20 Regole min.). Sia il documento europeo che quello delle Nazioni Unite sottolineano la necessità di un'adeguata preparazione che includa non solo le 'tecniche' di mediazione, ma un'adeguata conoscenza del sistema penale e degli effetti processuali e penali dei programmi di giustizia riparativa (art. 24 Racc., art. 20 Regole min.).

I documenti raccomandano poi l'adozione di "standard di competenze" e "procedure per la selezione, la formazione e la valutazione dei mediatori" (art. 20 Racc., art. 11 Regole min.), sotto la vigilanza di un apposito organo (art. 21 Racc.).

Collocazione degli uffici di mediazione.

Quanto all'*ambiente* in cui si deve svolgere la mediazione è necessario che sia "sicuro e confortevole" (*environnement sûr et confortable*: art. 27 Racc., *safe and appropriate environment*: art. 19 Regole min.).

In linea con queste disposizioni, molti programmi hanno individuato la collocazione dell'ufficio di mediazione *fuori* dal Tribunale, così da rafforzare l'idea della mediazione come spazio altro rispetto al processo penale. La *neutralità* del luogo non va considerata solo rispetto al sistema della giustizia: i centri e gli uffici in cui si attuano programmi riparativi dovrebbero essere privi di connotazioni o implicazioni ideologiche (religiose, politiche, culturali, etniche); anche per questo motivo paiono particolarmente adatte le *sedes pubbliche*.

Coordinamento a più livelli.

Il fine di garantire uniformità di applicazione e uguale fruibilità dei servizi e dei programmi di giustizia riparativa porta gli esperti internazionali a sottolineare l'esigenza di un continuo lavoro di coordinamento, consultazione e raccordo fra gli operatori del settore, gli studiosi e le autorità, nonché l'esigenza di adeguate forme di ricerca, valutazione e controllo delle pratiche riparatorie, accompagnate dall'elaborazione di codici di condotta e regole comuni (artt. 20, 33-34 Racc. – artt. 11, 21-23 Regole min.).

Anche il sistema giudiziario deve raccordarsi con le nuove esperienze e per questo la *Raccomandazione* e le *Regole minime* prescrivono "consultazioni regolari" tra magistrati e mediatori (art. 33 Racc. – art. 21 Regole min.): anche qui si tratta di raggiungere una comunanza di prospettiva e un'unitarietà di indirizzo, il che presuppone che gli operatori dei due sistemi che si saldano (giustizia e mediazione) conoscano presupposti teorici e modalità applicative dell'intervento mediatorio e processuale.

Valutazione e organi di vigilanza.

E' anche indispensabile accertare l'efficacia della mediazione-riparazione e la sua capacità di porsi come valida "alternativa al processo penale giudiziario" (art. 22 Regole min.), soprattutto se si auspica il ricorso a tali nuovi modelli non in tono minore e secondario, ma come strumento effettivo di *riforma* e ripensamento del diritto e del sistema penale. Condizione per svolgere questo lavoro è anche il riferimento a metodi di valutazione e controllo *scientificamente* fondati nelle mani di esperti delle discipline sociali, criminologiche e politico-criminali. Si afferma, infatti, la necessità del *rigore* e della *continuità* dell'opera di verifica e coordinamento tra i programmi di giustizia riparativa (cfr. art. 23 Regole min.: *regular, rigorous evaluation*).

Secondo il Consiglio d'Europa, i servizi di mediazione dovrebbero venire monitorati da un ufficio competente (art. 20 Racc.): si tratterebbe di un 'organo di vigilanza', una *authority* indipendente (anche proveniente dal sistema giudiziario) cui affidare la verifica dell'effettiva messa in atto dell'uniformità di applicazione delle pratiche riparatorie e dell'effettivo rispetto delle norme deontologiche e dei codici di condotta.

6. I principi sulle garanzie fondamentali nell'attività di mediazione alla luce della normativa internazionale⁴⁶

Consensualità.

Ciò che pare caratterizzare, almeno sul piano formale e al di là dei contenuti di fondo, i programmi di mediazione-riparazione è l'apertura alla *libera, spontanea* adesione da parte degli interessati (art. 1 Racc., art. 7 Regole min.): si tratta del principio base⁴⁷, della 'regola d'oro' senza la quale tali programmi non sono nemmeno pensabili.

Osservano infatti gli estensori della *Raccomandazione* del Consiglio d'Europa che "la partecipazione volontaria è un elemento indispensabile della mediazione in tutte le sue forme", poiché essa "non può riuscire che se le parti sono disposte a parteciparvi"; inoltre l'accettazione degli interessati deve 'coprire' tutte le fasi dell'iter (potendo venire revocata in qualunque momento: cfr. art. 1 Racc., art. 7 Regole min.) e sorreggere gli eventuali accordi risarcitori o riparativi (art. 31 Racc., art. 7 Regole min.).

I partecipanti allora devono essere messi in condizione di prestare un consenso *consapevole, informato* e *spontaneo*, mai viziato da pressioni o "altri mezzi subdoli" (*unfair means*: art. 12.c. Regole min.).

Confidenzialità.

Strettamente connesso al principio partecipativo è il tema della confidenzialità: l'incontro di mediazione è *protetto* essendo impedita qualsiasi forma di diffusione all'esterno dei contenuti (salvo che con l'accordo dei partecipanti) (art. 2 Racc., art. 13 Regole min.). E' la condizione indispensabile per garantire una *effettiva* libertà di scambio alle parti e per la trattazione a tutto tondo del conflitto e delle sue implicazioni, in ultima analisi è la condizione per la fecondità dell'incontro e per "un risultato positivo" (art. 2 Racc.). Questo principio è talmente cruciale che anche il legislatore italiano, nel decreto legislativo sul giudice di pace, pur dedicando alla mediazione uno spazio esiguo, non manca di precisare la *inutilizzabilità* processuale delle dichiarazioni rese dalle parti davanti ai mediatori (art. 29, co 4 D.Lgs. 274/2000).

⁴⁶ Questo paragrafo è tratto da Ceretti A., Mazzucato C., 2001.

⁴⁷ La Raccomandazione del Consiglio d'Europa, infatti, colloca il principio della libertà-volontarietà tra i "principi generali", specificando nel commento che "in ogni caso ... la partecipazione (deve essere) volontaria": cfr. Racc. (99) 19, Commentaire sur l'annexe, II, Principes généraux, p. 19.

Imparzialità del mediatore.

Nella *Raccomandazione* del Consiglio d'Europa si riconosce la pluralità di forme della mediazione (per es. *diretta* e *indiretta*⁴⁸) ma si prevede che "in tutti i casi ... il mediatore sia imparziale"⁴⁹. "Il mediatore" – si legge nel commento⁵⁰ – "non parteggia, ma si coinvolge nell'aiutare le parti a partecipare pienamente alla mediazione e a trarne tutto il beneficio possibile". Il mediatore penale deve essere *esperto* e *competente* perché si colloca al centro di complesse *relazioni di forza* in cui le *disuguaglianze* iniziali (e formali) tra le parti sono *tipiche* e *intricate*: l'uno è aggressore, ma subisce il procedimento penale ed è esposto alla sanzione, l'altro è vittima, ma è il soggetto scatenante la reazione dello Stato; l'uno è soggetto attivo dell'offesa ma soggetto passivo dell'obbligazione riparatoria, l'altro è soggetto passivo dell'offesa ma beneficiario dell'attività di riparazione.

Riparazione e accordi tra le parti.

Sia la *Raccomandazione* che le *Regole minime* precisano che anche gli accordi debbano essere "conclusi volontariamente". Ciò vale per tutte le parti coinvolte: vale per la vittima che non dovrà subire pressioni o sentirsi costretta a sottoscrivere una transazione che ritiene lesiva dei suoi interessi, ma vale in modi particolare per il reo che deve sostenere, materialmente e giuridicamente, l'adempimento degli impegni. Per questo, le fonti internazionali prevedono che le obbligazioni riparatorie rispondano ai criteri di *ragionevolezza* e *proporzione* (*reasonable and proportionable obligations*: art. 7 Regole min., *obligations raisonnables et proportionnées*: art. 31 Racc.).

Il criterio della *ragionevolezza* "presuppone una certa relazione tra il reato e il tipo di obbligazione imposta al suo autore"⁵¹, quello della *proporzione* "significa che l'onere imposto al colpevole deve corrispondere, entro limiti abbastanza ampi, alla gravità del reato"⁵².

Non si dimentichi infatti che la riparazione, che spesso incide anche sull'esito del giudizio penale, viene elaborata dalle parti, pur sotto la guida e il controllo dei mediatori, e non da un'autorità giudiziaria capace di istruire la domanda della vittima, valutarne la fondatezza e la legittimità, giudicare l'equità del contenuto, imporre al reo l'obbligo di adempiere. Proprio la non *tecnicità* della figura del mediatore e l'assenza di *giudizio* tipica del modello portano a considerare particolarmente importante la collaborazione degli *avvocati* nella fase negoziale dell'*iter* avente ad oggetto la riparazione. Pur conservando il clima consensuale e dialogico dell'incontro, la presenza dei difensori si configura come un supporto *tecnico* autorevole per confezionare il miglior accordo, quello conforme al desiderio delle parti, alle loro concrete possibilità e alla giustizia.

7. Mediazione e sistema della giustizia penale alla luce della normativa internazionale⁵³

Riconoscimento dei fatti principali del caso.

La presunzione di innocenza, principio fondamentale di ogni procedura giudiziaria di ogni Stato civile e democratico, non può che trovare spazio anche nel percorso di giustizia riparativa. Prima di tutto, quindi, la partecipazione (volontaria) al programma non può mai essere letta

⁴⁸ Cfr. Racc. (99) 19, Commentaire sur l'annexe, I, Définitions, p. 19.

⁴⁹ Cfr. Racc. (99) 19, Commentaire sur l'annexe, I, Définitions, p. 19.

⁵⁰ Cfr. Racc. (99)19, Commentaire sur l'annexe, V.3, Le fonctionnement des services de médiation, p. 26.

⁵¹ Cfr. Racc. (99)19, Commentaire sur l'annexe, V.4, Résultat de la médiation, p. 27.

⁵² Cfr. Racc. (99)19, Commentaire sur l'annexe, V.4, Résultat de la médiation, p. 27.

⁵³ Questo paragrafo è tratto da Ceretti A., Mazzucato C., 2001.

giudiziarmente come *accertamento di responsabilità* o come *ammissione di colpevolezza*⁵⁴. La separazione tra processo penale e mediazione-riparazione è qui nettissima. L'accertamento della responsabilità non può che seguire le regole proprie del rito e derivare esclusivamente da un dibattimento davanti a un giudice in contraddittorio tra le parti assistite dai difensori. In tutti i casi in cui la partecipazione positiva al programma comporta una definizione *anticipata* del giudizio, la pronuncia del relativo provvedimento non potrà mai avere natura di *condanna*, anche nel caso in cui si applichi una qualche misura di risposta al reato.

Il problema più rilevante è però un altro: proprio perché normalmente il programma di giustizia riparativa costituisce una forma di *diversion* o di *alternativa* (al processo o alla pena) *in assenza* di un giudizio, occorre evitare il coinvolgimento di persone *estrane* ai fatti. L'equilibrio tra l'inaffidabilità di una confessione e la impossibilità (o inutilità) di un previo accertamento giudiziale è stato trovato nel requisito del "riconoscimento delle parti dei fatti principali della questione" (*reconnaissance des faits principaux de l'affaire*: art. 14 Racc.; *acknowledgment of the basic facts of a case*: art. 8 Regole min.). È interessante notare come i due documenti mettano in luce, a questo proposito, una sorta di *parità* tra i protagonisti della vicenda richiedendo che tutti condividano gli aspetti significativi dei fatti. Certamente, ciò significa in particolare che il *reo* riconosca la propria condotta da un punto di vista sostanziale, *fattuale*, anche se non giuridico (non sarebbe infatti corretto nemmeno parlare di ammissione, seppure sostanziale, di *responsabilità*, viste le implicazioni necessariamente *normative* di tale concetto).

La versione univoca dei fatti principali, anche se non rigidamente intesa, è condizione per la fattibilità della mediazione: "in assenza di un tale accordo (sui fatti principali), la possibilità di raggiungere una composizione della lite è limitata se non nulla"⁵⁵, anche perché difficilmente l'autore di reato che si proclama estraneo ai fatti accetterà di partecipare all'incontro.⁵⁶

⁵⁴ Cfr. art. 14 Racc.(99)19: "la partecipazione alla mediazione non deve essere utilizzata come prova di ammissione di colpevolezza nelle ulteriori procedure giudiziarie", analogamente nella bozza di Regole minime, cfr. art. 8: "*participation should not be used as evidence of admission of guilt in subsequent legal proceedings*".

⁵⁵ Cfr. Racc. (99)19, Commentaire sur l'annexe, IV, Le fonctionnement de la justice pénale en liaison avec la médiation, p. 23.

⁵⁶ Come afferma il Prof. Giulio Ubertis: "il problema più grave nei rapporti con il processo penale è costituito proprio dalla determinazione del requisito soggettivo per l'instaurazione della mediazione, cioè da quanto richiesto per verificare adeguatamente la disponibilità a una relazione dialogica tra l'offeso dal reato e il soggetto nei cui confronti si procede, senza venir meno al *nullum crimen, nulla poena sine iudicio* né violare presunzione d'innocenza e diritto di difesa. La soluzione sembra potersi fondare sulla distinzione tra differente ricostruzione del fatto in tutte le sue componenti oggettive e soggettive penalmente rilevanti (ciò che si discute in sede di processo penale) e diverso atteggiamento delle persone coinvolte riguardo alla valutazione della condotta da loro tenuta (ciò che costituisce il punto di partenza della mediazione). Pertanto, è considerata essenziale per iniziare un percorso mediatorio a fini riconciliativi, la disponibilità a confrontarsi sul conflitto insorto in occasione di quanto accaduto, dei cui elementi essenziali venga condivisa una «versione univoca», indipendentemente dalla qualifica data al comportamento e dalla attribuzione di responsabilità giuridicamente definita: per un esempio particolarmente significativo, si pensi ai reati in materia di violenza sessuale, dove molti episodi nascono «da difficoltà nella comunicazione, verbale e non, tra due soggetti e da possibili errori nella decodificazione dei messaggi tra gli stessi, soprattutto se

Garanzie di diritti processuali.

Vengono inoltre previste altre garanzie quanto al rispetto dei principi fondamentali in tema di *giusto processo* (artt. 8, 9 e ss, 18 Racc., art. 11 e ss Regole min.): in particolare il diritto alla difesa, inteso qui come diritto all'informazione e al parere legale sulle pratiche di mediazione, il diritto alla traduzione, la celerità dell'*iter* di mediazione e dell'eventuale procedimento giudiziario ad esso conseguente. Vi sono infine norme che regolano la partecipazione *tutelata* dei soggetti incapaci, specialmente i minorenni (Racc. artt. 8, 15 – Regole min. artt. 11, 12).

Rilevanza giuridica dei risultati della mediazione-riparazione.

Nei Paesi in cui vige il principio di discrezionalità dell'azione penale, il problema è certamente meno sentito: il programma di giustizia riparativa costituisce normalmente una forma di *diversion* idonea a chiudere la pendenza penale. Negli ordinamenti in cui è prevista l'obbligatorietà dell'azione penale è importante sancire il dovere per il giudice – ferma restando la sua discrezionalità tecnica – di tenere conto del percorso di mediazione positivamente concluso ai fini della scelta della misura da adottare. Nella Raccomandazione e nelle Regole minime si afferma che i provvedimenti (di archiviazione, non luogo a procedere, non doversi procedere⁵⁷) pronunciati in seguito a una mediazione dovrebbero avere "il medesimo statuto delle decisioni giudiziarie e dovrebbero vietare di procedere per i medesimi fatti (*ne bis in idem*)" (cfr. art. 17 Racc.; analogamente anche art. 14 Regole min.). Quanto invece alle mediazioni 'non riuscite', si prevede che il caso venga celermente restituito all'autorità giudiziaria inviata la quale deve provvedere "senza ritardo" (art. 18 Racc., art. 16 Regole min.). È implicito il principio secondo cui nessuna conseguenza sanzionatoria, o comunque negativa, debba discendere dal fatto stesso dell'esito negativo della mediazione o dalla impossibilità a trovare un accordo. Ne verrebbe pregiudicata la necessaria volontarietà. Per questi motivi, le fonti internazionali raccomandano un *controllo* giudiziario sull'attività di mediazione, sia nel momento dell'invio del caso, sia nel momento della valutazione processuale del suo esito.

La mediazione penale: uno sguardo a livello internazionale

Negli ultimi trent'anni si sono sviluppati numerosi programmi di mediazione penale in diversi Paesi; il primo in assoluto è stato il *Victim-Offender Reconciliation Program (VORP)* applicato per la prima volta in Canada nel 1974 nella città di Kitchener, nell'Ontario e generalmente riconosciuto come il precursore e l'ispiratore di tutti i programmi successivi.⁵⁸ Da questo momento

appartenenti a generi diversi». Anche qualora si volesse ritenere necessaria l'acquisizione di dati probatori idonei a un'affermazione di responsabilità dell'imputato anteriormente alla scelta di iniziare la mediazione, potrebbe al più ammettersene un'ipotetica sussistenza allo stato degli atti, che ad esempio pare richiesta dall'art. 28 min. quale presupposto implicito per la sospensione del processo e messa alla prova. Altrimenti - se si reputasse invece di dover preliminarmente accertare la responsabilità del minore e pure a prescindere dai gravi problemi di costituzionalità, precedentemente accennati, che deriverebbero da una tale ricostruzione normativa -, l'esito negativo della prova al cui interno fosse stato tentato l'esperimento conciliativo dovrebbe portare automaticamente a una condanna: ciò che viene smentito dall'art. 29 comma 1 secondo periodo min., che prevede la possibilità di una successiva decisione in sede sia di udienza preliminare (art. 32 min.) che di dibattimento (art. 33 min.), consentendo «qualsiasi sbocco processuale».» G. Ubertain, 2005, non pubblicato.

⁵⁷ Si parla infatti di '*décharges*' nella Raccomandazione e di '*judicial discharges*' nelle Regole minime.

⁵⁸ Presser L., Van Voorhis P., 2002, p. 165.

in poi, sia i *VORP* che altri programmi di mediazione penale hanno continuato a crescere ed espandersi. Si sono diffusi inizialmente in tutto il Canada, successivamente negli Stati Uniti e infine nella maggior parte dei Paesi Europei.

Alcuni dati possono dare l'idea dell'espansione dei progetti di mediazione penale a livello internazionale. Una recente ricerca condotta dal *Center for Restorative Justice & Peacemaking* e dall'*Office for Victims of Crime dell' U.S. Department of Justice* riferisce dell'esistenza di più di mille programmi di *Victim-Offender Mediation*, di cui 315 in Stati Uniti e Canada e 707 in Europa (tabella 1). La maggior parte dei programmi di mediazione penale riguarda minori autori di reati non gravi. In questa direzione vanno anche le prime esperienze italiane di mediazione penale. E, tuttavia, in un numero crescente di programmi di mediazione si assiste ad un coinvolgimento anche di vittime di crimini violenti che desiderano trovarsi faccia a faccia con l'autore del reato, in un posto sicuro ed in presenza di mediatori, allo scopo di recuperare quel senso di sicurezza e di tranquillità violato dalla commissione del reato. Negli Stati Uniti, ad esempio, sono molti i programmi che si occupano anche di crimini violenti, sia pure occasionalmente: il 7% dei programmi si occupa anche di omicidi, il 9% anche di violenza sessuale all'interno della famiglia, il 25% anche di aggressione a mano armata, e il 47% anche di aggressioni e lesioni.

Per quanto riguarda invece il versante europeo, si rilevano 130 programmi in Finlandia, 348 in Germania, 43 in Inghilterra, 73 in Francia, 31 in Belgio e 4 in Italia.⁵⁹

Tabella 2 – Numero di programmi di mediazione penale per Paese⁶⁰

Paese	Numero di programmi
Australia	5
Austria	17
Belgio	31
Canada	26
Danimarca	5
Finlandia	130
Francia	73
Germania	348
Inghilterra	43
Italia	4
Nuova Zelanda	disponibile in ogni Tribunale
Scozia	2
Stati Uniti	289
Sudafrica	1
Svezia	10
Norvegia	44

Fonte: Center For Restorative Justice And Peacemaking, *National Survey on Victim Offender Mediation Programs in United States*, Office for Victims of Crime, U.S. Department of Justice, April 2000

La comparsa della mediazione s'inserisce in una pluralità di dibattiti: quello sulla perdita di centralità dello Stato e sul recupero di centralità della 'comunità' (nel senso di collettività) nella gestione delle problematiche sociali; quello sull'inadeguatezza dello strumento legislativo e sulla ricerca di nuovi strumenti di gestione dei conflitti; quello sull'espansione moderna delle libertà e dei

⁵⁹ I dati sono tratti da Umbreit M.S., sito internet <http://wcr.sonoma.edu/v1n1/umbreit.html>.

⁶⁰ Negli ultimi anni i programmi di mediazione penale in Italia sono più che raddoppiati rispetto al dato riportato in tabella e che si riferisce al 2000.

diritti e sulle conseguenze negative di tutto ciò sul funzionamento della giustizia in termini di sovraccarico giudiziario⁶¹.

In generale, è possibile distinguere almeno tre modalità di trattamento dei conflitti penali: quella *retributiva*, quella *terapeutica-rieducativa*, quella di *mediazione*. Proviamo a individuare, sia pure in estrema sintesi, le fondamentali differenze contenutistiche e procedurali. Mentre il modello retributivo e quello terapeutico-rieducativo sono focalizzati sull'autore del reato, in quello di mediazione l'attenzione è spostata sulla relazione reo-vittima. Se nel modello retributivo l'obiettivo è quello di accertare la responsabilità dell'autore del reato, e la risposta data alla condotta o all'omissione è l'applicazione di una pena, nel modello terapeutico-rieducativo ci si propone di rispondere ai bisogni individuali del colpevole, mentre la risposta consiste in un'offerta di aiuto e nella presa in carico del reo e dei suoi bisogni di risocializzazione. Nel modello di mediazione, invece, l'obiettivo è quello di gestire gli effetti/affetti del conflitto, e la risposta va individuata nel gradiente di accordo che interviene tra le parti.

Ancora: sia il modello retributivo che quello rieducativo sono dominati da una estrema formalizzazione delle procedure (il processo, appunto) che si può concludere con una sentenza di condanna ad una delle pene previste dal legislatore, sia pure a loro volta orientate, nei contenuti, al reinserimento sociale del condannato.

Nella mediazione, invece, c'è una minore formalità nella procedura, che pur essendo eteroguidata dal mediatore, si sviluppa con il consenso e con il progressivo *input* di entrambe le parti. Possiamo ora trasferire quanto appena detto nel seguente schema riassuntivo⁶²:

Tabella 3 – Modelli di Giustizia Penale

	Modello retributivo	Modello terapeutico rieducativo	Modello di mediazione
FOCALIZZAZIONE	Autore di reato	Autore di reato	Relazione reo-vittima
OBIETTIVI	Accertamento responsabilità autore di reato	Rispondere al bisogno del reo	Gestire il conflitto
RISPOSTA	Punizione	Presa in carico del reo	Costituzione di un'intesa reo vittima
PROCEDURA	Imposizione di un processo ed eventuale pena	Ricerca del consenso del reo alla rieducazione	Costruzione del consenso reo e vittima alla partecipazione alla mediazione

Ecco dunque esplicitato il paradosso della natura stragiudiziale dell'intervento di mediazione, intrinsecamente 'altro' rispetto all'attuale sistema della giustizia e, tuttavia, sempre più indispensabile al sistema della giustizia, al minimo come valvola di sfogo, al massimo come scommessa di 'umanizzazione' dell'interno sistema della giustizia penale.

La mediazione penale in Italia

In Italia, diversamente da quanto accaduto in molti altri Paesi europei ed extraeuropei, le pratiche mediatricie e riparatorie sono divenute oggetto di riflessione, studio e di applicazione concreta solo da pochi anni, quasi unicamente in campo minorile e in solo alcune ristrette aree geografiche. Rispetto alla ricerca di Umbreit del 2000, attualmente (2005) i programmi di

⁶¹ Cornelli R., Calfapietro T., 2004, pp. 29-52.

⁶² Ceretti A., 2000.

mediazione penale in Italia sono aumentati e molte sono le città che hanno già attivato o sono in fase di costruzione di progetti: nell'ambito della mediazione penale minorile si possono citare le esperienze di Milano, Torino, Bari, Trento, Cagliari, Ancona, Genova, Roma, Brescia, Verona, Catanzaro, Palermo, Bologna, Salerno, Venezia; nell'ambito della mediazione penale per adulti Trento, Bolzano, Pavia, Bergamo, Sassari.

1. La mediazione penale in Italia: ambiti di applicazione

Primo ambito: la mediazione penale minorile

In Italia, da molti decenni la *filosofia* della politica criminale in campo minorile ha sostenuto una progressiva riduzione dell'intervento penale, soprattutto dopo l'entrata in vigore del d.P.R. 448, 22 settembre 1988. E' noto come sia la «protezione» o, meglio, la «tutela del minore» (artt. 2, 3, 31 cost.), il suo generico diritto allo «sviluppo della personalità» e all' «educazione», a marcare fortemente il processo minorile – inteso peraltro dal legislatore non solo quale «occasione educativa» (art. 1 d.P.R. n. 448/1988), ma anche quale contesto favorevole per (ri)attivare «relazioni educative» (art. 28 d.P.R. n. 448/1988), senza peraltro dovere interferire sulla «continuità educativa» (art. 27 d.P.R. n. 448/1988). In linea con questi profili, il nostro sistema promuove finalità pedagogiche-responsabilizzanti, fondate su una «dissuasività mediante coinvolgimento» e volte all'*effettiva* reintegrazione sociale del reo.⁶³

A partire da questi principi e in assenza di riferimenti normativi espressi in tema di mediazione, la mediazione penale minorile ha trovato applicazione in alcuni e ben individuati spazi normativi: gli artt. 9, 27, 28 oltre che nell'art. 564 c.p.p., ora abrogato e riformulato nell'art. 555 c.p.p. Nel paragrafo curato dal Prof. Lorenzo Picotti sono state già descritte la valenza, il significato e le potenzialità di tali spazi normativi oltre che indicati degli spazi operativi che si aprono a partire da queste norme. Pertanto vi si rinvia.

Si è già detto che da alcuni anni in varie città italiane si sperimenta la mediazione in ambito minorile e si è detto che in Italia non esiste a tutt'oggi una normativa specifica sul tema. Le esperienze che si sono sviluppate sul territorio hanno avuto tutte carattere sperimentale. In effetti a partire dal 1995 a Torino, Bari, Milano, Trento, Venezia, Roma, Catanzaro, Salerno, Cagliari sono state avviate, su impulso dei rispettivi Tribunali per i Minorenni, esperienze di mediazione penale, laddove gruppi promotori autoctoni hanno aderito agli inviti dell'Ufficio Centrale per la Giustizia Minorile a sperimentare l'introduzione di tale istituto (*Circolari* del 10/11/1995;12/2/1996; 1/4/1996).⁶⁴

Sono quindi tali *Circolari* del 1995-1996 insieme alle “*Linee di indirizzo sull'attività di mediazione nell'ambito della giustizia penale minorile*” elaborate dalla Commissione Nazionale Consultiva e di Coordinamento per i Rapporti con le Regioni e gli Enti Locali del 1999 a costituire gli unici documenti di riferimento in materia.

In linea generale si osserva che le sperimentazioni si sono inserite nell'ambito della normativa del d.p.r. 448/88 (Disposizioni sul processo penale a carico di imputati minorenni) che ha rappresentato uno scenario estremamente fertile per l'applicazione e l'affermazione delle pratiche di mediazione e più in generale del principio riparativo.

Si riconosce ormai unanimemente il fatto che tale normativa abbia operato una vera e propria “rivoluzione copernicana” nel modo di intendere il concetto di responsabilità.

A differenza del passato, infatti, il discorso sulla “responsabilità” non è più semplicemente legato a un giudizio calato dall'alto (attraverso la ricostruzione da parte di giudici e esperti del percorso sociale e individuale del reo) e scolpito nelle parole della sentenza, ma è qualche cosa che circola fin da subito nel processo rendendo il minore attivo, almeno in parte, e seriamente coinvolto nella costruzione concreta di possibili progetti che lo riguardano con il supporto di persone sensibili

⁶³ Ceretti A., in corso di pubblicazione.

⁶⁴ Brunelli F., 2000, p. 63 e sg.

e preparate.⁶⁵ Il consenso e la partecipazione attiva sono elementi centrali nel percorso di recupero e di reinserimento sociale.

Così il passaggio dall'ottica "punitiva" e "riabilitativa" a quella "riparativa" corrisponde a una nuova concezione della risposta penale che, pur mantenendo intatti gli aspetti di rinvio alla responsabilità personale, rimanda chiaramente, anche utilizzando tutte le risorse presenti sul territorio, a una serie di proposte e di opportunità che il soggetto può cogliere per il proprio cambiamento, oltre che a una migliore considerazione degli interessi della vittima di reato persona singola o società nel suo complesso. In quest'ottica, la mediazione permette ai protagonisti della vicenda penale di partecipare "attivamente" alla gestione del conflitto causato dal fatto reato anziché limitarsi a sottostare a un giudizio pronunciato da altri, stimolando il "consenso" in ogni sua fase. Occorre soffermarsi ora sui principi fondamentali che hanno guidato il sorgere delle sperimentazioni citate, così come contenuti nei pochi e già citati documenti in materia.

Autonomia.

Nelle linee d'indirizzo la mediazione "non è una risposta per la risoluzione dei conflitti sostitutiva dello strumento giuridico. E' una modalità di regolazione dei conflitti che non si sostituisce alla giurisdizione, ma può costituire una risorsa operativa da essa utilizzabile"; "è un intervento in linea con i principi cui si ispira tutta la legislazione penale minorile che privilegia nella sua interezza i processi di responsabilizzazione e di maturazione del minore"; ed "è un'attività che può essere utilmente considerata dal sistema penale".

La normativa italiana, pur riconoscendo che la mediazione è uno spazio autonomo rispetto al giudizio, insiste maggiormente sulla necessità di un dialogo tra strumenti diversi che permetta la convivenza di un *meticcio di logiche* all'interno del sistema penale: ai ben noti paradigmi retributivo e rieducativo si affianca quello riparativo, con l'integrazione delle differenti prospettive.

Consensualità.

Le linee d'indirizzo sottolineano la necessità "che le parti esprimano un consenso, una disponibilità a riesaminare i propri comportamenti in un contesto relazionale non giudicante, volto a facilitare l'espressione e la riflessione su fatti e comportamenti per capirne le motivazioni". Recente e autorevole dottrina attribuisce alla nozione di «giustizia penale consensuale» un significato poliedrico, che rinvia a una plurivocità di istituti processuali variamente ispirati a una logica «dispositiva». Con la codificazione del 1988 (d.P.R. 447, 22 settembre 1988) sono stati introdotti infatti alcuni «schemi di concordato processuale», retti essenzialmente sull'accordo tra accusa e difesa. Dopo la corposa novellazione del codice i procedimenti accomunati da una matrice genetica consensuale che permangono sono quello previsto dall'art. 444 ss. c.p.p., (Applicazione della pena su richiesta) e il c.d. «concordato in appello» (l. 19 gennaio 1999, n. 14). Pur rientrando nella dimensione «consensuale», esulano da tale dimensione pattizia gli istituti ascrivibili alla distinta area della «conciliazione» e della «mediazione», all'interno dei quali il *consenso* manifestato dall'imputato e dalla persona offesa si configura come un assenso a un accordo che definisce il processo (conciliazione processuale), o come adesione a un percorso di «pacificazione» guidato da un terzo imparziale collocato all'esterno dell'apparato della giustizia (mediazione reo-vittima).⁶⁶

Dimensione relazionale.

La mediazione "mette a confronto diretto il reo e la vittima e favorisce la comprensione delle reciproche posizioni: il reo è aiutato a comprendere gli effetti prodotti dal reato sulla vittima, la vittima trova un contesto che accoglie le sue emozioni e che le consente di interagire con il reo". In questo dibattito viene superata la visione del reato quale atto isolato e astratto commesso da un soggetto *difficile*, per iniziare a leggerlo come un segmento di complesse vicende relazionali.

⁶⁵ Ceretti A., 1996, p. 178

⁶⁶ Ceretti A., in corso di pubblicazione.

La pratica di mediazione propone una nuova lettura per ciò che riguarda la questione della *responsabilità*. La responsabilità quando si parla di mediazione non ha più a che fare soltanto con l'essere "responsabili di qualcosa" e "per qualcosa" ma è intesa come un percorso che conduce i soggetti in conflitto a essere "responsabili verso", "a rispondere l'uno verso l'altro"; Dunque i fatti di reato, in mediazione, divengono un pretesto per dare spazio a un percorso che vede due soggetti interrogarsi vicendevolmente coinvolti in un progetto relazionale che il mediatore non può e non deve tracciare in anticipo.⁶⁷ Questa prospettiva risulta importante anche per la vittima di reato, che trova in questo modo un sostegno alla fatica di gestire il disagio, la paura, il rancore, l'odio che può provare, nonché una tutela rispetto all'ulteriore colpevolizzazione che spesso avverte per il solo fatto di aver *chiesto aiuto* all'autorità giudiziaria. Più in generale la mediazione può considerarsi uno strumento finalizzato a migliorare la convivenza sociale e a diffondere una cultura volta alla ricostruzione della relazione interpersonale e del legame sociale creando fra chi configge una zona di rispetto, di dialogo e di comunicazione.

Secondo ambito: la mediazione penale davanti al giudice di pace.

Le esperienze di mediazione sorte grazie agli spazi offerti dal d.p.r. 448/88 hanno consentito la concretizzazione delle istanze di giustizia riparativa e hanno di fatto anticipato le logiche politico-criminali che sottendono la legge n. 274/2000 sulla competenza penale del Giudice di Pace. Seppur brevemente, è necessario sottolineare il fatto che tale normativa rappresenta una riforma molto innovativa in quanto per la prima volta viene superato il carattere monosanzionatorio del nostro ordinamento penale per un più moderno pluralismo delle pene configurate fin dall'inizio come non detentive e non stigmatizzanti. Scompare infatti la pena detentiva per lasciare spazio a sanzioni diverse e a un'ottica riparativa.

Proprio all'interno di questa normativa la mediazione riceve un riconoscimento formale laddove si prevede all'art. 29 che " il giudice di pace possa far ricorso a uffici per la mediazione pubblici e privati presenti sul territorio in tutti i casi perseguibili a querela di parte". Come si legge anche nella stessa Relazione del legislatore al Provvedimento, la riforma costituisce una svolta interessante nel modo di intendere l'intervento di risposta al reato, attraverso la concezione di una giustizia di prossimità, "vicina al corpo sociale" che si apre anche a possibilità di "negoziazione dei conflitti sociali" e di fattivo sostegno alla vittima (cfr. *Relazione al D. Lgs. 274/00*), pur conservando una natura intrinsecamente *penalistica* e dunque pubblicistica. Tale novità legislativa costituisce a ben vedere un *laboratorio* sperimentale e un *banco di prova* per provare a dare vita a una "progressiva trasformazione della natura e dell'essenza stessa del diritto penale" (cfr. *Relazione al D. Lgs. 274/00*).⁶⁸

Oltre che nell'ipotesi prevista dall'art. 29 che la prevede esplicitamente, la mediazione potrebbe trovare spazio anche nelle ipotesi previste dagli art. 34 e 35 e 54 dello stesso decreto legislativo, concretizzando quanto in essi formalmente prescritto. Si ricorda infatti che le norme citate riguardano le nuove ipotesi di definizione anticipata e alternativa del procedimento (art. 34-35) e la nuova sanzione del lavoro di pubblica utilità (art. 54: vi si evince una finalità di superamento del conflitto penale mediante una maggiore attenzione agli interessi e alle domande delle vittime e della collettività e un più proficuo reinserimento del reo. L'inserimento di pratiche di mediazione consentirebbe di rendere effettivo quanto previsto rendendo effettive le innovative misure introdotte ed evitando la mera applicazione della sola pena pecuniaria. Per esempio nell'ipotesi di definizione anticipata del procedimento con estinzione del reato a seguito di "condotte riparatorie" da parte

⁶⁷ Ceretti A., 1996, p. 204.

⁶⁸ Mazzucato C., 2001.

dell'imputato, ad un ufficio di mediazione potrebbe essere conferito un mandato da parte della magistratura onoraria o del reo stesso a curare la progettualità del percorso riparativo.⁶⁹

Purtroppo fino ad oggi sono pochissimi gli uffici che collaborano con gli uffici del giudice di pace e poche quindi le esperienze nelle quali si è avviato un confronto fra giudici di pace, ufficiali di polizia giudiziaria, mediatori sul tema.

La prima ad aver mosso i primi passi in questa direzione è l'associazione Dike, che ha promosso alcune esperienze significative attraverso il sostegno e la collaborazione con enti e istituzioni pubbliche: il progetto Uffici per la Mediazione di Trento e Bolzano, promossi dalla Regione Trentino Alto Adige e il Centro per la Mediazione dei Conflitti di Pavia promosso dall'Amministrazione Comunale.

Terzo ambito: la mediazione nella fase dell'esecuzione della pena.

La mediazione e, più in generale, le pratiche riparative nell'ambito dell'esecuzione della pena sono quasi del tutto inesplorate. Di recente il Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria, la magistratura ordinaria e di sorveglianza hanno mostrato una significativa apertura nei confronti dei programmi di giustizia riparativa e mediazione con particolare riferimento alla prescrizione riparatoria contenuta nell'affidamento in prova al servizio sociale ex art. 47 7 comma o.p. e nel contesto della "riflessione critica sul reato" per ciò che attiene agli aspetti riparativi di cui all'art. 27 d.p.r. 230/00 Reg. att. O.p. Stante la rigidità della cornice normativa che in Italia caratterizza il processo penale ordinario nonché l'esecuzione delle pene e delle altre misure di risposta al reato nei confronti dei condannati adulti (leggi: obbligatorietà dell'azione penale, centralità della pena detentiva ecc) i programmi di giustizia riparativa e di mediazione possono essere ragionevolmente avviati per ora solo in via sperimentale e in accordo con le "*Linee di indirizzo*" che il Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria ha predisposto in senso alla commissione di studio "*Mediazione penale e giustizia riparativa*" istituita dal Capo di Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria nel 2002 e coordinata dalla dott.ssa Maria Pia Giuffrida, Dirigente Generale del DAP. Ad oggi non sono state ancora avviate sperimentazioni sulla mediazione nella fase dell'esecuzione della pena ma dalle "*Linee di indirizzo*" si desumono alcuni importanti principi che riflettono alcune delle indicazioni contenute nei documenti internazionali:

- mediazione e riparazione come nozioni distinte dal concetto di "restituzioni" e "risarcimento del danno";
- le pratiche di mediazione e di giustizia riparativa quali strumenti di responsabilizzazione per il condannato all'interno del percorso di revisione critica del reato;
- la costruzione di un percorso normativo, deontologico e metodologico che delinei le modalità di approccio alla vittima di reato;
- adesione consapevole da parte del condannato al progetto riparativo strettamente collegata al principio di consensualità che deve necessariamente caratterizzare l'intero percorso di mediazione;
- accettazione volontaria da parte della vittima di una riparazione del danno sofferto o di un eventuale incontro con il condannato;
- terzietà del mediatore e indipendenza rispetto agli operatori penitenziari deputati al trattamento;
- gratuità dell'intervento di mediazione;
- pervenire ad accordi e intese con istituzioni pubbliche o private presenti sul territorio al fine di realizzare attività di mediazione o più in generale di condotte riparatorie;

⁶⁹ *Ibidem*

- una valutazione attenta delle attività riparatorie realizzate e delle possibili ricadute sul procedimento di esecuzione.

Recentemente la Commissione di studio su “*Mediazione e Giustizia Riparativa*” ha svolto uno studio, svolto nell’ambito dei lavori della Commissione, sulle “prescrizioni riparative” contenute nei progetti trattamentali di affidamento in prova al servizio sociale elaborati dai Centri di Servizio Sociale per Adulti. Lo studio fa parte della più ampia ricerca che rappresenta l’orizzonte scientifico della Commissione circa applicazione di modelli di “riparazione” da parte dei Centri di Servizio Sociale per Adulti e della magistratura di sorveglianza. In particolare, si fa qui riferimento all’art. 47 c. 7 della Legge 354/75, che indica la necessità di prescrivere all’affidato di adoperarsi in quanto possibile in favore della vittima, e all’art. 27 c. 1 del DPR 230/00 in cui si afferma che nell’ambito dell’osservazione scientifica della personalità, da parte degli operatori penitenziari, venga espletata, con il condannato o l’internato, una riflessione anche sulle possibili azioni di riparazione delle conseguenze del reato, incluso il risarcimento dovuto alla persona offesa.

In una prima fase, l’attività di ricerca si è concentrata sull’orientamento dei Centri di Servizio Sociale per Adulti (d’ora in poi CSSA) e sulle difficoltà incontrate da questi ultimi nell’applicazione delle prescrizioni riparative. L’indagine è stata svolta mediante la somministrazione a tutti i Direttori dei CSSA di un questionario elaborato *ad hoc*. I risultati di questa prima fase sono già stati pubblicati sul sito del Ministero della Giustizia⁷⁰. Attraverso questa prima indagine si è rilevata l’attenzione rivolta dai Direttori dei CSSA all’applicazione della prescrizione “riparativa” di cui al comma 7° dell’art. 47 o.p., pur nella difficoltà derivante dalla mancanza di chiarezza circa il significato del concetto di “riparazione”, la cui fisionomia nelle prime applicazioni ha avuto una connotazione soprattutto *economica*. Si è rilevato anche come la confusione con cui vengono utilizzati concetti quali “riparazione”, “restituzione” e “risarcimento del danno” comporti notevole ambiguità rispetto alle misure da adottare e al significato di queste misure ai fini del progetto trattamentale. È emerso, infine, il disagio dei Direttori rispetto a una mancanza di uniformità dei criteri con cui la magistratura definisce e applica i contenuti della “prescrizione riparativa” e, in seguito, valuta l’attuazione ed i risultati della stessa.

La seconda fase della ricerca ha evidenziato la concreta applicazione delle prescrizioni riparative all’interno dei progetti trattamentali che coinvolgono gli affidati ai Centri di Servizio Sociale per Adulti. Di seguito riportiamo i risultati dello studio con riguardo all’effettività delle prescrizioni riparative nella fase istruttoria, all’interno del progetto trattamentale e nella fase di attuazione del progetto trattamentale.⁷¹

L’effettività delle prescrizioni riparative nella fase istruttoria

Con “fase istruttoria” s’intende l’inchiesta socio-familiare svolta dai CSSA, nel corso della quale si procede – oltre che all’acquisizione da parte di detti Uffici della sentenza di condanna:

- all’avvio di percorsi di riflessione con il condannato sul reato;
- alla verifica della disponibilità da parte del condannato a svolgere attività a favore della vittima;
- alla ricerca di enti e associazioni del privato sociale disponibili a collaborare ai fini delle attività di utilità sociale.

Dai dati emerge che i CSSA chiedono assai raramente alle Autorità Giudiziarie (in larga parte alla Procura e solo in rari casi al Tribunale di Sorveglianza) di acquisire la sentenza di condanna, e precisamente solo nel 15% circa dei casi. Da ciò si può desumere una generale tendenza degli assistenti sociali a iniziare il lavoro con gli affidandi (o affidati) senza conoscere nei fatti il contenuto della sentenza di condanna.

⁷⁰ http://www.giustizia.it/pcarcere/misure_alternative/mediaz_scheda_16aprile2003.html.

⁷¹ Ceretti A., Cornelli R., Giuffrida M.P., Mazzucato C., rapporto di ricerca in corso di pubblicazione.

Rispetto alle attività svolte dagli assistenti sociali, emerge che solo nel 21,6% dei casi è stata effettuata con il condannato una riflessione sul reato ed è stata valutata la sua disponibilità a svolgere attività riparative a favore della parte offesa. Inoltre, solo nel 15,5% dei casi viene comunicata al condannato l'importanza di un'eventuale attività a favore della vittima.

Nella fase dell'indagine socio-familiare solo in una percentuale minima di casi (3,5%) sono stati presi dei contatti con enti e associazioni del privato sociale al fine di rendere praticabile l'attività riparativa. L'assenza di contatti con la rete delle risorse rappresenta un nodo problematico riscontrabile anche nella fase dell'esecuzione della misura. Altrettanto problematica è la scarsa propensione ad effettuare indagini preliminari sulle risorse familiari del condannato prima dell'elaborazione del percorso riparativo.

L'effettività delle prescrizioni riparative all'interno del progetto trattamentale.

In questa sezione si esaminano alcune questioni che riguardano la previsione e la praticabilità di attività riparative all'interno del progetto trattamentale.

Per "praticabilità" s'intende la verifica della possibilità di articolare l'attività riparativa quale parte integrante di un più complessivo progetto trattamentale, e non la semplice previsione della riparazione come risposta dovuta a una prescrizione imposta dalla Magistratura.

È stato chiesto agli intervistati chi, nell'ambito del progetto trattamentale, ha proposto al condannato un percorso riparativo. Innanzitutto, su 4511 casi, solo in 1164 (il 25,8% circa) è stato proposto al condannato un percorso riparativo. La proposta è stata fatta, nell'88% dei casi, dal Tribunale di Sorveglianza (d'ora in avanti TS), mentre solo in 128 casi (11%) dagli assistenti sociali e in 12 casi dai difensori. Da ciò consegue che il percorso riparativo si avvia quasi sempre attraverso un'apposita proposta del TS. Questo dato evidenzia ancora un limitato interesse da parte degli assistenti sociali all'avvio di percorsi riparativi.

Dalla rilevazione emerge, invece, che la "prescrizione riparativa" *ex art. 47 c. 7 o.p.* è stata inserita dai TS in 1360 ordinanze di affidamento in prova (circa il 30% dell'universo di riferimento). Riguardo al contenuto della prescrizione, si evidenzia una netta tendenza da parte del TS a prevedere una formula generica (che sostanzialmente ricalca il dettato della norma: "adoperarsi in quanto possibile a favore della vittima"). Questa tendenza non cambia di molto se l'affidato è maschio o femmina, mentre cambia in relazione al titolo di studio: la tendenza del Tribunale di Sorveglianza a indicare prescrizioni specifiche aumenta all'aumentare del livello di scolarità dell'affidato. Infine, in relazione alle tipologie di reato, si rileva come nei reati in materia di stupefacenti le prescrizioni siano per lo più generiche, mentre nei reati contro la pubblica amministrazione e nei reati d'impresa la tendenza a prevedere prescrizioni specifiche sia superiore alla media.

Nelle ipotesi in cui nell'ordinanza di affidamento il contenuto della prescrizione venga dettagliato, si riscontra che l'autorità giudiziaria dispone il contatto con la parte offesa in soli 124 casi, indicando in prevalenza un contatto diretto e personale tra reo e vittima (39,2%) o un contatto per il tramite del difensore (30%). Nel 10% dei casi il Tribunale di Sorveglianza dispone che il contatto con la persona offesa avvenga per il tramite dell'assistente sociale.

Le attività di riparazione indicate dal Tribunale di Sorveglianza, qualora vengano prescritte, sono per lo più attività di riparazione materiale ed economica del danno (19%), attività gratuita a favore della collettività (18%), o attività a favore della parte lesa (10%).

L'attività di riparazione materiale ed economica a favore della parte offesa, in percentuale, viene utilizzata maggiormente in presenza di reati contro il patrimonio e quando a proporre il percorso riparativo è stato il difensore; le attività gratuite a favore della collettività vengono prescritte maggiormente in presenza di reati d'impresa e in materia di stupefacenti, e quando a proporre il percorso riparativo è stato il difensore o l'assistente sociale; infine, le attività gratuite a favore della vittima vengono prescritte maggiormente in presenza di reati ambientali e contro la persona e quando a proporre il percorso riparativo è stato il Tribunale di Sorveglianza.

L'effettività delle prescrizioni riparative nella fase di attuazione del progetto trattamentale.

L'applicazione concreta delle prescrizioni riparative contenute nel progetto trattamentale dipende in gran parte da quanto i CSSA si relazionano con enti o soggetti esterni all'amministrazione penitenziaria che siano in grado di supportare il progetto riparativo avviato dagli assistenti sociali. Abbiamo già visto come queste relazioni istituzionali siano un 'nodo problematico' nell'effettività delle prescrizioni riparative. In questo paragrafo diamo ulteriori elementi per meglio comprendere come l'applicazione di un progetto riparativo possa essere compromessa dalla difficoltà di relazionarsi con soggetti o enti competenti a supportare il lavoro riparativo avviato dai CSSA.

Innanzitutto va sottolineato nuovamente lo scarso coinvolgimento della rete delle risorse sul territorio. Si fa più ricorso alle associazioni di volontariato, seguite da privato sociale/cooperative di servizio. Solo in minima parte vengono coinvolte strutture pubbliche. In genere, le strutture pubbliche vengono contattate maggiormente in caso di prescrizioni che contengono attività di riparazione materiale o economica.

Va rilevato anche che in ben 150 casi su 260 le strutture, pubbliche o private, presso cui prestare l'attività riparativa sono state individuate autonomamente dall'affidato.

Le prescrizioni riparative previste nel progetto trattamentale sono state effettivamente attuate in soli 314 casi, che in percentuale alle risposte valide alla domanda 24 del questionario sono il 30,6%. Le modalità più diffuse di attuazione riguardano l'attività gratuita per la collettività (58%) e la riparazione materiale ed economica (30,6%). L'attività gratuita in favore della parte lesa incide solo per l'1,6% (tab. 24 a). E' difficile rilevare i motivi *della non attuazione* della prescrizione: vengono sintetizzati infatti nella dizione "altro" - incidente per circa il 94% delle risposte valide - motivi definiti dai singoli operatori quali, le difficoltà poste dal soggetto, i problemi a carattere familiare, o la brevità della pena .

Per l'attuazione della prescrizione riparativa si è fatto ricorso a mediatori o a specifici servizi di mediazione solo in 22 casi. L'assenza di relazioni con centri o servizi di mediazione specializzati e la scarsa conoscenza degli stessi da parte degli operatori sono evidenti nel momento in cui si chiede di indicare quali sono i servizi di mediazione utilizzati in quei pochi casi: in 16 casi è indicato come mediatore il difensore, in 5 casi i servizi socio-assistenziali e in 1 caso un conoscente.

La mediazione penale a Milano

1. La descrizione degli standard adottati sulla base delle indicazioni della normativa internazionale e nazionale.

I ristretti riferimenti normativi disponibili, pur avendo consentito l'avvio di diverse sperimentazioni, non sembrano sufficienti a garantire uno sviluppo adeguato ed omogeneo della mediazione e delle sue modalità organizzative e istituzionali.

In questo quadro di "insufficienza normativa" e di conseguente pluralismo metodologico, valoriale e professionale,⁷² diventa fondamentale esplicitare le procedure adottate, gli obiettivi ed i risultati ottenuti al fine di alimentare il dibattito e il confronto scientifico nazionale. E' in questa ottica che si intende presentare il 'modello milanese', vale a dire come l'Ufficio di mediazione penale minorile di Milano ha interpretato le indicazioni provenienti dalla normativa internazionale e nazionale e dalla letteratura su Giustizia riparativa e Mediazione dei conflitti. Si descriverà il modello milanese tenendo conto di tre aspetti:

- organizzazione e gestione dell'Ufficio
- formazione del personale (mediatori, coordinatore, altro personale)
- operatività (procedure adottate e attività svolte)

⁷² De Leo G., 1999, p. 204.

Istituzione

L'Ufficio per la Mediazione penale di Milano è stato istituito il 29 aprile 1998 in seguito alla firma del protocollo d'intesa tra il Ministero di Grazia e Giustizia – Direzione del Centro per la Giustizia Minorile della Lombardia e della Liguria, la Regione Lombardia, l'Assessorato all'Educazione del Comune di Milano, l'Assessorato ai Servizi Sociali del Comune di Milano, l'Assessorato ai Servizi Sociali del Comune di Cinisello Balsamo, la Direzione Generale dell'Azienda Sanitaria Locale n. 1 della Provincia di Milano, con il patrocinio del Presidente del Tribunale per i Minorenni di Milano, Dott.ssa Livia Pomodoro.

Finalità e compiti

L'Ufficio per la Mediazione penale, su mandato della Procura e/o del Tribunale per i Minorenni di Milano, promuove l'incontro del reo minore con la vittima, nell'ambito delle finalità educative dell'intervento penale sul minore di cui al D.P.R. 448/88, e dell'attività di supporto e accoglienza alle vittime dei reati.

Il progetto per la costituzione di un Ufficio di Mediazione a Milano è nato da un interesse teorico e da un'esperienza concreta sviluppate da alcuni giudici onorari, psicologi, giuristi e docenti universitari, con il pieno sostegno e la promozione del Presidente del Tribunale per i minorenni e del Procuratore della Repubblica per i Minorenni di Milano.

I promotori del progetto hanno aderito inoltre agli inviti del Ministero della Giustizia a introdurre nel nostro Paese l'istituto della mediazione penale in ambito minorile, come si evince dai documenti redatti dall'Ufficio Centrale per la Giustizia Minorile (10/11/1995; 12/2/1996; 1/4/1996), i quali tengono conto dei numerosi esperimenti stranieri che già da parecchi anni fanno ricorso a questo istituto. Tra l'altro, l'attuazione di tale progetto è stata favorita, sul piano normativo, dalle misure di riparazione e riconciliazione fra autore e vittima di reato introdotte – per la prima volta in Italia – dal D.P.R. 448/1988, in seguito al quale si è sviluppato, come è noto, un ampio dibattito sulle possibilità applicative di questi nuovi strumenti.

L'inaugurazione del progetto sperimentale è stata preceduta da un'intensa fase preparatoria di sensibilizzazione e di collaborazione con tutti gli operatori della giustizia penale minorile: magistrati della Procura e del Tribunale per i Minorenni, avvocati, operatori dei servizi sociali, pubblici amministratori. L'opera di consolidamento culturale delle pratiche di mediazione è proseguita in itinere con incontri periodici con la magistratura e i servizi minorili e con i difensori d'ufficio nei processi a carico di minorenni.

Composizione

L'Ufficio è composto da quattordici persone, sette "privati" appartenenti al mondo universitario e della giustizia minorile, esperti a vario titolo di mediazione e con un'esperienza teorico-pratica acquisita all'estero (prevalentemente Francia e Stati Uniti). Gli altri sette componenti sono pubblici dipendenti, distaccati presso l'Ufficio per la mediazione e provenienti dagli organi o enti che hanno dato vita al progetto. Si tratta di assistenti sociali ed educatori dei servizi minorili dell'amministrazione della giustizia e dei servizi sociali istituiti dagli enti locali firmatari del protocollo.

La diversità culturale e professionale dei componenti è una delle principali ricchezze di cui gode l'Ufficio di Milano. Tutti i mediatori sono stati formati, *ex novo* e insieme, alla mediazione, raggiungendo quindi un modello unitario quanto alle teorie e alle tecniche e una condivisione delle finalità di fondo della mediazione. Comunque i differenti approcci al fatto-reato, alla devianza minorile, alla vittimologia, le diversificate competenze fanno sì che in ogni mediazione vi sia un'attenzione globale a tutti gli aspetti (educativi, giuridici, psicologici, sociali).

Sede

L'Ufficio ha sede presso il Servizio Adolescenti in Difficoltà (SEAD) del Comune di Milano (Via Pastrengo 6, tel. 02.88465424) e offre il suo servizio in tutto il distretto di competenza del Tribunale per i Minorenni del capoluogo lombardo che comprende le provincie di Milano, Varese, Como, Lecco, Sondrio, Pavia, Lodi.

Formazione alla mediazione

Come è noto esistono vari modelli di mediazione che, a seconda dei casi, sottolineano l'aspetto negoziale o quello dell'incontro tra le persone coinvolte nel conflitto.

Vi sono approcci molto differenti a seconda dei Paesi, dei centri di mediazione o degli ambiti applicativi: si passa dalla formale "tecnologia" di risoluzione del conflitto nelle mani di un terzo che applica certe "regole" che dovrebbero condurre al compromesso, al cosiddetto *problem solving*, incentrato sulla soddisfazione materiale degli interessi delle parti, favorita e incentivata dall'intervento del terzo, alle impostazioni più feconde che vedono la mediazione come un procedimento che può portare alla reale trasformazione del conflitto attraverso l'incontro con l'altro, tenendo conto delle dimensioni e delle potenzialità relazionali, emotive, umane.

E' a questa ultima forma di mediazione, opportunamente integrata e adattata alle specificità della mediazione penale, che si è ispirato l'Ufficio per la Mediazione di Milano.

La formazione è stata condotta dal *Centre de Médiation et de Formation à la Médiation* di Parigi, fondato e diretto da Jacqueline Morineau, con seminari che hanno avuto luogo nei week-end presso la Scuola di formazione del Ministero di Grazia e Giustizia di Castiglione delle Stiviere o presso l'Ufficio Servizio Sociale per i Minorenni di Milano, per un totale di oltre 180 ore nell'arco di circa due anni. Si è prestata particolare attenzione allo sviluppo delle tecniche di ascolto e di intervento nella relazione fra persone in conflitto a seguito di un fatto-reato, lavorando sulla comunicazione, sulla facilitazione del dialogo fra le parti e sulle modalità di riparazione.

Il percorso formativo ha permesso di addentrarsi nella difficile conoscenza (della teoria) della mediazione, di mettere a fuoco i temi più significativi ed i nodi problematici anche attraverso la valorizzazione dei diversi ruoli professionali e delle specifiche caratteristiche dei singoli appartenenti al gruppo.

L'iter formativo è continuato *in itinere* anche dopo l'apertura dell'Ufficio, sia attraverso stages condotti da formatori esterni, sia attraverso periodici incontri tra i mediatori.

In questa sede ha trovato spazio l'apertura a modelli formativi anche differenti, così da affinare competenze ed avere prospettive ricche e diversificate per rispondere con sempre maggiore professionalità alle dinamiche conflittuali. Infatti, a fronte delle esigenze emerse nel corso dell'esperienza e, a partire dai contenuti del Progetto di Formazione sulla Mediazione Penale approvato dal Centro per la Giustizia Minorile e dalla Regione Lombardia, si è ritenuto opportuno integrare - in accordo con la formatrice Jacqueline Morineau - il modello base con l'apprendimento di altre tecniche di mediazione che consentissero una conoscenza approfondita delle metodologie più accreditate in campo internazionale per ciò che concerne la negoziazione, la riparazione, il risarcimento del danno, la mediazione con gruppi e i conflitti allargati.

Per questa ragione, nel 1998 L'Ufficio per la Mediazione penale di Milano si è rivolto alla d.ssa Isabella Buzzi mediatrice familiare presso lo *Studio T.d.L. (Tracce di Luce)* di Milano con una lunga e consolidata esperienza scientifica e pratica in Italia e negli Stati Uniti con John Haynes.

Per quanto riguarda poi i conflitti allargati, ci si è rivolti al Centro per la Terapia della Famiglia del dott. Luigi Boscolo, il quale ha sviluppato negli anni un approccio sistemico-relazionale per la gestione dei conflitti familiari e sociali, apprezzato a livello internazionale.

Attraverso questa formazione, è stato possibile apprendere modalità per intervenire efficacemente nelle mediazioni di gruppo (gruppi di giovani, gruppi di adulti) e soprattutto per gestire gli effetti di

quei conflitti estesi, che non coinvolgono soltanto i protagonisti della vicenda penale ma anche le famiglie e i membri della comunità di appartenenza.

Gli spazi normativi presi in considerazione nel modello milanese

Il sistema processuale penale minorile consente la realizzazione dell'attività di mediazione, vista la piena rispondenza di questo strumento alle finalità proprie della giustizia minorile. Gli artt. 9, 27, 28 del D.P.R. 448/88 nonché l'art. 564 c.p.p. sono considerati gli spazi normativi per eccellenza per l'introduzione delle pratiche di mediazione.

L'Ufficio di Milano, in particolare, ha scelto di dare ampio spazio alla mediazione svolta nella fase delle indagini preliminari, utilizzando a questo fine soprattutto gli articoli 9 e 27 del d.p.r. 448/88 e l'art. 564 c.p.p. Si ricorda che l'art. 9⁷³ consente al Pubblico Ministero e/o al giudice di acquisire informazioni utili a valutare la rilevanza del fatto e la personalità dell'indagato o dell'imputato, al fine di accertarne l'imputabilità e il grado di responsabilità anche attraverso il parere di esperti.

In base a queste premesse, l'Autorità procedente chiede all'ufficio un giudizio sull'esperibilità di un incontro fra l'autore e la vittima del reato, giudizio che verrà espresso valutando il caso concreto. Pur condividendo la ratio dell'art. 27 del D.P.R. 448/1988⁷⁴, non va dimenticato che la "tenuità del fatto" e "l'occasionalità" del comportamento delittuoso da parte di un minore possono assumere, in relazione ad alcuni contesti, un significato individuale e sociale molto profondo. Talora essi rivelano la presenza di un conflitto più grave di quello espresso dalla condotta deviante, conflitto che può a sua volta degenerare qualora non venga puntualmente "preso in carico" (per esempio: delle semplici percosse possono esprimere molto meno di ciò che effettivamente divide l'autore e il soggetto passivo del reato).

E' importante quindi non trascurare le ricadute che i reati bagatellari possono avere sul piano relazionale tra il reo e la vittima.

La mediazione può costituire pertanto una risposta diversa e rappresentare un utile strumento nello spirito della norma, consentendo di gestire situazioni residuali non ancora affrontate dai servizi e dando una volta di più la possibilità ai minori di confrontarsi con i loro comportamenti problematici.

Negli spazi aperti dagli artt. 9 e 27, un esito positivo della mediazione "può" costituire - dunque in assenza di un rigido automatismo - la premessa per una richiesta di non luogo a procedere per irrilevanza del fatto, oppure per l'applicazione del perdono giudiziale.

⁷³ L'art. 9 D.P.R. 448/88 prevede che: "Il pubblico ministero e il giudice acquisiscono elementi circa le condizioni e le risorse personali, familiari, sociali e ambientali del minore al fine di accertarne l'imputabilità e il grado di responsabilità, valutare la rilevanza sociale del fatto nonché disporre le adeguate misure penali e adottare gli eventuali provvedimenti civili. Agli stessi fini il pubblico ministero e il giudice possono sempre assumere informazioni da persone che abbiano avuto rapporti con il minore e sentire il parere di esperti, anche senza alcuna formalità"

⁷⁴ L'art. 27, comma 1 D.P.R. 448/88 prevede che: "Durante le indagini preliminari, se risulta la tenuità del fatto e l'occasionalità del comportamento, il pubblico ministero chiede al giudice sentenza di non luogo a procedere per irrilevanza del fatto quando l'ulteriore corso del procedimento pregiudica le esigenze educative del minore"

L'art. 564 c.p.p.⁷⁵, oggi abrogato in seguito alla riforma del Giudice Unico e sostituito dall'art. 555 c.p.p., offriva un'ulteriore opportunità alla mediazione, in quanto attribuiva al Pubblico Ministero la facoltà – delegabile - di tentare la conciliazione tra querelante e querelato. La nuova formulazione della fattispecie (art. 555 c.p.p) rende addirittura obbligatorio per il Giudice l'esperimento di tale tentativo. In questo caso, l'esito positivo della mediazione coincide con il ritiro della querela e relativa accettazione. Tuttavia, quando si parla di mediazione, lo spazio normativo per eccellenza a cui si può far riferimento all'interno del D.P.R. 448/1998 è costituito dall'art. 28⁷⁶, il quale prevede che il giudice dell'udienza preliminare e quello del dibattimento "possa impartire prescrizioni dirette a riparare le conseguenze del reato e a promuovere la conciliazione del minore con la persona offesa dal reato".

L'art. 28 introduce il paradigma riparativo nel procedimento penale minorile. Il concetto di conciliazione-riparazione qui è inteso però come parte di un progetto educativo per il minore che oltrepassa il senso di un intervento puntuale come la mediazione. Non è escluso quindi che l'incontro di mediazione possa trovare posto in una messa alla prova: è importante rispettare modi, spazi, tempi di entrambi, evitando il sovrapporsi di differenti metodologie di lavoro – tenuto conto che la riparazione-conciliazione ex art. 28 riguarda minori già presi in carico da servizi sociali dell'Amministrazione della Giustizia e degli enti locali.

Attività di ricerca e di monitoraggio dell'attività

L'Ufficio ha ritenuto che, fin dall'inizio della sperimentazione, fosse fondamentale utilizzare risorse ed energie per monitorare e valutare le modalità e l'evoluzione delle azioni intraprese. Si è ritenuto pertanto utile predisporre un sistema di monitoraggio e di valutazione che consentisse da un lato di raccogliere tutte le informazioni necessarie per avere *in itinere* un riscontro sul lavoro svolto e dall'altro di predisporre un sistema di valutazione dell'efficacia dell'intervento attraverso l'analisi della qualità percepita dai suoi utenti.

Il sistema di monitoraggio dei dati, costruito a livello informatico, coerentemente con la documentazione cartacea dei fascicoli, si è rivelato particolarmente utile per raccogliere le informazioni sui casi e quantificare il lavoro svolto. Le informazioni raccolte hanno infatti consentito di analizzare le situazioni più frequenti di monitorare i tempi di realizzazione e complessivamente di giungere a considerazioni utili per ri-orientare gli interventi.

⁷⁵ Recita l'art. 564 c.p.p. abrogato: "In caso di reati perseguibili a querela, il pubblico ministero, anche prima di compiere atti di indagine preliminare, può citare il querelante e il querelato a comparire davanti a sé al fine di verificare se il querelante è disposto a rimettere la querela e il querelato ad accettare la remissione, avvertendoli che possono farsi assistere dai difensori".

⁷⁶ Recita l'art. 28 D.P.R. 448/88, ai commi 1 e 2: "Il giudice, sentite le parti, può disporre con ordinanza la sospensione del processo quando ritiene di dover valutare la personalità del minorenne all'esito della prova disposta a norma del comma 2. Il processo è sospeso per un periodo non superiore a tre anni quando si procede per reati per i quali è prevista la pena dell'ergastolo o della reclusione non inferiore nel massimo a dodici anni; negli altri casi, per un periodo non superiore a un anno. Durante tale periodo è sospeso il corso della prescrizione. Con l'ordinanza di sospensione il giudice affida il minorenne ai servizi minorili dell'amministrazione della giustizia per lo svolgimento, anche in collaborazione con i servizi locali, delle opportune attività di osservazione, trattamento e sostegno. Con il medesimo provvedimento il giudice può impartire prescrizioni dirette a riparare le conseguenze del reato e a promuovere la conciliazione del minorenne con la persona offesa dal reato".

I casi inviati in mediazione

L'Ufficio di Milano al momento dell'apertura nel 1998– tenuto conto delle indicazioni dei magistrati del Tribunale e della Procura – ha inteso promuovere pratiche di mediazione in relazione al compimento di reati che, se pur non necessariamente gravi, possono suscitare al tempo stesso un notevole allarme sociale, quali per esempio: furti, imbrattamenti, danneggiamenti, disturbi della quiete pubblica, ingiurie, oltraggi, minacce, risse, lesioni personali (sia quelle commesse ai danni di compagni di scuola, di amici, di condomini, ecc., sia quelle commesse a danno di sconosciuti), atti di violenza sessuale (con particolare riguardo a quelli "di minore gravità" e intercorsi tra soggetti che già si conoscono) rapine e reati con l'aggravante razziale.

A tre anni di distanza si conferma che la mediazione ha manifestato tutta la sua utilità per queste fattispecie di reato, alle quali però se ne sono aggiunti anche di più gravi connotate da forte implicazione emotiva (per es. lesioni gravissime, violenza sessuale, incendio doloso, estorsione). Inoltre l'Ufficio per la Mediazione ha prestato la propria attività per gruppi composti da numerosi rei e vittime.

I minori coinvolti sono stati prevalentemente, ma non esclusivamente, di sesso maschile. A oggi sono state fatte mediazioni con autori di reato e vittime di cittadinanza italiana, anche figli di immigrati provenienti da Paesi extra-europei. A tal proposito, l'Ufficio ha collaborato alla sensibilizzazione e formazione di mediatori linguistico-culturali per una eventuale ipotesi di affiancamento – in futuro – di questi ultimi nella mediazione penale qualora siano coinvolti minori stranieri.

I casi inviati all'Ufficio fino ad oggi riguardano reati consumati spesso in piccoli centri urbani nei quali l'illecito è l'esito finale di conflitti sociali molto più ampi o comunque il comportamento penalmente rilevante crea a posteriori fazioni contrapposte. In questi casi l'Ufficio ha effettuato in un primo momento l'incontro di mediazione alla presenza dei soli autori di reato e persone offese, salvo poi fissare un secondo incontro più 'allargato', aperto anche a persone interessate della comunità, nel rispetto dei requisiti di volontarietà e consensualità.

Il maggior numero di invii è avvenuto finora da parte della Procura ai sensi degli artt. 9 D.P.R. 448/88 e 564 c.p.p. Per i reati più gravi l'invio del caso è avvenuto da parte del Giudice dell'udienza preliminare ai sensi dell'art. 9. E' agevole notare quindi come l'apertura alla mediazione si collochi prevalentemente nella fase delle indagini preliminari e comunque non oltre l'udienza preliminare.

Nel caso dei reati procedibili a querela la mediazione ha condotto generalmente alla remissione accettata della stessa.

Al contrario, fino ad oggi, sono stati esaminati solo pochi casi relativi a minori sottoposti a programmi di messa alla prova o in esecuzione di pena. Tuttavia, la scelta di privilegiare altre applicazioni non ha escluso *a priori* l'ipotesi di un intervento di mediazione anche in questa fase. ”

2. Le fasi del percorso di mediazione: dalla costruzione del consenso alla riparazione⁷⁷

Il modello milanese può essere sintetizzato in cinque momenti fondamentali: l'invio, il primo contatto, i colloqui preliminari, l'incontro faccia a faccia e la conclusione.

L'invio

Prima di inviare un caso all'Ufficio per la mediazione, il magistrato procedente raccoglie il consenso del minore e dei suoi genitori nel corso dell'interrogatorio o dell'udienza; se possibile acquisisce anche il consenso della vittima o comunque la informa del successivo intervento

⁷⁷ Paragrafo tratto da Ceretti A., Di Ciò F., Mannozi G., 2001.

dell'Ufficio per la Mediazione. Della segnalazione all'Ufficio viene inoltre data comunicazione ai difensori.

L'invio avviene previa ammissione di responsabilità dell'indagato/imputato resa nel corso dell'interrogatorio. E' importante allora che l'interrogatorio che precede questa forma di *iter* mediatorio conduca a risultati certi e che l'autorità contesti in forma chiara e precisa il fatto, dichiari gli elementi di prova esistenti e informi l'indagato che ha la facoltà di non rispondere (art. 65 c.p.p.). In questo modo se la persona informata dei fatti non ha la qualità di indagato o di imputato e rende dichiarazioni dalle quali emergono indizi di reità a suo carico, l'autorità procedente può interrompere l'esame, avvertire la persona che a seguito di tali dichiarazioni potranno essere svolte indagini nei suoi confronti invitandola a nominare un difensore (art.63 c.p.p.)⁷⁸. Per poter intervenire con la mediazione dunque è necessaria da parte dell'accusato l'ammissione della propria responsabilità: una ammissione intesa ovviamente non in senso tecnico ⁷⁹ ma che comunque avvenga a partire dal pieno rispetto di queste norme.

Il mediatore deve poter intervenire dunque con la certezza "sostanziale" che il fatto sussiste e che l'autore del reato se ne sia dichiarato, almeno virtualmente, responsabile, perché solo a queste condizioni può operare nella costruzione del consenso all'incontro tra le parti.

In ogni caso l'autorità giudiziaria⁸⁰ invia solo alcuni tra i documenti che consentono al mediatore di conoscere il caso (capi di imputazione, la copia della notizia di reato (denuncia o querela) o la copia del verbale dell'udienza di rinvio)⁸¹.

Il primo contatto

Per primo contatto s'intende la fase nella quale un mediatore dell'équipe provvede alla spedizione delle lettere rivolte al minore di reato, ai genitori, agli avvocati e alla persona offesa, contenenti l'invito al colloquio preliminare e un volantino illustrativo dell'attività proposta. E' naturale che l'informazione debba essere, nel contempo, sufficientemente esaustiva e comprensibile per tutti, tanto dall'avvocato quanto dallo stesso minore autore di reato, e che da questa sia possibile comprendere sinteticamente che cosa è la mediazione, come vi si accede, a cosa serve e qual è il

⁷⁸ Ceretti A., 2000.

⁷⁹ E' noto infatti che la responsabilità penale in senso stretto, da un lato non coincide con la mera partecipazione ai fatti essendo ulteriormente richiesti i requisiti della imputabilità e della colpevolezza; dall'altro si ottiene solo a seguito dell'accertamento giudiziale che ha luogo nel dibattimento e che prende corpo nella sentenza definitiva di condanna (secondo il precetto costituzionale della presunzione di innocenza). Richiedere per la mediazione, oltre al necessario consenso del reo, che quest'ultimo non si dichiari estraneo ai fatti è una forma di garanzia sostanziale per il soggetto. In tal modo si escludono dalla mediazione tutti coloro che si dichiarano innocenti. Si ricorda comunque che qualsiasi misura, come ad esempio la sospensione del processo e la messa alla prova, adottata in assenza di un formale accertamento della responsabilità è presa nei confronti di un soggetto che "giuridicamente" e "tecnicamente" è da considerarsi innocente.

⁸⁰ Le autorità invianti possono essere: il PM visti gli articoli 9 del D.P.R. 448/88 e 555 c.p.p., il GIP visti gli articoli 9 e 27 del D.P.R. 448/88, il GUP visti gli articoli 9,27,28 del D.P.R. 448/88 e 169 c.p. e il Giudice del dibattimento visti gli articoli 9, 28 D.P.R. e 169 c.p.

⁸¹ Rispetto a questa fase, è importante però specificare che eventuali segnalazioni possono provenire anche da educatori dei Servizi Minorili, Assistenti Sociali, avvocati o dalle parti stesse che hanno la possibilità di richiedere all'autorità giudiziaria di usufruire della mediazione.

ruolo del mediatore. Successivamente, sempre in questa fase, il mediatore responsabile del caso contatta telefonicamente le parti invitandole ai colloqui preliminari.

Nel corso dei primi contatti telefonici il mediatore si trova spesso a tessere una complessa rete di relazioni con tutti gli attori, condividendo il percorso proposto non solo con le parti interessate ma necessariamente anche con i genitori e gli avvocati, i quali assumono il ruolo di custodi delle garanzie dei loro assistiti anche durante il percorso di mediazione. E' in questa fase che, ai fini dell'acquisizione del consenso delle parti alla mediazione, risulta fondamentale chiarire ulteriormente il contenuto della lettera inviata e dunque la natura *confidenziale, consensuale e gratuita* della mediazione, e come quest'ultima offra alla vittima o al minore autore di reato, la possibilità di esporre i fatti e di esprimere i sentimenti rispetto a ciò che è accaduto, di riaprire una comunicazione interrotta, di chiarire aspetti rimasti oscuri o di favorire modalità di riparazione delle conseguenze del reato.

E' già a partire da questa fase, che il mediatore si affida alla sua acquisita capacità di ascolto e di riconoscimento dei vissuti portati dalle parti. La vittima infatti può essere restia, impaurita ed ostile all'idea di incontrare il reo e per questo è fondamentale che il mediatore sia in grado di accogliere questi sentimenti e pronto a ricordare come il servizio offerto sia pensato proprio come luogo privilegiato per dare uno spazio alle angosce di chi ha subito un reato.

Ottenere il consenso in particolare dalla parte lesa al colloquio preliminare, è per noi importante a prescindere dalla possibilità di svolgere o meno la mediazione. In molti casi la vittima è latrice di sentimenti di forte solitudine e di una profonda sfiducia nelle istituzioni, dalle quali spesso si sente tradita e abbandonata. Già a partire dal primo contatto, risulta dunque fondamentale offrirle la possibilità di esprimere e riconoscere le proprie paure e di decidere liberamente se svolgere un ruolo attivo nella risoluzione del proprio conflitto attraverso l'incontro con l'altra parte.

I colloqui preliminari

Ai colloqui preliminari vengono invitati separatamente la parte lesa e il minore, accompagnati spesso dai genitori e, qualora lo ritengano opportuno, dai loro difensori. Dopo aver ampiamente spiegato il significato e le finalità della mediazione, si procede al vero e proprio colloquio, svolto alla presenza del solo interessato e di due mediatori.

Come si è accennato il colloquio preliminare rappresenta un momento importantissimo in sé, a prescindere dalla possibilità di svolgere o meno la mediazione. Durante i colloqui viene chiesto separatamente sia al reo che alla parte lesa di narrare quanto accaduto, lasciando contemporaneamente la possibilità di esprimere gli attuali vissuti rispetto al reato e raccogliendo solo in ultimo il consenso a partecipare all'incontro di mediazione. In questa fase, la capacità di *ascolto empatico*⁸² rappresenta sicuramente una delle qualità necessarie per essere un buon mediatore.

L'incontro faccia a faccia

Come è noto, esistono vari modelli e diverse *tecniche* di mediazione che in Paesi diversi, e a seconda del contesto in cui sono applicate - familiare, sociale, penale, scolastico, etc. - fanno emergere l'aspetto *negoziale* oppure quello del *riconoscimento* e dell'*incontro* tra le persone coinvolte nel conflitto. Si passa così da un'algida e formale "tecnologia" di risoluzione del conflitto da parte di un terzo che applica certe "regole" che dovrebbero condurre ad un compromesso, cioè al cosiddetto *problem solving* - incentrato sulla soddisfazione materiale degli interessi delle parti - alla mediazione quale procedimento che può portare alla reale *trasformazione* del conflitto attraverso l'*incontro* con l'altro, tenendo conto delle dimensioni e delle potenzialità relazionali, emotive ed umane. E' a questa ultima forma di mediazione, opportunamente integrata e adattata alle specificità del contesto penale minorile, che si è ispirato l'Ufficio per la Mediazione di Milano.

⁸² Per quanto riguarda le tecniche di mediazione si rinvia a Brunelli F., 1998, pp. 273 e sg.

“I mediatori non sono giudici, e per questo non spetta loro giudicare e dare soluzioni. La mediazione è uno spazio altro rispetto al processo, un luogo dove poter comunicare, chiarire ed esprimere i propri sentimenti rispetto a quanto accaduto. Le uniche regole che vigono in mediazione sono quelle legate alla comunicazione, al rispetto della parola dell’altro, alla possibilità di poter esprimere in libertà il proprio vissuto e il proprio punto di vista”.

Queste parole sono quelle abitualmente indirizzate dai mediatori alle parti all’inizio dell’incontro faccia a faccia; con questa formula *rituale* si apre la cosiddetta fase di *accoglienza* durante la quale si restituisce la parola alle parti affinché possano esporre una dopo l’altra la loro versione dei fatti senza *mai* essere interrotte. All’inizio dunque vi è la *narrazione* di quanto è accaduto. Per la prima volta il reo e la parte offesa hanno la possibilità di *ascoltarsi* e di ri-costruire, se lo ritengono importante, una versione condivisa dei fatti. I mediatori restano, in questa fase, in una posizione di ascolto.

Solo dopo l’esposizione delle parti, uno dei tre mediatori⁸³ presenti in mediazione provvede ad una sintesi descrittiva di tutto ciò che queste hanno raccontato, senza esprimere giudizi e restituendo solo le emozioni emerse dal loro racconto. La condizione di partenza di una mediazione è contraddistinta dalla *distanza*. Il fatto-reato ha reciso ogni possibile interazione e rinforzato le rappresentazioni parziali che ciascuno opera nei confronti dell’altro. In mediazione, comunque, non è la ricostruzione condivisa dei *fatti* l’elemento capace di interrompere la violenza, la sofferenza e il dolore espressi da entrambi i confliggenti.

L’attenzione è ora rivolta ai sentimenti che hanno accompagnato il gesto deviante, la nascita del conflitto e le sue rielaborazioni da parte del reo e della vittima.

E’ incontrando e accogliendo la fonte di questi sentimenti, che creano vuoto, isolamento, solitudine e separazione che i mediatori possono condurre lentamente le parti a confrontarsi e a interrogarsi vicendevolmente su questo piano, e ad entrare così nel momento tipico della mediazione, la *crisi*.

In questo senso, l’incontro di mediazione è inteso come il luogo dove *rappresentare* il conflitto nella sua *dimensione simbolica*, perché solo a questo livello le parti possono comprendersi e riconoscersi al di là del proprio ruolo di vittima e reo. In questa prospettiva, i mediatori cercano di “uscire” dal problema, di accantonare i nodi del conflitto e di provare a favorire la conoscenza tra le parti, rivolgendo domande sulla loro vita, sul lavoro, sui normali desideri o sulle aspettative di ognuno al fine di creare nuovi strumenti per la costruzione di un dialogo e nuove regole per definire il proprio rapporto reciproco. E’ in questa fase che il mediatore utilizza le sue *tecniche* e mette all’opera i suoi strumenti⁸⁴. Nella mediazione si cerca di raggiungere una diversa percezione dell’altro, non più *inquinata* da costruzioni mentali, e perciò tale da favorire il più possibile un contatto vero e diretto con la *persona*, oltre e al di là del ruolo di *configgente*. Il mediatore è dunque il *facilitatore* di un percorso comunicativo spesso difficile e faticoso, catalizzatore di emozioni, attore di comportamenti direttivi o semplice osservatore, flessibile di fronte a quella molteplicità di situazioni che il conflitto pone. Egli lavora con il silenzio, deve saper dosare gli interventi e l’attenzione rivolta alle parti, trovare la giusta distanza per favorire il dialogo, e proprio per questa molteplicità di ruoli e funzioni lavora sempre in *équipe* e necessita di una lunga e costante formazione.

La conclusione

La conclusione è la fase nella quale viene inviato all’autorità giudiziaria l’esito della mediazione. L’esito può essere positivo, negativo, incerto o - qualora non si sia raggiunto il

⁸³ Nel modello adottato a Milano l’incontro di mediazione si svolge alla presenza di 3 mediatori mentre i colloqui preliminari sono condotti da due mediatori.

⁸⁴ Brunelli F., 1998, p. 274.

consenso degli interessati a partecipare all'incontro - di mediazione non effettuata. La fase della conclusione, come del resto quella dell'invio, essendo una fase di "contatto" e comunicazione con la giustizia formale, rappresenta ancora uno dei momenti più discussi e delicati nel dibattito sullo sviluppo della mediazione penale in Italia.

Nel corso della sperimentazione, infatti, la definizione di modalità soddisfacenti di comunicazione dell'esito della mediazione ha rappresentato uno dei temi più discussi nei diversi incontri fra i mediatori, pubblici ministeri e giudici del Tribunale per i Minorenni.

Nella fase finale del percorso di mediazione si presentano due esigenze contrapposte: da un lato vi è quella dei mediatori di valutare e formalizzare in completa autonomia l'esito della mediazione, rispettando la confidenzialità preventivamente assicurata agli interessati e tutelando parallelamente il proprio "segreto professionale", dall'altro quella dei magistrati di ricevere un esito che, nel rispetto di tale confidenzialità, contenga informazioni sufficientemente approfondite così da motivare adeguatamente le proprie scelte processuali. E' nel rispetto di queste due comprensibili esigenze che giudici, P.M. e mediatori hanno consensualmente definito le modalità di formalizzazione dell'esito giungendo alla condivisione di alcuni criteri di valutazione relativi ai risultati ottenuti in mediazione. Ma quali sono i criteri che consentono di valutare una mediazione positivamente?

Una mediazione si può dire riuscita quando, complessivamente:

- vi è la chiara percezione da parte dei mediatori che le parti hanno avuto la possibilità di esprimere a fondo i propri sentimenti;
- vi è la chiara percezione da parte dei mediatori che le parti sono giunte ad una diversa visione l'una dell'altra, ad un riconoscimento reciproco e ad un rispetto della dignità dell'altro (non necessariamente ad una riappacificazione);
- vi è la chiara percezione del mediatore di un cambiamento fra le parti rispetto alle modalità di comunicazione;
- si sia raggiunta una riparazione simbolica e/o materiale.

Non si ritengono invece indicatori necessari per la valutazione positiva di una mediazione, il fatto che le parti siano giunte ad una ricostruzione condivisa dell'episodio e, nei casi a querela, che si sia verificata la remissione della stessa.

I suddetti indicatori si riferiscono dunque al "processo mediativo," a quanto cioè è accaduto in mediazione a prescindere dai contenuti, garantendo in questo modo la confidenzialità accordata alle parti. In definitiva si fa riferimento al cambiamento del clima, delle modalità comunicative, alla ricostruzione condivisa dei fatti, ma soprattutto ad un avvenuto *riconoscimento*⁸⁵ e alle modalità con le quali si è raggiunta una riparazione simbolica.

Attualmente, dunque, i mediatori inviano al giudice una comunicazione sintetica dell'esito della mediazione, resa però comprensibile dalla segnalazione dei criteri sopra riferiti ed eventualmente corredata da un documento contenente "ulteriori informazioni," steso con il consenso e con la collaborazione attiva delle parti, documento in cui, a prescindere dai contenuti dell'incontro, vengono esplicitati i passaggi logici che hanno condotto a quella conclusione.

Come si è accennato la *riparazione simbolica* rappresenta un indicatore imprescindibile per la formulazione di un esito positivo della mediazione, in quanto sancisce formalmente l'avvenuto *riconoscimento* fra autore e vittima del reato. Per riparazione simbolica intendiamo ogni gesto volto a ricostruire positivamente la relazione fra le parti e capace di testimoniare l'avvenuto cambiamento nel rapporto interpersonale tra i soggetti. La riparazione simbolica non può, in ogni caso, rappresentare una misura afflittiva. Senza pretendere che sia necessariamente proporzionato alla gravità del reato, il gesto riparativo deve essere equo, non deve in alcun modo rappresentare il risultato di una "legale vendetta" voluta discrezionalmente dalla parte offesa, ma deve testimoniare,

⁸⁵ Ceretti A., 2000.

quanto più possibile, l'esito dell'incontro tra le parti affinché possa anche essere oggetto di valutazione ai fini della decisione giudiziale⁸⁶.

La riparazione simbolica è dunque, a nostro parere, parte stessa della mediazione ed è il momento nel quale l'autore di reato ha la possibilità di scusarsi con l'altra parte ma soprattutto di riscattarsi, di vedersi restituita un'immagine positiva, riparando laddove possibile, anche la comunità di appartenenza (svolgendo, per esempio, giornate di attività socialmente utili presso servizi sociali o culturali).

Diversa invece è la questione della *riparazione materiale*, che consiste sostanzialmente nel risarcimento monetario dei danni subiti. L'esperienza finora condotta ha dimostrato che nei casi in cui sono ipotizzabili richieste di risarcimento dei danni è possibile che la parte lesa agisca in mediazione "comprensibili" modalità ricattatorie, rendendosi ad esempio disponibile a ritirare la querela solo a patto che venga soddisfatta la richiesta di risarcimento⁸⁷. Per evitare che vengano inserite nel percorso mediativo pretese economiche, oltretutto escluse – come è noto - dalla filosofia del processo penale minorile, si è ritenuto opportuno affrontare le questioni di risarcimento del danno in un eventuale momento successivo alla mediazione. In questi casi, il mediatore svolge il ruolo di semplice accompagnatore e facilitatore, offrendo alle parti e ai rispettivi avvocati lo spazio della mediazione per lo svolgimento di un'attività di transazione, la quale viene realizzata - per ciò che riguarda i contenuti - dai legali delle parti.

3. I risultati dell'attività di mediazione a Milano⁸⁸

L'Ufficio per la Mediazione di Milano ha ritenuto che, fin dall'inizio della sperimentazione, fosse fondamentale utilizzare risorse ed energie per *monitorare* e *valutare* le modalità e l'evoluzione delle azioni intraprese.

Si è ritenuto pertanto utile predisporre un sistema di monitoraggio e di valutazione che consentisse, da un lato, di raccogliere tutte le informazioni necessarie per avere, *in itinere*, un riscontro sul lavoro svolto⁸⁹ e, dall'altro, di valutazione dell'efficacia dell'intervento attraverso l'analisi della qualità del servizio così come viene percepita dai fruitori dello stesso. Il sistema di monitoraggio dei dati, costruito a livello informatico, coerentemente con la documentazione cartacea dei fascicoli, si è rivelato particolarmente utile per raccogliere le informazioni sui casi e per quantificare il lavoro svolto. Le informazioni raccolte hanno infatti consentito di individuare e analizzare le situazioni conflittuali più frequenti, di monitorare i tempi di realizzazione delle mediazioni e di giungere complessivamente a considerazioni utili per riorientare gli interventi.

I casi inviati

Dall'inizio della sperimentazione fino al dicembre 2000,⁹⁰ sono stati inviate all'Ufficio 120 mediazioni. I fascicoli hanno riguardato prevalentemente persone residenti nella provincia di Milano (64,1%) ma molti sono stati i anche casi provenienti dalle altre provincie del distretto di competenza del Tribunale per i Minorenni di Milano. Le persone coinvolte nei procedimenti inviati

⁸⁶ Bouchard M., 1999, p. 209.

⁸⁷ Brunelli F., 2000, p. 80.

⁸⁸ Ceretti A., Di Ciò F., Mannozi G., 2001.

⁸⁹ Tali dati riguarderanno essenzialmente: il sesso, la nazionalità, il Comune di provenienza, l'età, la scolarità, la professione, il tipo di reato, il concorso con minorenni o maggiorenni, la disponibilità all'incontro di mediazione, l'esito della misura, la riparazione materiale del danno il ritiro della querela e l'esito processuale.

⁹⁰ I dati in oggetto sono relativi al periodo maggio 1998 - dicembre 2000.

risultano essere 366. Gli autori di reato sono 207 e 159 le parti offese. Il rapporto numerico più frequente tra le parti è stato quello di uno a uno. Dai dati raccolti emerge immediatamente un primo dato interessante: in 79 casi sono state coinvolte due persone, ma in più di 40 casi la mediazione vede coinvolti più soggetti⁹¹

La raccolta dei dati fino al 2004 e la loro elaborazione sono attualmente in corso. Ci limitiamo in questa sede a fornire alcune anticipazioni: dall'apertura dell'Ufficio di mediazione fino al 31 dicembre 2003 i casi inviati in mediazione sono stati 218. Il 2000 è stato l'anno in cui è stato inviato il maggior numero di casi (48 casi inviati), mentre nel 2002 i casi inviati sono stati solo 26. Quanti sono i casi inviati in mediazione rispetto al numero totale di fascicoli nuovi aperti presso il Tribunale per i Minorenni di Milano? I dati della Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di Milano indicano che dal 1998 al 2002 (anno di ultima elaborazione) le denunce a carico di minori con più di 14 anni sono state 28.647. In particolare: 5639 nel 1998, 6382 nel 1999, 5893 nel 2000, 5298 nel 2001 e 5435 nel 2002. Dai dati disponibili non è possibile sapere quante di queste denunce hanno portato, nel corso dell'interrogatorio, a una dichiarazione di colpevolezza da parte del minore indagato o imputato, condizione necessaria per un eventuale invio all'Ufficio di mediazione. Non è possibile, quindi, confrontare il numero di casi inviati in mediazione con il numero di casi *potenzialmente* inviabili ed avere, dunque, un dato indicativo dell'*atteggiamento favorevole* dei magistrati rispetto all'invio di casi all'Ufficio di mediazione.

È possibile, invece, fornire un'indicazione circa l'incidenza dei casi inviati in mediazione sul totale delle denunce a carico di minori con più di 14 anni. Con un'avvertenza: i casi sono inviati in mediazione in una fase successiva alla segnalazione alla Procura della denuncia di un reato e, spesso, a distanza di molti mesi dalla stessa. Può verificarsi, dunque, uno sfasamento temporale tale da rendere non perfettamente aderente alla realtà il dato relativo all'incidenza dei casi inviati in mediazione sul totale delle denunce. E, tuttavia, questo dato costituisce un indicatore, sia pure impreciso, della rilevanza che la mediazione ha rispetto alla gestione dei casi giudiziari presso il Tribunale per i Minorenni di Milano.

Così, nel periodo 1998-2002, i casi inviati in mediazione costituiscono circa lo 0,6% delle denunce a carico di minori ultraquattordicenni pervenute alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di Milano.⁹²

L'autorità inviante

Sulla base dei dati raccolti fino al 2000, emerge come sia il Pubblico Ministero la principale autorità inviante dell'Ufficio per la mediazione (75% circa), anche se dall'inizio della sperimentazione si è registrato un aumento di invii da parte del Giudice dell'Udienza Preliminare (20,8%). Il maggior numero di invii infatti è avvenuto finora da parte della Procura ai sensi degli artt. 9 D.P.R. 448/88 e 564 c.p.p., mentre soprattutto per i reati più gravi, l'invio è avvenuto da parte del Giudice dell'Udienza Preliminare ai sensi dell'art. 9. Da qui la conferma di come la mediazione sia utilizzata prevalentemente nella fase delle indagini preliminari, e comunque non oltre l'udienza preliminare. Ne deriva che la mediazione consente di ribadire l'opportunità dei criteri guida della *minima offensività del processo* sul minore e della *rapida fuoriuscita del minore dal circuito penale* – entrambi promossi dalle regole sul processo penale minorile del 1988, ponendosi in piena sintonia con i recenti principi internazionali precedentemente citati.

Pur non avendo ancora elaborato i dati definitivi disponibili a riguardo, è possibile anticipare come molti casi siano stati inviati in mediazione dal Pubblico Ministero con la "prospettiva" di pervenire alla pronuncia di una sentenza di non luogo a procedere per irrilevanza del fatto, *ex art 27*

⁹¹ Per reati compiuti da gruppi di adolescenti sono state realizzate infatti diverse mediazioni sul territorio con la partecipazione dei famigliari e di alcuni componenti della comunità locale. Il percorso mediativo ha assunto in tali circostanze la forma di una *Community/Family group Conferencing*.

⁹² Ceretti A., Cornelli R., 2004.

D.P.R. 448/88. La sperimentazione ha confermato come tale strumento normativo, se opportunamente integrato da una attività di mediazione, possa garantire al minore la rapida fuoriuscita dal processo⁹³. La mediazione, intesa quale attività extra processuale in funzione di una sentenza di "irrelevanza del fatto" o di "perdono giudiziale", può contribuire inoltre a riempire di significato norme interpretate a volte in modo indulgenziale e poco "responsabilizzante".

Per quanto riguarda l'art. 28 che, come si è accennato, risulta attualmente l'unico riferimento legislativo che contempla "la conciliazione del minorenne con la persona offesa dal reato," i dati evidenziano come la mediazione sia stata invece poco utilizzata. Pur introducendo il paradigma riparativo nel procedimento penale minorile, l'art. 28 infatti prevede la conciliazione-riparazione come parte di un progetto educativo con obiettivi diversi da quelli di un intervento puntuale come la mediazione. Non si esclude tuttavia che, in un ottica di confronto e collaborazione con i servizi sociali dell'Amministrazione della Giustizia e degli Enti Locali, si possa in un immediato futuro incrementare l'utilizzo della mediazione nei procedimenti di messa alla prova.

Le caratteristiche delle parti

I dati raccolti fino al 2000 evidenziano come per quanto concerne gli autori di reato l'Ufficio per la Mediazione stia lavorando nel 91,8% dei casi con un'utenza di sesso maschile; per quanto riguarda le parti offese, la percentuale diminuisce al 69,8%: le femmine rappresentano infatti il 30,2% delle vittime. Venendo all'età delle parti, il monitoraggio ha fatto registrare che: l'età degli autori di reato è compresa, per quasi il 48 % dei casi, tra i 15 e i 16 anni, l'età delle parti offese è, nel il 47 % dei casi, rappresentata da persone di età compresa tra i 15 e i 19 anni; nel restante 53% dei casi registrati risultano ben rappresentate le vittime infraquattordicenni (15,2% del totale) e ultra cinquantenni (14,5% de totale).

Per quanto riguarda la nazionalità, ad oggi sono state realizzate mediazioni con autori di reato e vittime esclusivamente di cittadinanza italiana, ma in non pochi casi sono stati coinvolti rei e vittime immigrati di seconda generazione provenienti da Paesi extraeuropei. A tale proposito, e nella prospettiva di offrire questa opportunità anche a minori stranieri, l'Ufficio ha collaborato alla sensibilizzazione e formazione di mediatori linguistico-culturali per una eventuale ipotesi di affiancamento di questi ultimi ai mediatori penali.

I casi inviati fino a oggi, inoltre, hanno riguardato reati consumati spesso in piccoli centri urbani nei quali il fatto di reato è risultato essere spesso l'esito di conflitti sociali più ampi di quelli portati da rei e vittime o dove l'illecito è risultato essere un momento interlocutorio di contrapposizioni che vedevano coinvolte le famiglie delle parti. Questo fenomeno produce ulteriore complessità: come ha sottolineato Brunelli "gli adulti introducono nelle mediazioni istanze personali autonome rispetto a quelle dei figli, pretese di diversa natura che spostano l'asse della mediazione e pregiudicano eventuali equilibri raggiunti fra gli adolescenti"⁹⁴. Nel tentativo di rispondere a queste dinamiche, e convinti della necessità di coinvolgere tutti gli attori del conflitto, nella maggioranza di queste tipologie di casi, si sono svolti, parallelamente alle mediazioni tra i ragazzi, "incontri di mediazione" anche tra i genitori delle parti che hanno potuto in questo modo confrontare i propri punti di vista senza compromettere l'esito della mediazione tra i ragazzi.

Esito delle mediazioni nella valutazione dei mediatori

Nell'ottica dei mediatori, una mediazione può dirsi riuscita quando nel complesso si verificano tre situazioni:

⁹³ Mazzucato C., 1999, p. 156.

⁹⁴ Brunelli F., 2000, p. 79.

- espressione piena degli stati d'animo: dev'esserci la chiara percezione da parte dei mediatori che le parti hanno avuto la possibilità di esprimere a fondo i propri stati d'animo;
- riconoscimento reciproco: deve esserci la chiara percezione da parte dei mediatori che le parti sono giunte ad una diversa visione l'una dell'altra, a un riconoscimento reciproco e a un rispetto della dignità dell'altro;
- raggiungimento di una forma di riparazione : dev'esserci la chiara percezione da parte dei mediatori di un cambiamento delle parti rispetto alla modalità di comunicazione e il raggiungimento di una riparazione simbolica e/o materiale.

È importante sottolineare che la riappacificazione non costituisce un obiettivo dell'incontro di mediazione e, dunque, l'esito positivo o negativo della mediazione non viene valutato in relazione a tale obiettivo. Si sottolinea, inoltre, l'importanza dell'avvenuta riparazione, simbolica e/o materiale, per la valutazione dell'esito. Per riparazione simbolica s'intende ogni gesto volto a ricostruire positivamente la relazione tra le parti e capace di testimoniare l'avvenuto cambiamento nel rapporto interpersonale tra i soggetti. La riparazione materiale, invece, consiste sostanzialmente nel risarcimento monetario dei danni subiti. Per evitare che durante il processo di mediazione vengano avanzate richieste di risarcimento del danno da parte della vittima come condizione per la remissione della querela, le questioni relative alla riparazione materiale costituiscono l'oggetto di successivi incontri tra i mediatori, nel ruolo di semplici accompagnatori o facilitatori, i soggetti coinvolti e i loro avvocati, in cui viene svolta un'attività di transazione realizzata soprattutto dai legali delle parti. È importante sottolineare che la valutazione dell'esito della mediazione da parte dei mediatori riguarda il processo di mediazione vero e proprio e non anche la successiva fase di transazione. L'avvenuto risarcimento del danno o l'avvenuta remissione della querela, dunque, costituiscono elementi che non vengono considerati dai mediatori per la valutazione dell'esito della mediazione, perché successivi alla fase di valutazione; costituiscono semmai una cartina di tornasole circa l'aderenza alla realtà della valutazione dell'esito svolta dai mediatori.

Figura 1 – Esito delle mediazioni. Periodo gennaio 1998 – maggio 2004. Percentuale



Tabella 4- Esito delle mediazioni per anno. Percentuale


	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004
Positivo	50,0	52,4	54,2	36,6	50,0	41,9	
Negativo		2,4	2,1		3,8		
Incerto	6,7	4,8	10,4	2,4			
Non effettuabile	43,3	40,5	31,3	61,0	46,2	48,4	14,3
In corso						9,7	85,7
Non rilevato			2,1				
Totale	100	100	100	100	100	100	100

La figura 1 mostra che, dall'apertura dell'Ufficio di mediazione fino a maggio 2004, nella maggior parte dei casi (55,9%) si sono verificate le condizioni di fattibilità delle mediazioni. Tra quelle effettuate e concluse 104 hanno avuto un esito positivo, 3 un esito negativo e 10 un esito incerto.

Dalla tabella 4 si ricava l'indicazione di una relativa stabilità del rapporto tra mediazioni con esito positivo e mediazioni non effettuabili. Solo nel 2001 si è avuto un numero più basso di mediazioni con esito positivo e un numero più alto di mediazioni non effettuabili.

Confrontiamo ora le mediazioni che hanno avuto esito positivo e quelle che hanno avuto esito negativo o incerto (vedi in particolare figura 2). In ciascun anno considerato, le mediazioni con esito positivo sono sempre più dell'80% delle mediazioni effettuate e concluse. Il dato del 2003, in cui tutte le mediazioni effettuate hanno avuto un esito positivo si giustifica per la presenza di 3 mediazioni ancora in corso.

Figura 2 – Esito delle mediazioni concluse sul totale di quelle effettuate per anno. Periodo 1998 – 2003. Percentuale



I reati

Nel 1998, al momento dell'apertura, l'Ufficio – tenuto conto delle indicazioni dei magistrati del Tribunale e della Procura – ha inteso promuovere incontri di mediazione in relazione al compimento di reati che, se pur non necessariamente gravi, potevano suscitare al tempo stesso un notevole allarme sociale, quali per esempio: furti, imbrattamenti, danneggiamenti, disturbi della quiete pubblica, ingiurie, oltraggi, minacce, risse, lesioni personali (sia quelle commesse ai danni di compagni di scuola, di amici, di condomini, ecc., sia quelle commesse a danno di sconosciuti), atti di violenza sessuale (con particolare riguardo a quelli "di minore gravità" e intercorsi tra soggetti che già si conoscono) rapine e reati con l'aggravante razziale. Al 31 dicembre 2000, il reato di lesioni (semplici e aggravate) si conferma come quello che ricorre più frequentemente (54 casi),

seguite dai reati di rapina (17), minacce (5), ingiuria (4), furto (10), danneggiamento (8) ed estorsione (6). Deve inoltre essere precisato che il reato di lesioni si accompagna in 25 casi ad altri capi di imputazione, e prevalentemente concorre con i reati di ingiuria, rapina e minaccia. Quanto alle forme di manifestazione del reato risulta che su 120 casi, 67 riguardano un unico imputato, 39 riguardano reati compiuti in concorso con minorenni, mentre ben 14 riguardano reati perpetrati con soggetti maggiori di età.

Tabella 5 – Reati commessi da autori coinvolti nel percorso di mediazione. Totale periodo 1998-2000

Reati	I capo imputazione	II capo imputazione	III capo imputazione	IV capo imputazione	Totale
lesioni	54	6	3		63
rapina	17	3			20
minacce	5	11	4		20
ingiuria	4	9	3		16
furto	10	1			11
danneggiamento	8	2			10
estorsione	6	2		1	9
viol. privata		6		1	7
percosse	3	3			5
oltraggio p.u.	2				2
violenza sess.	2				2
rissa	1	1			2
molestie	1	1			2
tentato omicidio	1		1		2
molestie telef.		2			2
incendio	1				1
omicidio colp.	1				1
maltrat. animali	1				1
falsa testimon.	1				1
maltrat. famiglia	1				1
sequestro persona		1			1
porto ab. armi		2	1		3
violaz. domicilio		1			1
	120	51	12	2	185

La soddisfazione delle parti: alcune anticipazioni

Come si è accennato, per riuscire a raggiungere un riscontro completo sugli effetti del lavoro dell'Ufficio per la Mediazione è stato realizzato un progetto di ricerca volto a rilevare la soddisfazione dell'utenza. Sul modello di una ricerca realizzata nel 1997 presso l'Ufficio per la

Mediazione di Torino⁹⁵, l'Ufficio di Milano ha elaborato, sotto la supervisione del Centro di Giustizia Minorile, un questionario semi strutturato,⁹⁶ al fine di realizzare una valutazione dell'efficacia dell'intervento attraverso l'analisi della soddisfazione e della qualità percepita dai suoi fruitori. Attraverso questo strumento di indagine che, data la delicatezza delle situazioni affrontate e l'età dei minori, è stato somministrato direttamente alle parti con il consenso dei relativi genitori, si è inteso analizzare e misurare il livello di motivazione, le aspettative, la percezione degli obiettivi raggiunti e degli stati d'animo di un campione di utenti che hanno partecipato alle mediazioni.

In particolare si è inteso analizzare separatamente il vissuto e la soddisfazione delle parti offese e degli autori di reato per evidenziarne le caratteristiche comuni e gli elementi più frequenti, individuando gli aspetti critici e gli elementi di successo della sperimentazione e fornendo così indicazioni utili alla riprogettazione dell'intervento e all'attività dell'équipe di mediatori. Questa metodologia, pur essendo purtroppo poco utilizzata in Italia nella valutazione dei servizi che operano in ambito penale (minorile e non) rappresenta, a nostro giudizio, un indicatore di qualità imprescindibile in un corretto percorso di valutazione di un servizio in fase di sperimentazione.

Volendo fornire alcune anticipazioni dei risultati finora ottenuti con i questionari di soddisfazione, ci si limita a fare osservare come si sia distribuito il giudizio delle parti circa l'utilità della mediazione penale relativamente ad alcuni aspetti quali per esempio:

la soddisfazione del senso di giustizia,

la comprensione da parte della vittima dei motivi a delinquere del reo e la possibilità di spiegare le ragioni per le quali si è sporta denuncia,

la comprensione da parte dell'autore del reato di aspetti relativi al contesto e alla dinamica del reato e il raggiungimento di una versione condivisa dei fatti.

Il campione intervistato

A circa un mese di distanza dall'incontro di mediazione sono state contattate telefonicamente tutte le persone che hanno partecipato alle 73 mediazioni realizzate nel triennio di sperimentazione chiedendo loro la disponibilità ad un'intervista. In definitiva, rispettando la natura consensuale dell'incontro proposto, si è ottenuta la disponibilità all'intervista da parte di 67 persone (51 maschi e 16 femmine) di cui il 54% aveva partecipato ad una mediazione in qualità di parte offesa dal reato e il restante 46% in qualità di autore.

Tabella 6 - Il campione intervistato

	Autore del reato	%	Parte offesa	%	Totali
Maschi	27	87.1%	24	66.7%	51
Femmine	4	12.9%	12	33.3%	16
Totali	31	100%	36	100%	67

⁹⁵ Di Cìò 1998, pp. 6 sgg.

⁹⁶ Il questionario è stato costruito dall'équipe di ricerca dell'Ufficio per la Mediazione coordinata da Francesco Di Cìò e composta da Carlo Riccardi, Stefania Vincenzi e Francesco Dettori. Fino a questo momento sono state realizzate circa 60 interviste in profondità nelle quali si è compilato il questionario con le parti. Le interviste verranno concluse al termine del periodo di sperimentazione, intendendo presentare i risultati dell'intero percorso di ricerca nei primi mesi del 2001.

Per quanto riguarda invece l'esito della mediazione alle quali gli intervistati hanno partecipato, dei 31 autori di reato 26 avevano partecipato ad una mediazione con esito positivo e 5 ad una mediazione con esito incerto, mentre nessun autore di reato delle 3 mediazioni terminate con esito negativo ha acconsentito all'intervista. Delle 36 parti offese intervistate invece, 32 avevano partecipato ad una mediazione con esito positivo e 4 ad un incontro terminato con esito incerto. Anche per quanto riguarda le parti offese non si è ottenuta la disponibilità di coloro che avevano partecipato a mediazioni con esito negativo. Considerando comunque che durante il triennio di sperimentazione sono state realizzate solo 3 mediazioni con esito negativo si ritiene che i risultati qui illustrati possano essere comunque significativi e rappresentativi della realtà incontrata. Per ciò che concerne i capi di imputazione, ben 14 rei intervistati sono stati coinvolti in casi di lesioni, 7 di rapina, 4 di minacce, 2 di incendio e 4 rispettivamente in casi di furto, danneggiamento, estorsione e falsa testimonianza. Delle 36 parti offese intervistate invece, 13 erano state coinvolte in casi di lesioni, 8 erano state vittime di una rapina, 4 avevano subito un furto, 4 un'estorsione, 2 un danneggiamento, 2 il reato di percosse, una di oltraggio a pubblico ufficiale e un'ultima era stata vittima di violenza sessuale.

Per quanto riguarda infine l'età, sono stati intervistati autori di reato di età compresa tra i 14 e i 19 anni dove però il 48% è rappresentato da minori di età compresa tra i 15 e i 16 anni. Tra le parti offese, invece, il 61,9% aveva un'età compresa tra i 14 e i 19 anni, il 14,3% un'età compresa tra 20 e i 29 il restante 22,8% (8 persone) un'età compresa tra i 30 e i 60 anni circa.

Le caratteristiche del campione, dunque, sia per quanto riguarda il genere che per le tipologie di reato corrispondono alla realtà incontrata consentendoci di considerare questi risultati particolarmente significativi e rappresentativi.

Utilità della mediazione

La mediazione è stata giudicata un momento molto utile dal 45,6% delle parti offese intervistate e abbastanza utile dal 42,6%; per quanto riguarda gli autori di reato si registra invece un minore e forse comprensibile "entusiasmo" rispetto all'utilità della mediazione, considerando che solo il 26,4% degli intervistati giudica la mediazione molto utile, mentre circa il 60% la valuta solo abbastanza utile. Occorre comunque sottolineare che solo 4 autori di reato e 4 vittime, sulle 67 persone intervistate, valutano negativamente la mediazione, rilevandone la scarsa utilità.

Una questione particolarmente delicata riguarda la capacità della mediazione di rispondere ad una domanda individuale di giustizia, ponendosi il movimento della giustizia riparativa come nuova modalità di intervento alla commissione di un reato. Anche per quanto riguarda l'utilità a "soddisfare il senso di giustizia", è differente se a rispondere sono le parti offese o gli autori di reato: questi ultimi si dichiarano meno convinti esprimendosi con il termine molto nel 26% dei casi e con il termine abbastanza nel 45% dei casi (70% in totale). Le parti offese, invece, sembrano essere più soddisfatte anche sotto questo profilo. Alla medesima domanda hanno risposto molto nel 45,6% dei casi e abbastanza nel 36% (81% in totale).

Relativamente alla domanda "quanto la mediazione influirà sul processo?" è interessante rilevare la sostanziale differenza di posizioni tra parti offese e autori di reato, che evidenzia il diverso coinvolgimento rispetto agli esiti processuali. Il 61% delle parti offese non sa rispondere a questa domanda, ma tra coloro che hanno risposto la maggioranza afferma che vi sarà un'influenza della mediazione sull'esito processuale.

Gli autori di reato sembrano invece più decisi: solo 3 persone non fanno previsioni, mentre la maggioranza (59%) si esprime in termini positivi e i rimanenti in senso negativo (29%). Considerando l'alto numero di mediazioni positive che ha coinvolto i rei intervistati, la mediazione con esito positivo rappresenta, per più della metà degli autori di reato intervistati, una "speranza" che il giudice valuti positivamente tale esito.

La percezione degli obiettivi raggiunti

Ma cosa si è potuto ottenere attraverso la mediazione?

Nella percezione delle parti l'esperienza di mediazione ha condotto al raggiungimento di diversi obiettivi che, come vedremo, corrispondono nella maggioranza dei casi alle aspettative e alle motivazioni analizzate in precedenza.

La tabella qui sotto esposta chiarisce ad esempio i principali obiettivi ottenuti dalle parti offese intervistate: considerando solo le risposte con la modalità *molto* e dunque le espressioni "più decise" relativamente agli obiettivi ottenuti, i dati evidenziano come per le vittime la mediazione abbia consentito soprattutto di risolvere il conflitto faccia a faccia, di spiegare le ragioni che le hanno spinte a sporgere denuncia e ad assumere un ruolo attivo nella vicenda, *latu sensu*, processuale. In percentuale minore invece la mediazione ha permesso di capire dinamiche che precedentemente non si erano comprese, di ricevere delle scuse e di togliersi delle paure.

Tabella 7 – Obiettivi raggiunti a seguito dell'attività di mediazione. Persona offesa.

La classificazione degli obiettivi raggiunti per la parte offesa	Casi	%
Risolvere il conflitto	20	55.6
Spiegare la denuncia	18	50
Incidere sul processo	17	47.2
Capire cose prima incomprese	11	30.6
Ricevere scuse	10	27.8
Togliersi delle paure	9	25
Capire perché il reo ha commesso il reato	9	25
Arrivare versione condivisa	9	25
Ottenere risarcimento	3	8.3

Se la precedente tabella fornisce una "classifica" degli obiettivi raggiunti dalle parti offese, da una disamina più analitica emergono aspetti non sempre lineari. Se ad esempio solo il 25% delle vittime ha dichiarato che attraverso l'incontro di mediazione ha potuto capire *molto* delle ragioni per cui il reo ha commesso il reato, la comprensione ai motivi a delinquere del reo sale al 47% per chi si è espresso con il termine *abbastanza*, portando il dato complessivo al 72% degli intervistati. Sette persone su 36 ritengono invece di non aver raggiunto questo obiettivo.

La mediazione sembra allora essere servita a quasi un terzo delle vittime per comprendere il *perché* del fatto reato, ma non per tutti con la stessa intensità: se il 69% che ha dichiarato come sia stata anche l'occasione per poter spiegare le ragioni per le quali si è sporta denuncia, il 50% di questi si è espresso il termine *molto* mentre il 19% solo con il termine *abbastanza*.

Contrastanti sembrano essere invece le risposte relative alla percezione di aver ricevuto scuse sincere: se per circa il 55,5% degli intervistati si sono ricevute *molto* (27,8%) e *abbastanza* scuse sincere, il 16% si esprime a riguardo in termini di *poco* e il 25% in termini di *per niente*.

Per la parte offesa la mediazione si conferma comunque un'occasione per dare un senso a quanto accaduto, e per spiegare concretamente le proprie ragioni e non necessariamente, o non per tutti, un luogo di riappacificazione.

Per quanto riguarda invece la percezione degli obiettivi raggiunti dagli autori di reato intervistati, è interessante notare come anche per questi ultimi la mediazione rappresenti un luogo dove poter comprendere di più le conseguenze della propria condotta deviante considerando che quasi l'80% degli intervistati (per il 42% molto e per il 38% abbastanza) dichiara infatti di aver potuto capire perché si è stati denunciati.

Più contrastanti, invece, i dati relativi alla possibilità di comprendere i motivi del proprio gesto considerando che se il 45% si esprime positivamente il restante 55% sostiene di non aver raggiunto questo scopo attraverso la mediazione.

Interessanti e relativamente coerenti invece con le risposte delle parti offese sono le risposte relative alla possibilità di "fare delle scuse sincere" e di lenire il "senso di colpa". Gli intervistati si dividono tra chi ritiene (58%) di aver potuto fare delle scuse sincere e chi no (42%), mentre per quanto riguarda la possibilità di "togliersi il senso di colpa" sembra che solo il 35% abbia ritenuto di aver raggiunto questo scopo.

Anche in questo caso, considerando solo le risposte relative alla modalità *molto*, la tabella qui sotto esposta fornisce una "classifica" dei principali obiettivi raggiunti dai rei: secondo quest'ultimi la mediazione ha consentito soprattutto di "risolvere il conflitto faccia a faccia", di capire aspetti oscuri o irrisolti della vicenda e di esplicitare i motivi della denuncia. In percentuale minore i rei ritengono che l'incontro di mediazione abbia dato la possibilità di incidere personalmente sull'esito del processo, ed abbia consentito di giungere ad una versione condivisa dei fatti.

Tabella 8 – Obiettivi raggiunti a seguito dell'attività di mediazione. Autore del reato.

La classificazione degli obiettivi raggiunti per l'autore di reato	Casi	%
Per risolvere il conflitto	15	48.4
Capire cose che prima non si erano comprese	14	45.2
Capire il perché della denuncia	13	41.9
Incidere sul processo	12	38.7
Arrivare versione condivisa	11	35.8
Togliersi delle paure	6	19.4
Capire perché si è commesso il reato	6	19.4
Fare scuse	6	19.4
Togliersi senso di colpa	5	16.1

I dati relativi alla percezione degli autori di reato e delle parti offese, rispetto al raggiungimento dei medesimi obiettivi, consentono di evidenziare differenze e aspetti comuni di grande interesse. La mediazione sembra essere soprattutto uno spazio o un'occasione dove poter "risolvere il conflitto faccia a faccia": circa l'83% delle parti lese ritiene di aver raggiunto questo scopo, e rispettivamente *molto* per il 55,5% degli intervistati e *abbastanza* per il 27% circa.

Gli autori di reato si esprimono pressoché nello stesso modo sostenendo rispettivamente per il 48% e per il 35% di aver raggiunto *molto* e *abbastanza* questa finalità.

Per quanto riguarda invece la possibilità di comprendere lati oscuri o poco chiari della vicenda, il confronto tra le parti evidenzia come la mediazione contribuisca al raggiungimento di questo obiettivo per entrambe, ma in particolare per il reo (87%): sono infatti soprattutto i giovani autori di reato a sottolineare come l'incontro con l'altro sia stata un'occasione di comprensione e chiarimento. Rispetto alla possibilità di giungere ad una versione condivisa dei fatti, entrambe le parti ritengono in maggioranza di aver raggiunto questo obiettivo, anche se i reati in percentuale maggiore (35% *molto* e 38% *abbastanza*) rispetto alle parti lese (25% *molto* e 36% *abbastanza*).

Infine, i dati relativi alla possibilità di "togliersi delle paure" rispetto ai vissuti relativi al reato descrivono come questo non sia il risultato prioritario per tutte le persone intervistate: parti offese (55%) e autori di reato (51%) sostengono infatti in leggera maggioranza che la mediazione non ha contribuito a togliere delle paure, contro però un significativo 41% di autori di reato e un 44% di parti offese che sostiene di aver raggiunto questo importante risultato.

4. Un'analisi degli esiti processuali relativi ai casi inviati all'Ufficio per la mediazione di Milano⁹⁷

Nell'analizzare i dati rilevati presso il Tribunale per i Minorenni di Milano relativi ai provvedimenti giudiziari pronunciati in seguito a mediazioni svolte, si è ritenuto utile analizzare singolarmente ogni tipo di provvedimento emesso e, in un secondo momento, definire le seguenti categorie:


1. Provvedimenti di applicazione di misure quali l'irrelevanza del fatto, la messa alla prova, il perdono giudiziale, la sospensione condizionale della pena, sanzioni sostitutive di pene brevi, l'oblazione.
 2. Procedimenti definiti per remissione di querela
 3. Casi di archiviazione
 4. Sentenze di non luogo a procedere, di non doversi procedere e l'assoluzione per motivi attinenti a: età, non imputabilità, non sussistenza del fatto, non previsione del fatto come reato, non commissione da parte dell'imputato e infine quando il fatto non costituisce reato.
 5. Sentenze di condanna alla pena detentiva
- Sono inoltre da considerare:
6. Mediazioni attualmente ancora in corso
 7. Casi ancora pendenti

Vediamo nello specifico le tipologie di provvedimento adottato nel periodo che va dall'apertura dell'Ufficio di mediazione fino a maggio 2004 (figura 3). Il provvedimento più adottato per definire i casi passati per l'Ufficio di mediazione è la sentenza di non luogo a procedere per irrilevanza del fatto *ex art. 27 DPR 448/88* (41 casi sono stati definiti in questo modo). Segue il perdono giudiziale, che ha definito 40 casi. È importante rilevare, inoltre, che in 42 casi è stata

⁹⁷ Questo paragrafo è tratto dal rapporto di ricerca realizzato dall'Ufficio per la mediazione di Milano, il cui coordinamento interistituzionale è garantito operativamente dal Comune di Milano - Dott.ssa Raffaella Cali - e dal Centro per la Giustizia Minorile - Dott.ssa Flavia Croce. La redazione del rapporto è stata curata - con l'attiva partecipazione della Dott.ssa Raffaella Cali - dal Prof. Adolfo Ceretti, coordinatore scientifico, e dal Dott. Roberto Cornelli (Ceretti A., Cornelli R., 2004). Quest'ultimo è stato incaricato dal Centro Nazionale di Prevenzione e Difesa Sociale a svolgere le attività di rilevazione, elaborazione e interpretazione dei dati relativi agli esiti processuali dei casi inviati in mediazione. Lo svolgimento della ricerca è stato possibile grazie alla Presidente del Tribunale per i Minorenni di Milano, Dott.ssa Livia Pomodoro e al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di Milano, Dott. Giovanni Ingrascì.

emessa una sentenza di estinzione di reato per esito positivo della messa alla prova (22 casi) e per remissione della querela (20 casi), a cui vanno aggiunti 7 casi definiti con un decreto di archiviazione per avvenuta remissione della querela.

Figura 3 – Esiti processuali dei casi inviati in mediazione. Periodo gennaio 1998 – maggio 2004. Percentuale



La tabella 9 fornisce un'articolazione per anno degli esiti processuali. Da notare il più ampio utilizzo del *perdono giudiziale* e della *sentenza di non luogo a procedere per irrilevanza del fatto* nel 1998, della *sentenza di estinzione del reato per remissione di querela* nel 1999, della *sentenza di estinzione del reato per esito positivo della messa alla prova* negli anni 2001 e 2002.

Tabella 9 - Esiti processuali dei casi inviati in mediazione per anno. Percentuale

	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004
Infondatezza della notizia di reato (Archiviazione per)	6,7		2,1				
Remissione di querela (Archiviazione per)		2,4	6,3	7,3			
Improcedibilità (Archiviazione per)	16,7	2,4					
Incapacità di intendere e di volere (n l a procedere)	3,3	7,1	4,2	4,9			
Irrelevanza del fatto (non luogo a procedere)	23,3	19,0	18,8	22,0	11,5	6,5	42,9
Il fatto non sussiste (Non luogo procedere perchè)			2,1				
Il fatto non sussiste (Assoluzione perchè)					3,8		
Fatto non commesso dall'imputato (Non luogo a procedere)	3,3				3,8		
Estinzione del reato per remissione di querela (sentenza di)	6,7	19,0	10,4	4,9	7,7	3,2	
Estinzione del reato per esito positivo della prova	3,3	11,9	4,2	19,5	23,1		
Perdono giudiziale	30,0	19,0	22,9	9,8	7,7	19,4	
Condanna		7,1	2,1		3,8		
Condanna a sospensione della pena		2,4	2,1	2,4			
Pendente			12,5	19,5	15,4	16,1	
Sentenze differenziate	6,6	7,2	12,5	9,8	15,4	12,9	
Dato non rilevato		2,4			7,7	19,3	14,3
Total	100	100	100	100	100	100	100

I provvedimenti di applicazione di misure quali l'irrelevanza del fatto, la messa alla prova, il perdono giudiziale, la sospensione condizionale della pena e sanzioni sostitutive di pene brevi definiscono il 47% dei casi (106) passati dall'Ufficio di mediazione, mentre il 12% dei casi (26) si definiscono con sentenza o con decreto di archiviazione a seguito di una remissione di querela. Sono solo 5 le condanne a pena detentiva, seguita o meno da sospensione condizionale.

Figura 4 – Categorie di esito processuale. Periodo gennaio 1998 – maggio 2004. Percentuale





Tabella 10 – Categorie di esito processuale per anno. Percentuale

	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004
Casi di archiviazione	26,7	24	21				
Definizione del procedimento per remissione di querela	6,7	21,4	16,7	12,2	7,7	3,2	
Provvedimenti di applicazione di misure 'altre'	56,7	52,4	47,9	53,7	42,3	25,8	42,9
Sentenze di non luogo a procedere	6,7	7,1	6,3	4,9	7,7		
Sentenze di condanna alla pena detentiva		7,1	21		3,8		
Mediazioni in corso		24			7,7	16,1	14,3
Pendente		24	16,7	19,5	15,4	41,9	42,9
Sentenze differenziate	3,3	4,8	8,3	9,8	15,4	9,7	
Evaso						3,2	
Total	100	100	100	100	100	100	100

La tabella 10 fornisce un'articolazione per anno delle categorie di esito processuale. Si segnala, in particolare, l'elevato numero di *remissioni di querela* avuto nel 1999.

Nei casi inviati in mediazione, tutte le remissioni di querela, che portano come esito un decreto di archiviazione oppure una sentenza di estinzione del reato, sono state precedute da un percorso di mediazione tra autore e vittima di reato il cui esito è stato valutato positivamente dai mediatori. La figura 6 mostra anche come alcune mediazioni, pur essendo state valutate positivamente dai mediatori, sono state seguite da una sentenza di condanna da parte del giudice.

Figura 5 – Alcune categorie di esito processuale per esito delle mediazioni effettuate e concluse. Periodo gennaio 1998 – maggio 2004. Percentuale




Come si vede dalla figura 5, gli esiti processuali dei casi in cui le mediazioni sono state valutate positivamente dai mediatori riguardano per lo più sentenze di non luogo a procedere per irrilevanza del fatto e, a seguito, decreti di archiviazione o sentenze di estinzione del reato per l'avvenuta remissione della querela da parte della vittima. Sono frequenti anche le sentenze di estinzione del reato a seguito di una valutazione positiva del giudice circa il percorso di messa alla prova.

L'articolazione di questi esiti promuove quanto sostenuto dai "teorici" della mediazione. Infatti, il ricorso al perdono giudiziale può assumere, dopo una mediazione valutata positivamente, un significato *altro* rispetto alla "semplice" estinzione del reato. Il minore, nel corso dei colloqui preliminari con i mediatori e nell'incontro faccia-faccia con la vittima ha, di fatto, la possibilità di introiettare positivamente il precetto contenuto nella norma violata.

Inoltre, il ricorso all'irrelevanza del fatto da parte del giudice minorile può avvenire dopo una mediazione anche in quei casi in cui il fatto, in assenza di quest'ultima, non sarebbe stato valutato in quei termini. La presenza di alcune sentenze di condanna sancisce la mancanza di un nesso automatico tra esito positivo, così come valutato dai mediatori, ed esito processuale "non punitivo". Questo dato riflette un'ancora non perfetta consonanza tra il sistema della giustizia penale minorile e quello della mediazione: il risultato positivo di quest'ultima può non essere decisivo sull'orientamento del giudice.

Figura 6 – Alcuni esiti processuali di casi con mediazioni concluse e valutate positivamente. Periodo gennaio 1998 – maggio 2004. Percentuale



La ricerca ha anche evidenziato che nei 3 casi in cui la mediazione è stata valutata negativamente dai mediatori, il giudice non ha mai adottato un provvedimento di condanna, bensì un provvedimento di perdono giudiziale, uno di non luogo a procedere per irrilevanza del fatto – mentre in un caso si è proceduto all'archiviazione. Nei 10 casi in cui la mediazione ha avuto un esito "incerto" nella valutazione dei mediatori, i provvedimenti da parte dei giudici riguardano innanzitutto l'irrelevanza del fatto, alla quale segue il perdono giudiziale. In un solo caso si è ritenuto di dover condannare l'autore del fatto.

Anche questi dati vanno letti in una prospettiva che richiama direttamente la *filosofia* della mediazione, il cui esito negativo o incerto non deve mai danneggiare il minore all'interno del processo.

Bibliografia

Cap. 3

- Castelli, S., "L'ADR nel mondo del lavoro", in Scaparro, F., (a cura di), *Il coraggio di mediare*, Milano, Edizioni Angelo Guerini e Associati s.p.a., 2001, pp. 257-263.
- Ceretti, A., *Come pensa il Tribunale per i Minorenni*, Franco Angeli, 1996
- Ceretti A., "Progetto di un Ufficio di Mediazione Penale presso il Tribunale per i Minorenni di Milano", in Pisapia, G. V., (a cura di) *La sfida della mediazione*, Cedam, 1997
- Ceretti, A., Mediazione: una ricognizione filosofica, in Picotti, L., (a cura di) *La mediazione nel sistema penale minorile*, Cedam, 1998
- Ceretti, A., Mediazione penale e giustizia. In-contrare una norma, in Ceretti, A., (a cura di) *Scritti in memoria di Giandomenico Pisapia*, Giuffrè, 2000, Volume III
- Ceretti, A., Restorative Justice – Theoretical Aspects and Applied Models, in Offenders and Victims. Accountability and Fairness in the Justice Process. Contribution to the Tenth United Nations Congress on the Prevention of Crime and the Treatment of Offenders, Vienna 10-17 aprile 2000, A/Conf. 187/NGO.1 (in collaborazione con Grazia Mannozi)
- Ceretti A., "Mediazione" in Cassese S. (a cura di), *Dizionario di Diritto Pubblico*, in corso di pubblicazione.
- Ceretti A., Di Ciò F., Mannozi G., Giustizia riparativa e mediazione: esperienze e pratiche a confronto, in Scaparro F.(a cura di), *Il coraggio di mediare. Contesti, parodie e pratiche di risoluzioni alternative alle controversie*, Milano, Guerini & Associati, 2001
- Ceretti, A., Mazzucato, C., *Mediazione e giustizia riparativa tra Consiglio d'Europa e Nazioni Unite* in "Diritto penale e processo", n. 6, 2001
- Ceretti A., "Il processo penale dei minori. Quale riforma per la giustizia", in Giostra G., (a cura di), *Mediazione*, Giuffrè, Milano, 2004
- Ceretti, A., Cornelli, R., Giuffrida, M.P., Mazzucato C., *La riparazione dei casi di affidamento in prova ai servizi sociali. Analisi dei progetti di giustizia riparativa dei centri di servizio sociale per adulti*, Commissione di studio su "Mediazione e Giustizia Riparativa", rapporto di ricerca in corso di pubblicazione.
- Ceretti A., Cornelli R., *Mediazione e processo penale minorile. Un'analisi degli esiti processuali relativi ai casi inviati all'Ufficio per la Mediazione di Milano*, rapporto CNPDS – Ufficio per la mediazione di Milano, Milano, 2004.
- Cornelli, R., Calfapietro T., "Mediazione e diritto di difesa", in *Mediaries*, 3, gennaio-giugno 2004, pp. 29-52.
- Baruch Bush, R.A., Folger, J.P., *The Promise of Mediation: Responding to Conflict Through Empowerment and Recognition*, San Francisco Jossey-Bass Inc., in AAVV, *Transformative Mediation*, Conflict Research Consortium, 1994, reperibile al sito internet www.colorado.edu/conflict/transform/tmall.htm
- Brunelli, F., La tecnica di mediazione, in Picotti, L., (a cura di), *La mediazione penale minorile*, Cedam, 1998
- Brunelli, F., La mediazione nel sistema penale minorile. L'esperienza dell'Ufficio di Milano, in Pisapia G.V., (a cura di), *Prassi e teoria della mediazione*, Cedam, 2000
- Castelli, S., L'ADR nel mondo del lavoro, in Scaparro, F., (a cura di), *Il coraggio di mediare*, Milano, Edizioni Angelo Guerini e Associati, 2001
- Di Ciò, F., *Un modello mite di giustizia: la mediazione penale minorile*, in "Prospettive sociali e sanitarie", 1998
- Di Ciò, F., Il percorso di mediazione e la sua valutazione in *La Mediazione penale in ambito minorile: applicazioni e prospettive*, Atti del Seminario di studi a cura dell'Ufficio centrale Giustizia Minorile, Franco Angeli, 1999

- Di Ciò, F., *Lo sviluppo della mediazione penale minorile in Italia: un'analisi procedurale e organizzativa*, in "Prospettive Sociali e Sanitarie", 2004
- Mazzucato, C., L'esperienza dell'Ufficio per la mediazione a Milano, in *La mediazione penale in ambito minorile: applicazioni e prospettive*, Atti del Seminario di studi a cura dell'Ufficio centrale Giustizia Minorile, Franco Angeli, 1999
- Mazzucato, C., Mediazione e giustizia riparativa in ambito penale. Spunti di riflessione tratti dall'esperienza e dalle linee guida internazionali", in L. PICOTTI – G. SPANGHER (a cura di), *Verso una giustizia penale 'conciliativa'. Il volto delineato dalla Legge sulla competenza penale del giudice di pace*, Milano: Giuffrè, 2002
- Morineau, J., *L'esprit de la médiation*, Paris, Editions Erès, 1998
- Pazè, P., *Il tentativo di conciliazione del pubblico ministero*, in "La legislazione penale", n.3, 1997
- Pisapia G.V., La scommessa della mediazione, in G.V. PISAPIA. (a cura di) *La sfida della mediazione*, Padova, Cedam, 1997
- Presser, L., Van Voorhis P., *Values and Evaluation. Assessing Processes and Outcomes of Restorative Justice Programs*, in "Crime & Delinquency", Vol. 48, N° 1, Vol. 2, 2002,
- Rawls, J., *Liberalismo politico*, Edizioni di Comunità, Milano 1994
- Resta, E., Giudicare, conciliare, mediare, in Scaparro, F., (a cura di), *Il coraggio di mediare*, Guerini & Associati, Milano, 2001
- Ubertis, G., "Riconciliazione, processo e mediazione in ambito penale", relazione al Convegno su *Accertamento del fatto, alternative al processo, alternative nel processo* organizzato dall'Associazione tra gli studiosi del processo penale "Gian Domenico Pisapia", Urbino, 23-24 settembre 2005, non pubblicata.
- Umbreit, M., *Humanistic Mediation: A Transformative Journey of Peace-Making*, in "Mediation Quarterly", 14(3), 1997.
- Ufficio Centrale per la Giustizia Minorile (a cura di), *La Mediazione penale in ambito minorile: applicazioni e prospettive*, Milano, Franco Angeli, 1999.

Riferimenti

Promotore del progetto "Cromlech"- modelli di mediazione penale minorile
JAI/2004/AGIS/099

Associazione Centro Studi Opera don Calabria
Via San Marco, 121 – 37123 - Verona
Italia

Segreteria Generale tel.: 045 / 8184901
segreteriacentrostudi@centrodoncalabria.it

Coordinatore Progetto: Tel. 045/8033698
Fax 045/8014848
mediazione@doncalabria.it



AGIS 2004

Con il sostegno finanziario del programma AGIS
Commissione Europea - Direzione Generale Giustizia e Affari Interni